

IL PREMIO

DELL' ASSICURAZIONE INDIVIDUALE MALATTIE

ERNESTO AMOROSO

1. — Le Compagnie, che attuano l'assicurazione individuale malattie, si impegnano a corrispondere, durante il periodo di degenza e fino alla concorrenza di un numero complessivo annuale di giornate contrattualmente stabilito (*massimale di garanzia*), una determinata indennità giornaliera (*diaria*).

È evidente che, ferme restando le altre cause da cui può dipendere l'entità del premio (età dell'assicurato, professione, ecc.), il premio stesso debba variare col variare del numero massimo di giornate indennizzabili. Sorge pertanto il quesito, di sommo interesse pratico, *di determinare analiticamente il tasso del premio, in funzione del massimale di garanzia*.

Il D'Addario ha trattato il problema analogo della determinazione del premio dell'assicurazione danni (1).

La presente nota vuole mostrare come, *mutatis mutandis*, possano essere facilmente estese al caso dell'assicurazione individuale malattie le formule ed i risultati, cui il D'Addario è pervenuto per l'assicurazione contro i danni.

(1) RAFFAELE D'ADDARIO, *Sulla tariffa delle assicurazioni danni* in « *Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni* », volume IX, Roma 1937-XV.

RAFFAELE D'ADDARIO, *La riassicurazione dell'eccedente per sinistro - ricerche statistico-attuariali sulle assicurazioni di responsabilità civile* in « *Annali dell'Istituto di statistica delle R. Università di Bari* », volume XVII: « *Studi in onore di Luigi Amoroso* », Bari 1940-XVIII.

2. — Si consideri, in un determinato intervallo di tempo (p. es. un anno), una collettività professionalmente omogenea di assicurati e si ponga:

N = numero degli esposti al rischio;

n = numero degli individui ammalatisi almeno una volta nell'intervallo di tempo considerato.

Si indichi con:

T il massimale di garanzia, cioè il numero complessivo di giornate di malattia, che, in quell'intervallo di tempo, la Compagnia si impegna ad indennizzare;

S il numero totale di giornate di malattia relative alla intera collettività;

$s(T)$ il numero totale di giornate indennizzate, relative alla intera collettività.

Sia t , variabile nel campo $(0, \infty)$, la durata complessiva delle malattie manifestatesi, per un determinato individuo, nell'intervallo di tempo considerato, e $\varphi(t) dt$ rappresenti il numero di quegli ammalati, la cui durata complessiva di malattia sia compresa fra t e $t + dt$.

Per le posizioni fatte, sarà:

$$(1) \quad n = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt$$

$$(2) \quad S = \int_0^{\infty} t\varphi(t) dt$$

$$(3) \quad s(T) = \int_0^T t\varphi(t) dt + T \int_T^{\infty} \varphi(t) dt$$

Saranno inoltre:

$$(4) \quad A = \frac{S}{n} = \frac{\int_0^{\infty} t\varphi(t) dt}{n}$$

il numero medio di giornate di malattia per ogni ammalato e

$$(5) \quad M = \frac{S}{N} = \frac{\int_0^{\infty} t\varphi(t)dt}{N} = \frac{n}{N} A$$

il numero medio di giornate di malattia per ogni esposto al rischio (*coefficiente di morbilità*); mentre le funzioni:

$$(6) \quad a(T) = \frac{s(T)}{n} = \frac{\int_0^T t\varphi(t)dt + T \int_T^{\infty} \varphi(t)dt}{n}$$

e:

$$(7) \quad m(T) = \frac{s(T)}{N} = \frac{\int_0^T t\varphi(t)dt + T \int_T^{\infty} \varphi(t)dt}{N} = \frac{n}{N} a(T)$$

indicheranno il numero medio di giornate indennizzate, rispettivamente per ogni ammalato e per ogni esposto al rischio.

È evidente la differenza sostanziale che corre fra i valori S , A , M e le funzioni $s(T)$, $a(T)$, $m(T)$. I primi sono del tutto indipendenti dalle condizioni contrattuali, mentre le seconde dipendono proprio da tali condizioni, e precisamente dal numero massimo di giornate di malattia, che si è convenuto di indennizzare.

È ovvio poi che, per T determinato e finito, è:

$$S > s(T)$$

da cui segue che:

$$A > a(T)$$

e:

$$M > m(T)$$

È facile infine dimostrare, e del resto è intuitivo, che :

$$(8) \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{T \rightarrow \infty} s(T) = S \\ \lim_{T \rightarrow \infty} a(T) = A \\ \lim_{T \rightarrow \infty} m(T) = M \end{array} \right. \quad (1)$$

ossia che $s(T)$, $a(T)$, $m(T)$ assumono rispettivamente i valori S , A , M , quando la diaria viene corrisposta, senza alcuna limitazione, per tutta la durata della malattia.

3. — Si indichi con

$$(9) \quad f(t) = \frac{\varphi(t)}{n}$$

l'equazione della curva di frequenza degli ammalati, in funzione del numero complessivo di giornate di degenza.

Si potrà scrivere più brevemente la (6) :

$$(10) \quad a(T) = \int_0^T t f(t) dt + T \int_T^\infty f(t) dt$$

La derivata prima di $a(T)$ rispetto a T :

$$(11) \quad \frac{d}{dT} a(T) = \int_T^\infty f(t) dt$$

(1) Infatti :

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} s(T) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\int_0^T t \varphi(t) dt + T \int_T^\infty \varphi(t) dt \right] \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\int_0^\infty t \varphi(t) dt + \int_T^\infty (T - t) \varphi(t) dt \right] \\ &= \int_0^\infty t \varphi(t) dt = S. \end{aligned}$$

Analoga dimostrazione vale per $a(T)$ e $m(T)$.

è maggiore di zero ; risulta invece negativa la derivata seconda :

$$(12) \quad \frac{d^2}{dT^2} a(T) = -f(T) \quad (1)$$

Ove si osservi che è :

$$a(0) = 0$$

ricordando che risulta :

$$\lim_{T \rightarrow \infty} a(T) = A$$

si conclude : *il numero medio di giornate indennizzate, per ogni ammalato, cresce con l'aumentare del massimale di garanzia. La funzione $a(T)$, propriamente, dà luogo ad una curva che, partendo da zero, per $T = 0$, cresce volgendo la propria concavità verso l'asse dei valori di T ed ha per asintoto la retta, parallela al detto asse, di ordinata uguale ad A .*

4. — Sia $P(T)$ il tasso di premio necessario per garentire l'indennità di una lira per ogni giornata di degenza, con un massimo di T giornate di indennizzo.

Se si prescinde da qualsiasi considerazione di carattere finanziario, in quanto le operazioni si risolvono in brevi intervalli di tempo, il tasso di premio coincide con il numero medio di giornate indennizzate per ogni esposto al rischio :

$$(13) \quad P(T) = m(T)$$

Si avrà quindi :

$$(14) \quad P(T) = \frac{s(T)}{N} = \frac{n}{N} a(T)$$

ossia, tenuto conto della (10) :

$$(15) \quad P(T) = \frac{n}{N} \left[\int_0^T t f(t) dt + T \int_T^\infty f(t) dt \right]$$

La (15), identica nella forma alla relazione che esprime il premio dell'assicurazione contro i danni in funzione del massi-

(1) Si noti che $f(t)$ è per sua natura positiva.

male di garanzia, consente di estendere all'assicurazione malattie quelle considerazioni che il D'Addario pone in evidenza per il ramo danni:

Il tasso di premio dell'assicurazione contro le malattie dipende dal rapporto $\frac{n}{N}$ (frequenza degli ammalati) e dal fattore $a(T)$, che esprime il numero medio di giornate indennizzate per ogni ammalato, in funzione del massimale di garanzia. La stabilità di $P(T)$ può risultare dalla stabilità dei due fattori $\frac{n}{N}$ e $a(T)$, ovvero da una variazione di uno di essi, esattamente compensata da una simultanea e inversa variazione dell'altro.

Alcuni degli elementi, che agiscono sulla intensità dei due fattori considerati, possono notevolmente variare, in rapporto al tempo e al territorio.

Si rende perciò necessario, sulla base delle esperienze a mano a mano accumulate, rivedere continuamente le tariffe, che dovranno, d'altro canto, ritenersi valide solo per quelle regioni, entro i cui limiti territoriali sono state raccolte le esperienze, che servirono di base alla determinazione dei premi.

Poichè il rapporto $\frac{n}{N}$ è indipendente da T , il comportamento di $P(T)$, al variare di T , dipende esclusivamente dal comportamento del fattore $a(T)$. Per quanto si è osservato in proposito, alla fine del precedente paragrafo, si deduce che il tasso di premio, a partire da zero, per $T = 0$, varia, sempre crescendo, fino a raggiungere, per T tendente all'infinito, il valore $\frac{n}{N} A$, corrispondente al prodotto della frequenza degli ammalati (determinata contando una sola volta l'individuo ammalatosi più di una volta nell'anno) per il numero medio di giornate di malattia per ogni ammalato. La curva che rappresenta i valori di $P(T)$ volge la propria concavità verso l'asse delle T .

5. — La determinazione della funzione $P(T)$ richiede la conoscenza della $f(t)$, espressione analitica della curva di frequenza

degli ammalati, in funzione del numero complessivo di giornate di degenza imputabili a ciascun ammalato.

La $f(t)$ non può essere ricavata che dall'esperienza diretta: quando si disponga di dati statistici, opportunamente rilevati, il problema si riconduce alla ricerca della rappresentazione analitica di distribuzioni osservate.

Si tratta, come si vede, di un problema di ordine statistico. Per la sua soluzione si fa riferimento, ancora una volta, agli studi del D'Addario, che è stato il primo a fornire una brillante soluzione, nel caso delle assicurazioni elementari, applicando con pieno successo il *metodo di traslazione di Edgeworth* (1).

Una distribuzione di frequenze unimodale, simmetrica o asimmetrica, può, con opportuno cambiamento di variabile, essere trasformata nella distribuzione gaussiana degli errori di osservazione. La trasformazione, nota col nome di *traslazione di Edgeworth*, consiste nel sostituire alla variabile indipendente t , la variabile z , funzione di t , definita dalla equazione:

$$(16) \quad f(t)dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} dz$$

$f(t)dt$ essendo, come nel caso in esame, la frequenza elementare della distribuzione data, ossia il rapporto fra il numero degli

(1) RAFFAELE D'ADDARIO, *Curve di frequenza nelle assicurazioni di infortuni e di responsabilità civile*, in « *Atti del secondo congresso internazionale di scienze delle assicurazioni* », Trieste, dicembre 1932 - vol. III, e in « *Rivista Italiana di statistica, economia e finanza* » Anno V, n. 1, 1933;

Il calcolo della riserva sinistri nelle assicurazioni elementari, in « *Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari* » - Anno IV, n. 3, 1933;

Considerazioni intorno alla riserva sinistri, in « *Assicurazioni* » - Anno I, n. 1, 1934;

Sulla tariffa delle assicurazioni danni, in « *Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni* » - Vol. IX, 1937.

Osservazioni sulla tariffa nelle assicurazioni danni, in « *Atti dell'XI Congresso degli Attuari* » - Vol. II - Parigi 1937.

Il D'Addario aveva già felicemente applicato il metodo di traslazione dell'Edgeworth alla determinazione della curva dei redditi:

RAFFAELE D'ADDARIO, *La curva dei redditi* in « *Rivista Italiana di statistica* » Anno III, n. 2, aprile-giugno 1931-IX;

Intorno a una curva di ripartizione, in « *Rivista Italiana di statistica, economia e finanza* » Anno IV, n. 4, 1932;

Sulla misura della concentrazione dei redditi, Roma 1934.

elementi, per i quali il carattere considerato è compreso fra t e $t + dt$, e il numero totale degli elementi della serie statistica.

Evidentemente, se $(0, k)$ è il campo di variabilità della t , deve essere $z(0) = -\infty$ e $z(k) = +\infty$.

Integrando la (16), si ottiene:

$$(17) \quad \int_0^k f(t) dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = 1.$$

Posto:

$$(18) \quad F(T) = \int_0^T f(t) dt$$

si avrà, indicando con z_T il valore che la funzione z assume per $t = T$:

$$F(T) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_T} e^{-z^2} dz$$

da cui facilmente si ricava:

$$(19) \quad F(T) = \frac{1}{2} [1 + \Theta(z_T)]$$

dove si è indicato con $\Theta(z_T)$ il valore che il noto *integrale di Laplace*:

$$(20) \quad \Theta(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-z^2} dz$$

assume per $z = z_T$.

Ricordando che z è funzione di t , si avrà:

$$dz = \frac{dz}{dt} dt$$

per cui si ricava, tenendo presente la (16):

$$(21) \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \frac{dz}{dt}$$

Poichè la $f(t)$ è per sua natura positiva, risulta dalla (21) che anche $\frac{dz}{dt}$ deve essere positiva, quindi z è funzione crescente di t .

Il calcolo numerico, per la determinazione dei valori di z in funzione di t , si esegue immediatamente attraverso le seguenti operazioni:

calcolo dell'integrale

$$F(t) = \int_0^t f(t)dt$$

in base ai valori numerici osservati per la funzione $f(t)$;
risoluzione dell'equazione in z , dedotta dalla (19):

$$\Theta(z) = 2 F(t) - 1$$

che si ottiene immediatamente, mediante le tavole dell'integrale di Laplace.

Fissati alcuni valori

$$t_1, t_2, \dots, t_n$$

di t , è possibile quindi calcolare i corrispondenti valori

$$z_1, z_2, \dots, z_n$$

di z e, attraverso un procedimento di interpolazione, risalire alla rappresentazione analitica della funzione z .

6. — Il Pinghini ha recentemente pubblicato uno studio sul calcolo della *riserva-sinistri* nell'assicurazione contro le malattie, basandosi su esperienze della « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio » (1). Sono riportati in questa pubblicazione due prospetti, in cui figurano le distribuzioni, per classi di durata, delle malattie *di competenza* degli esercizi 1937 e 1938, ossia di quelle malattie, la cui vita statistica ha avuto inizio rispettivamente in uno o nell'altro dei due esercizi con-

(1) CARLO PINGHINI, *Sul calcolo della riserva-sinistri nella assicurazione di malattie* - Roma 1939-XVIII.

siderati. Per la soluzione del quesito posto, queste distribuzioni non rispondono esattamente allo scopo: sono considerati infatti come casi distinti di malattia quelli che si riferiscono ad uno stesso individuo, ripetutamente colpito da sinistro, nel corso di un esercizio, mentre, agli effetti della determinazione della $f(t)$, è necessario conoscere la distribuzione degli ammalati, secondo il numero complessivo di giornate di degenza imputabili a ciascuno di essi. Si osserva però che, ai fini di una prima approssimazione, il caso di un ammalato, che guarisca e si riamali nel corso di un anno non ha un peso rilevante; una raccolta di dati statistici, elaborati in relazione al verificarsi di tale circostanza, deve condurre a risultati praticamente identificabili con quelli, cui si perviene, quando si prescinda dalla ripetibilità del fenomeno.

Nella impossibilità di disporre di rilevazioni statistiche, che consentano una esatta soluzione del problema, si è ritenuto di procedere alla determinazione della funzione $f(t)$, sulla base delle esperienze della « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio », relative agli esercizi 1937 e 1938.

La figura dell'Ente, l'ottima attrezzatura dei suoi servizi tecnici, la consistenza della collettività assicurata e il considerevole numero dei casi di malattia sottoposti ad osservazione, costituiscono sicura garanzia del materiale scelto.

Sono riprodotti nella tabella 1 i dati statistici rilevati dalla « Cassa Nazionale Malattie », così come figurano nei due prospetti riportati dal Pinghini.

Le malattie risultano ripartite in 34 classi di durata.

Le prime tre classi comprendono le malattie che hanno rispettivamente uno, due e tre giorni di durata. La Cassa applica una franchigia di tre giorni: procede alla liquidazione delle indennità a partire dal quarto giorno di degenza ed esclude dalle prestazioni le malattie di durata non superiore a tre giorni. È da ritenere che molti iscritti omettano spesso di denunciare la malattia, quando abbiano *a priori* la convinzione che lo stato morboso non si prolunghi oltre i tre giorni. Con molta probabilità quindi, i dati che si riferiscono alle prime tre classi

risultano notevolmente inferiori all'effettivo numero dei casi praticamente verificatisi. Ciò appare del resto evidente dall'esame delle cifre indicate in tabella.

L'ultima classe comprende l'intervallo fra 171 e 180 giorni. Si rileva che la Cassa liquida le indennità al massimo per 180 giorni; essa classifica quindi, fra le malattie di durata 180, anche quelle che hanno una durata superiore. Ai fini della determinazione della curva di frequenza, occorre perciò considerare la classe come comprendente non le malattie aventi durata da 171 a 180 giorni, ma quelle *aventi durata non inferiore a 171 giorni*. (Vedi tabella 1).

7. — La determinazione della funzione $f(t)$ è stata effettuata secondo i concetti esposti nel paragrafo 5.

I calcoli numerici sono riportati nelle tabelle 2 e 3; nella seconda colonna di ciascuna tabella figurano, per entrambi gli esercizi, le frequenze di malattia, ricavate in base agli elementi contenuti nella tabella 1.

Per l'impostazione dei calcoli si sono adottati i seguenti criteri:

1) Detto n_r il numero dei casi di malattia, relativo alla classe di durata $t_r - t_{r+s}$, si è supposto che n_r indichi il numero delle malattie di durata compresa fra $t_{r-1/2}$ e $t_{r+s+1/2}$ giornate. Così, poichè, per es., per l'esercizio 1937, è 5.072 il numero dei casi di malattia corrispondente alla classe di durata 8 e 316 quello corrispondente alla classe di durata 111-120, si è supposto che 5.072 sia il numero delle malattie di durata compresa fra 7,50 e 8,50 giornate e 316 il numero delle malattie di durata compresa fra 110,50 e 120,50 giornate. È ovvio che, in tal modo, le frequenze di malattia, relative a ciascuna delle 34 classi, vengono a rappresentare non delle ordinate della funzione $f(t)$, ma delle aree delimitate da questa funzione, in quanto non sono da riferirsi ad un determinato valore di t , ma corrispondono alla somma delle frequenze osservate, per i valori di t compresi in un dato intervallo.

2) Per le considerazioni svolte nel precedente paragrafo,

TABELLA 1. — *Distribuzione delle malattie di competenza degli esercizi 1937 e 1938 rilevate dalla « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio ».*

Numero della classe	Classi di durata in giornate	Casi di malattia osservati	
		esercizio 1937	esercizio 1938
1	1	349	391
2	2	949	1.209
3	3	2.528	3.009
4	4	2.203	2.253
5	5	3.559	3.719
6	6	4.449	4.871
7	7	5.553	6.287
8	8	5.072	5.705
9	9	4.424	4.933
10	10	3.941	4.629
11	11	3.552	3.935
12	12	3.215	3.760
13	13	3.050	3.427
14	14	2.998	3.402
15	15	2.535	2.868
16	16 a 20	8.509	9.236
17	21 » 25	5.226	5.835
18	26 » 30	3.768	4.314
19	31 » 35	2.677	3.027
20	36 » 40	1.985	2.232
21	41 » 50	2.980	3.208
22	51 » 60	2.078	2.219
23	61 » 70	1.415	1.643
24	71 » 80	1.039	1.182
25	81 » 90	731	839
26	91 » 100	568	632
27	101 » 110	424	452
28	111 » 120	316	354
29	121 » 130	282	303
30	131 » 140	223	236
31	141 » 150	212	208
32	151 » 160	190	227
33	161 » 170	181	218
34	171 » 180	1.004	1.124

si è ritenuto opportuno di eliminare le prime tre classi di durata. Ciò equivale a supporre che il campo di variabilità di t sia compreso nell'intervallo $(3,50 - \infty)$.

Con opportuno spostamento dell'asse delle ordinate, posto

$$\tau = t - 3,50$$

e indicata con $f(\tau)$ [τ variabile nel campo $(0 - \infty)$] l'equazione della curva di frequenza, si ha, per la (18):

$$F(T) = \int_0^{T-3,50} f(\tau) d\tau$$

ossia:

$$(22) \quad F(T) = \int_{3,50}^T f(t - 3,50) dt$$

3) Si è supposto infine, *per estrapolazione*, che l'espressione analitica trovata per la $f(t)$ sia atta a rappresentare la curva di frequenza anche nell'intervallo $(171 - \infty)$, dove non è nota la distribuzione, essendo conosciuta soltanto la somma delle frequenze, relativamente a tutto l'intervallo.

Dalle frequenze sono stati desunti, per i due esercizi, i valori empirici della $F(T)$ e della z . Ponendo in relazione le serie dei valori osservati per le z , con i corrispondenti valori di t , si è ricavata la seguente espressione analitica della funzione z :

$$(23) \quad z = a \log_{10} (t - 3,50) + b$$

La sorprendente coincidenza delle due serie di valori osservati per la z , relativamente ai due esercizi, consente di adottare, per entrambi, uguali valori dei parametri che figurano nella (23):

$$a = 1,2844$$

e

$$b = - 1,288$$

Accettando la (23), la rappresentazione analitica della curva di distribuzione delle frequenze diventa, in virtù della (21):

$$(24) \quad f(t) = \frac{a \log_{10} e}{(t - 3,50) \sqrt{\pi}} e^{-[a \log_{10} (t-3,50)+b]^2}$$

TABELLA 2. — *Rappresentazione analitica della distribuzione delle malattie per durata.*

« Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio » — Esercizio 1937

Numero della classe	Frequenza delle malattie	Argomento in giornate	Valori osservati		Valori calcolati		Scarti fra i valori osservati e i valori calcolati della $F(T)$	
			$F(T)$	z	z	$F(T)$	+	-
4	0,028114	4,50	0,028114	-1,350	-1,288	0,034265		0,006151
5	0,045419	5,50	0,073533	-1,025	-0,901	0,101295		0,027762
6	0,056777	6,50	0,130310	-0,795	-0,675	0,169892		0,039582
7	0,070866	7,50	0,201176	-0,592	-0,515	0,233209		0,032033
8	0,064728	8,50	0,265904	-0,442	-0,390	0,290631		0,024727
9	0,056458	9,50	0,322362	-0,326	-0,289	0,341377		0,019015
10	0,050294	10,50	0,372656	-0,230	-0,203	0,387024		0,014368
11	0,045330	11,50	0,417986	-0,146	-0,128	0,428176		0,010190
12	0,041029	12,50	0,459015	-0,073	-0,062	0,465065		0,006050
13	0,038923	13,50	0,497938	-0,004	-0,004	0,497744	0,000194	
14	0,038260	14,50	0,536198	+0,064	+0,050	0,528186	0,008012	
15	0,032351	15,50	0,568549	0,122	0,098	0,555114	0,013435	
16	0,108590	20,50	0,677139	0,325	0,292	0,660179	0,016960	
17	0,066693	25,50	0,743832	0,463	0,436	0,731250	0,012582	
18	0,048086	30,50	0,791918	0,575	0,550	0,781662	0,010256	
19	0,034163	35,50	0,826081	0,664	0,645	0,819160	0,006921	
20	0,025332	40,50	0,851413	0,737	0,726	0,847724	0,003689	
21	0,038030	50,50	0,889443	0,865	0,860	0,888050	0,001393	
22	0,026519	60,50	0,915962	0,975	0,967	0,914273	0,001689	
23	0,018058	70,50	0,934020	1,065	1,057	0,932520	0,001500	
24	0,013259	80,50	0,947279	1,145	1,135	0,945768	0,001511	
25	0,009329	90,50	0,956608	1,211	1,203	0,955557	0,001051	
26	0,007249	100,50	0,963857	1,271	1,264	0,963077	0,000780	
27	0,005411	110,50	0,969268	1,322	1,319	0,968934	0,000334	
28	0,004033	120,50	0,973301	1,366	1,368	0,973483		0,000182
29	0,003599	130,50	0,976900	1,410	1,414	0,977234		0,000334
30	0,002846	140,50	0,979746	1,449	1,456	0,980258		0,000512
31	0,002705	150,50	0,982451	1,490	1,496	0,982814		0,000363
32	0,002425	160,50	0,984876	1,532	1,532	0,984867	0,000009	
33	0,002310	170,50	0,987186	1,578	1,567	0,986657	0,000529	
34	0,012813	∞	1, —	∞	∞	1, —		
			21,225021				0,080845	0,181269
							0,262114	

Scarto medio : $\frac{0,262114}{21,225021} = 0,012349$

TABELLA 3. — Rappresentazione analitica della distribuzione delle malattie per durata.

« Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio » — Esercizio 1938.

Numero della classe	Frequenza delle malattie	Argomento in giornate	Valori osservati		Valori calcolati		Scarti fra i valori osservati e i valori calcolati della $F(T)$	
			$F(T)$	z	z	$F(T)$	+	-
4	0,025814	4,50	0,025814	-1,376	-1,288	0,034265		0,008451
5	0,042611	5,50	0,068425	-1,052	-0,901	0,101295		0,032870
6	0,055810	6,50	0,124235	-0,816	-0,675	0,169892		0,045657
7	0,072034	7,50	0,196269	-0,605	-0,515	0,233209		0,036940
8	0,065366	8,50	0,261635	-0,451	-0,390	0,290631		0,028986
9	0,056521	9,50	0,318156	-0,334	-0,289	0,341377		0,023221
10	0,053037	10,50	0,371193	-0,232	-0,203	0,387024		0,015831
11	0,045086	11,50	0,416279	-0,149	-0,128	0,428176		0,011897
12	0,043081	12,50	0,459360	-0,072	-0,062	0,465065		0,005705
13	0,039265	13,50	0,498625	-0,002	-0,004	0,497744	0,000881	
14	0,038979	14,50	0,537604	+0,067	+0,050	0,528186	0,009418	
15	0,032861	15,50	0,570465	0,126	0,098	0,555114	0,015351	
16	0,105823	20,50	0,676288	0,323	0,292	0,660179	0,016109	
17	0,066855	25,50	0,743143	0,462	0,436	0,731250	0,011893	
18	0,049428	30,50	0,792571	0,577	0,550	0,781662	0,010909	
19	0,034682	35,50	0,827253	0,667	0,645	0,819160	0,008093	
20	0,025573	40,50	0,852826	0,741	0,726	0,847724	0,005102	
21	0,036756	50,50	0,889582	0,866	0,860	0,888050	0,001532	
22	0,025425	60,50	0,915007	0,970	0,967	0,914273	0,000734	
23	0,018825	70,50	0,933832	1,064	1,057	0,932520	0,001312	
24	0,013543	80,50	0,947375	1,145	1,135	0,945768	0,001607	
25	0,009613	90,50	0,956988	1,214	1,203	0,955557	0,001431	
26	0,007241	100,50	0,964229	1,274	1,264	0,963077	0,001152	
27	0,005179	110,50	0,969408	1,324	1,319	0,968934	0,000474	
28	0,004056	120,50	0,973464	1,368	1,368	0,973483		0,000019
29	0,003472	130,50	0,976936	1,410	1,414	0,977234		0,000298
30	0,002704	140,50	0,979640	1,447	1,456	0,980258		0,000618
31	0,002383	150,50	0,982023	1,483	1,496	0,982814		0,000791
32	0,002601	160,50	0,984624	1,528	1,532	0,984867		0,000243
33	0,002498	170,50	0,987122	1,577	1,567	0,986657	0,000465	
34	0,012878	∞	1, —	∞	∞	1, —		
			21,200371				0,086463	0,211537
							0,298000	

Scarto medio : $\frac{0,298000}{21,200371} = 0,014056$



Un'analogha espressione il D'Addario propone per la rappresentazione analitica di varie distribuzioni di sinistri, relative ai rami infortuni e di responsabilità civile, ricavate da materiale statistico de « Le Assicurazioni d'Italia » (1).

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati gli scarti fra i valori empirici della $F(T)$, desunti dalla osservazione diretta, e i corrispondenti valori, calcolati in base alla (21), quando si assuma per la funzione z l'espressione data dalla (23). Una idea della approssimazione raggiunta è data dallo scarto medio [rapporto della somma dei valori assoluti degli scarti al totale dei valori osservati per la $F(T)$] che, come si rileva dalle tabelle, è uguale all'1,23 %, per l'esercizio 1937, e all'1,41 % per l'esercizio 1938 (2).

8. — Nella prima parte di questa nota si è indicata la formula, che consente di calcolare il tasso di premio dell'assicurazione individuale malattie, in funzione del massimale di garanzia:

$$(15) \quad P(T) = \frac{n}{N} \left[\int_0^T tf(t)dt + T \int_T^\infty f(t)dt \right]$$

È interessante osservare come la formula si modifica, quando, a rappresentare la curva di frequenza degli ammalati, in funzione del numero complessivo di giornate di degenza imputabili a ciascuno di essi, possa adattarsi una equazione del tipo della

(1) RAFFAELE D'ADDARIO, *Curve di frequenza nelle assicurazioni di infortunio e di responsabilità civile* — già citata.

Le applicazioni dell'equazione in oggetto, effettuate dal D'Addario, sono raccolte nelle due comunicazioni:

LUIGI AMOROSO, *Curve di frequenza nelle assicurazioni di infortunio e di responsabilità civile*, in « *Atti del Congresso internazionale dei matematici di Zurigo* », Vol. II - Zurigo 1932;

LUIGI AMOROSO, *La rappresentazione analitica delle curve di frequenza nei sinistri di infortuni e di responsabilità civile*, in « *Atti del X Congresso internazionale degli Attuari* », vol. III, Roma 1934.

(2) Il Pinghini, nella memoria citata, indica due soluzioni per la ricerca, in via presuntiva, della durata media delle malattie in corso alla fine di un determinato esercizio. Per una di esse, si serve del metodo di traslazione dell'Edgeworth per determinare analiticamente la curva di frequenza, per classi di durata dei casi di malattia in corso alla fine dell'esercizio.

(24), quando cioè la funzione $f(t)$ possa essere espressa dalla relazione :

$$(21) \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2} \frac{dz}{dt}$$

dove risulti :

$$(25) \quad z = a \log_{10} (t - h) + b$$

Si ricava dalla (25) :

$$\log_{10} (t - h) = \frac{1}{a} z - \frac{b}{a}$$

da cui, posto

$$\mu = \frac{\log 10}{a}$$

e

$$\nu = - \frac{b \log 10}{a}$$

si ottiene :

$$(26) \quad t = h + e^{\mu z + \nu}$$

Il numero medio di giornate di malattia per ogni ammalato risulta definito dalla (4) :

$$A = \frac{1}{n} \int_0^{\infty} t \varphi(t) dt$$

che, per la (9), diventa :

$$A = \int_0^{\infty} t f(t) dt$$

Ove si sostituiscano a t e ad $f(t)$ i valori espressi rispettivamente dalla (26) e dalla (16), si ottiene :

$$A = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (h + e^{\mu z + \nu}) e^{-z^2} dz$$

ossia :

$$A = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[h \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2 + \mu z + \nu} dz \right]$$

Tenuto presente che :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = 1$$

e che :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2 + \mu z + \nu} dz = e^{\nu + \frac{\mu^2}{4}} \quad (1)$$

(1) Risulta infatti :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2 + \mu z + \nu} dz = e^{\nu} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(z^2 - \mu z)} dz$$

Ma :

$$z^2 - \mu z = \left(z - \frac{\mu}{2} \right)^2 - \frac{\mu^2}{4}$$

quindi :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2 + \mu z + \nu} dz = e^{\nu + \frac{\mu^2}{4}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(z - \frac{\mu}{2} \right)^2} dz$$

Posto :

$$z - \frac{\mu}{2} = \xi$$

e tenuto presente che :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = 1$$

si deduce :

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2 + \mu z + \nu} dz = e^{\nu + \frac{\mu^2}{4}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\xi^2} d\xi = e^{\nu + \frac{\mu^2}{4}}$$

si deduce :

$$(27) \quad A = h + e^v + \frac{\mu^2}{4}$$

Analogamente, il numero medio di giornate indennizzate per ogni ammalato, definito dalla (10) :

$$a(T) = \int_0^T t f(t) dt + T \int_T^\infty f(t) dt$$

risulta espresso dalla relazione :

$$(28) \quad a(T) = \frac{1}{2} \left\{ h \left[1 + \Theta(z_T) \right] + T \left[1 - \Theta(z_T) \right] + e^v + \frac{\mu^2}{4} \left[1 + \Theta \left(z_T - \frac{\mu}{2} \right) \right] \right\} \quad (1)$$

Il tasso di premio $P(T)$ risulta infine espresso, tenuta presente la (14), dalla relazione :

$$(29) \quad P(T) = \frac{n}{N} \frac{h \left[1 + \Theta(z_T) \right] + T \left[1 - \Theta(z_T) \right] + e^v + \frac{\mu^2}{4} \left[1 + \Theta \left(z_T - \frac{\mu}{2} \right) \right]}{2}$$

(1) Risulta dalla (10)

$$a(T) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_T} (h + e^{\mu z + v}) e^{-z^2} dz + T \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{z_T}^{\infty} e^{-z^2} dz$$

ossia :

$$a(T) = h \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_T} e^{-z^2} dz + T \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{z_T}^{\infty} e^{-z^2} dz + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_T} e^{-z^2 + \mu z + v} dz$$

da cui si ricava :

$$a(T) = h \frac{1}{2} \left[1 + \Theta(z_T) \right] + T \frac{1}{2} \left[1 - \Theta(z_T) \right] + e^v + \frac{\mu^2}{4} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z_T} e^{-\left(z - \frac{\mu}{2}\right)^2} dz$$

e quindi :

$$a(T) = h \frac{1}{2} \left[1 + \Theta(z_T) \right] + T \frac{1}{2} \left[1 - \Theta(z_T) \right] + e^v + \frac{\mu^2}{4} \frac{1}{2} \left[1 + \Theta \left(z_T - \frac{\mu}{2} \right) \right]$$

9. — Si indichi con P il tasso di premio necessario per garantire, ogni volta che l'assicurato si ammali entro l'anno assicurativo, l'indennità di una lira per ogni giornata di degenza, senza alcuna limitazione di massimale.

Sarà :

$$(30) \quad P = \frac{n}{N} A = \frac{n}{N} \left(h + e^{v + \frac{\mu^2}{4}} \right)$$

Definiamo *coefficiente di riduzione del tasso di premio di malattia, in relazione alla durata T dell'indennizzo*, il coefficiente :

$$(31) \quad K(T) = \frac{P(T)}{P}$$

per cui occorre moltiplicare P , per ottenere il premio $P(T)$, relativo al massimale di garanzia T .

Risulta immediatamente dalla (29) e dalla (30) :

$$(32) \quad K(T) = \frac{h \left[1 + \Theta(z_T) \right] + T \left[1 - \Theta(z_T) \right] + e^{v + \frac{\mu^2}{4}} \left[1 + \Theta\left(z_T - \frac{\mu}{2}\right) \right]}{2 \left(h + e^{v + \frac{\mu^2}{4}} \right)}$$

La (32) consente di determinare il tasso di premio $P(T)$, necessario per garantire la diaria unitaria, al massimo per T giornate di degenza, una volta noto il valore del tasso di premio P , necessario per garantire la diaria unitaria, per tutte le giornate di malattia, a ciascun individuo ammalatosi almeno una volta nell'anno.

10. — Le formule riportate nei precedenti paragrafi possono servire di base, per la costruzione della tariffa di assicurazione malattie. Alla loro determinazione si è proceduto, facendo astrazione da qualsiasi considerazione di carattere finanziario, dato che risultano, in generale, molto brevi gli intervalli di tempo, in cui si risolvono le operazioni. Ma, se si volesse tener conto anche dell'influenza dalla capitalizzazione, facilmente potrebbero dedursi le nuove formule: il problema non presenta difficoltà.

La medesima cosa non è possibile affermare, nei riguardi di

alcune limitazioni, di particolare importanza dal punto di vista statistico, che sono state poste durante il corso della presente nota, il cui scopo è precisamente quello di dimostrare quanto sia importante il compito dello statistico, ai fini della costruzione di una tecnica della assicurazione individuale malattie.

Si è già osservato che le tariffe devono essere continuamente aggiornate, sulla base delle più recenti rilevazioni statistiche, le quali dovranno considerarsi valide solo per quei territori, nei quali sono state raccolte.

L'influenza dell'età dell'assicurato, dalla quale si è fatta astrazione, è fondamentale: la *frequenza degli ammalati* $\frac{n}{N}$ cresce con l'età; e con essa varia anche la distribuzione delle malattie per classi di durata. Se si azzarda l'ipotesi che, per ciascuna età, la curva di frequenza degli ammalati, in rapporto alla durata delle malattie, sia rappresentata dal medesimo tipo di funzione, si deve supporre che i parametri, che figurano in questa relazione, siano a loro volta funzioni della età x . Se la (21) si adatta a rappresentare, per tutte le età, la curva di frequenza, i parametri a , b ed h , che figurano nella (25), dovranno risultare funzioni di x . Una rilevazione statistica, che fornisse, per ogni età, la distribuzione degli ammalati per classi di durata di malattia, darebbe modo di determinare l'espressione analitica delle funzioni $a(x)$, $b(x)$ e $h(x)$.

Anche la professione ha la sua grande influenza. La « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio » e le « Casse Mutue malattie per i lavoratori dell'Industria » raccolgono indubbiamente un materiale preziosissimo, che, se divulgato, potrà consentire, agli studiosi di questi problemi, la determinazione, in via quantitativa, del peso che le professioni più pericolose hanno nei riflessi del rischio di malattia.

Nelle rilevazioni statistiche, di cui oggi è possibile disporre, sono sempre considerati come casi distinti di malattia quelli che si riferiscono ad uno stesso individuo, ripetutamente colpito da sinistro, nel corso dell'anno. Si è già osservato che le distribuzioni delle malattie per classi di durata, che si deducono

da tali rilevazioni, non consentono di determinare esattamente il premio, quando le Compagnie stabiliscono il massimo numero di giornate di degenza indennizzabili a ciascun assicurato, per le malattie manifestatesi entro l'anno.

Ai fini di una prima approssimazione, non è rilevante, rispetto al numero totale degli ammalati, il numero degli individui che, in un anno, si ammalino più di una volta; la mancanza assoluta di esperienze, circa la ripetibilità del fenomeno di malattia, finisce tuttavia per lasciare dei dubbi sulla attendibilità dei risultati conseguiti. Tali dubbi verrebbero eliminati, se si potesse conoscere la distribuzione degli individui ammalatisi (una o più volte) nell'anno, in relazione al numero complessivo di giornate di degenza imputabili a ciascuno di essi. Quelle Compagnie, che predisponessero in tal senso le loro rilevazioni statistiche, porterebbero un efficace contributo nel campo degli studi, che formano oggetto della presente nota.

LE ASSICURAZIONI E LA EVULUZIONE DELLA POLITICA ECONOMICA

JACOPO MAZZEI

Non sono un tecnico nè uno specialista di quistioni assicurative e non intendo perciò fare un analitico esame di esse, ma solo mettere in evidenza come esse siano state non soltanto uno dei principali mezzi, ma anche uno dei principali coefficienti di evoluzione della politica economica dello stato.

Questo fenomeno può essere considerato come una delle caratteristiche più interessanti e forse meno osservate della prima metà di questo nostro travagliato secolo.

*
* *

Ripensiamone alcune tappe :

Le assicurazioni sono stipulate e gestite in un primo tempo da imprese private, che le concludono con singoli liberamente eleggenti questa forma di contrattazione.

Col tempo le loro possibilità si moltiplicano: dalla eliminazione dell'alea del caso fortuito esse si avviano verso la previdenza dell'avvenire normale o probabilmente e periodicamente verificantesi; esse assumono con ciò, in alcuni loro settori, tutta una funzione lenitrice e distributrice, nel tempo e nella società di alcuni mali che affliggono sempre, depauperandoli e tormentandoli, una quota parte dei cittadini di un paese; esse divengono con ciò un poderoso strumento di eliminazione o di alleggerimento dei mali sociali.

Quella che, con frase forse antiquata ma efficacemente rias-

suntiva, si chiama soluzione del problema sociale può dividersi, empiricamente parlando, in due parti: eliminazione delle *punte*, chiamiamole così, di disagio e di povertà derivanti dalla incapacità di partecipare alla produzione (malattie, vecchiaia, disoccupazione ecc.); miglior distribuzione fra coloro che alla produzione collaborano attivamente. Il primo compito viene affidato, oltretutto alla collaborazione e alla solidarietà familiare (non si dimentichi questo secolare aspetto con speciale profondità sentito in Italia e con speciale consapevolezza tutelato dal fascismo) alle assicurazioni.

Da allora le assicurazioni, e più specialmente il settore che questo riguarda e al quale specificamente qui ci riferiamo, si avvicinano ed entrano nell'orbita della politica statale, divengono mezzi di politica statale. Troppo noto è il modo con cui questo avviene, nella organizzazione delle imprese e della tecnica, troppo noti i caratteri di obbligatorietà e di vario contratto delle così dette assicurazioni sociali perchè questo debba esser ripetuto (1). Qui vogliamo considerare vari aspetti delle conseguenze che ne derivano sugli indirizzi della politica economica nazionale.

La politica sociale trova nelle « assicurazioni sociali » un validissimo mezzo per i suoi programmi. Un settore del pauperismo, quello della vecchiaia (2) e delle malattie (3), viene dalle assicu-

(1) Mi richiamo per queste nozioni e per i dati statistici allo studio pubblicato l'anno decorso su questo annuario da LELLO GANGEMI; *Le assicurazioni nella politica economica e finanziaria corporativa*. « Atti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni », Roma, 1940-XVIII pag. 77 e seg.

(2) Come ognuno sa l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ha carattere obbligatorio e ad essa contribuiscono i lavoratori, l'imprenditore e lo stato. Chi voglia avere un sintetico ed efficace riassunto delle sue disposizioni in relazione alle disposizioni della carta del lavoro veda ARENA, *La carta del lavoro — Schema dell'ordine corporativo*, Milano, Hoepli, 1938 pag. 530.

(3) Obbligatoria è l'assicurazione contro la tubercolosi con tipiche disposizioni che estendono le sue provvidenze a tutte le persone della famiglia del lavoratore e le concretano non soltanto in corresponsioni monetarie, ma anche nel ricovero gratuito degli ammalati nei Sanatori. (Vedi ARENA, *op. cit.*, pag. 532). Anche contro varie malattie professionali l'assicurazione è obbligatoria: saturnismo, idroirismo, solfurismo, benzolismo, anchilostomiasi. ARENA, *op. cit.*, pag. 530.

razioni ridotto, nelle sue conseguenze economiche, un altro settore, quello della disoccupazione, viene pure lenito (1), e specialmente viene curata la disoccupazione per causa di maternità (2) mentre le assicurazioni contro gli infortuni tendono ad eliminare l'ingiustizia che abbandonava alla miseria l'operaio infortunato come si abbandona fra i ferrovicchi la macchina usata (3).

La profonda importanza sociale di tali assicurazioni porta alla imposizione obbligatoria da parte dello Stato con un preciso ed efficacissimo suo intervento progressivamente trasformante l'ambiente sociale. Essa porta anche, nella obbligatorietà, ad una caratteristica imposizione distributiva: lo Stato che non è mai intervenuto nel primo quarto del secolo in forma diretta (genericamente parlando) a fissare quantitativamente il salario e a fare perciò una politica distributiva fra datori di lavoro e lavoratori, interviene regolando le assicurazioni sociali obbligatorie ed il suo intervento distributivo può distinguersi in due parti: presso i datori di lavoro esso può considerarsi come una imposizione quantitativamente determinata, di aumento di salario, presso i lavoratori esso diviene imposizione di risparmiare con tecnica assicurativa l'aumento così percepito, imposizione, d'altra parte, di aggiungere a tale risparmio un'altra quota del salario già direttamente ottenuto.

Doppio intervento distributivo perciò: intervento di aumento di salario, intervento presso il lavoratore di distribuzione coatta fra il consumo e il risparmio.

Interventi ambedue necessari e caratteristici, perchè tutelano un tempo avvenire pel quale non sempre la previdenza del singolo sarebbe adeguatamente vigile. Il contrasto distributivo fra i singoli e le organizzazioni che li rappresentano si orienta naturalmente verso un aumento di salario immediatamente spen-

(1) Bisogna parlare di « lenimento » perchè come è noto l'indennità di disoccupazione è assai modesta e limitata a 120 giorni dell'anno quando siano state adempite specifiche condizioni. Vedi ARENA, *op. cit.*, pag. 531.

(2) V. ARENA, *op. cit.*, pag. 532.

(3) In applicazione integrale di tal criterio l'assicurazione è a carico esclusivo del datore di lavoro. ARENA, *op. cit.*, pag. 528.

dibile: lo Stato con una caratteristica sua funzione etico-sociale ed educativa si avvanza a tutelare l'avvenire che i singoli lascerebbero imprevidentemente portare inabilità e miseria.

Ogni politica distributiva ha una sua importanza e una sua giustificazione etica. Nel caso presente è soprattutto interessante vedere che tale funzione non si limita soltanto ad imporre una maggiore equità distributiva dei proventi dell'impresa, ma ad imporre una previdente astensione dal consumo attuale.

Quando poi al contributo delle due parti si aggiunga un contributo statale esso è indubbiamente motivato dal dovere etico della totalità dei cittadini di contribuire alla soluzione dei problemi distributivi sociali, dalla opportunità di politica economica, di conservare alle imprese dei costi tali che mantengano la loro capacità di concorrenza internazionale e capacità di vendita nazionale a prezzi accettabili dal consumatore.

È quindi tutto un problema di solidarietà nazionale attuale e nel tempo che, attraverso una valutazione statale imposta dalla legge, giustificata dall'etica, si pone e si risolve superando le valutazioni attualistiche e individualistiche della politica economica liberale di primo tempo.

Lo storico costaterà nel diffondersi di questa legislazione uno dei fattori più importanti di trasformazione ed elevazione sociale del secolo ventesimo, ma anche uno dei coefficienti meno palesi e più netti fra quelli che han portato lo Stato al primo piano della direzione economica distributiva nazionale.

Il Fascismo, come si sa, ha ampiamente seguito questa politica portando in vari settori, l'Italia, a delle vere posizioni di primato (1). Era naturale ed è caratteristico che il Fascismo

(1) Dice la XXVII Dichiarazione della Carta del lavoro:

« Lo Stato Fascista si propone:

- 1° il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;
- 2° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;
- 3° l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come l'avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;
- 4° il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

abbia seguito largamente, insieme con altre, questa via: lo portavano ad essa la sua visione nazionale del problema proiettato costruttivamente nel tempo, la sua impostazione familiare più che individuale di esso, la sua indifferenza al successo immediatamente evidente consapevolmente posposto alla solidità di una costruzione ascendente per l'avvenire.

*
* *

Ma un altro aspetto assume immediatamente importanza e gravità quando l'assicurazione a questo modo è diventata problema di politica economica e sociale: lo Stato, che così forza al risparmio, diviene normalmente responsabile della sicurezza di questo risparmio, della certezza dei vantaggi e della sua fruibilità futura. D'altra parte in quanto deve, con tecnica più o meno diretta, dare tale garanzia, egli si trova a controllare e, più o meno direttamente, a dirigere la gestione di grande parte del risparmio nazionale, gestione che infine, per il carattere di obbligatorietà è divenuta specialmente sicura ed offre speciali possibilità di profitto.

Quindi lo Stato provoca un tipo di risparmio nuovo costringendo i singoli attraverso le assicurazioni obbligatorie. Tale risparmio è forse, in parte, risparmio in più in quanto i singoli, coattamente portati ad esso, non per questo cessano il risparmio libero; è forse in parte risparmio spostato in quanto i singoli siano costretti per adempiere ai loro obblighi assicurativi a diminuire la loro quota di risparmio libero.

Sulle proporzioni dei due aspetti possono farsi varie induzioni; si potrebbe essere tentati di dire che la quota contributo dell'imprenditore può considerarsi come risparmio nuovo (ma occorre non dimenticare che essa è falciatura del profitto), si potrebbe essere tentati di dire che la quota contributo del lavoratore è, per lo meno in parte spostamento da una categoria di

5° l'adozione di forme speciali assicurative dotazioni per i giovani lavoratori ».

Per le sue realizzazioni vedi ARENA, *op. cit.*, pag. 527 e segg.

risparmio ad un'altra. Tutto questo avrebbe ed ha importanza se può concludere ad una indicazione precisa, non ne ha finchè rimane nel campo dell'ipotesi.

Ma sono invece subito evidenti talune importanti conseguenze che la politica economica di assicurazione obbligatoria porta :

A) in quanto essa provochi la formazione di una maggior quantità di risparmio, essa sposta le partite del bilancio dei singoli e quindi poi la distribuzione del reddito nazionale diminuendo la quota dedicata al consumo immediato, aumentando la quota dedicata all'avvenire ;

B) in quanto essa provochi la trasformazione di un possibile risparmio libero in risparmio assicurativo, essa muta in proporzione le caratteristiche del risparmio nazionale :

a) non più risparmio depositato a scadenza più o meno breve nonostante i vari vincoli che ad esso possono essere imposti, ritirabile e trasformabile in acquisto di capitale, in stabili investimenti secondo la libera iniziativa dei singoli risparmiatori, ma risparmio depositato e progressivamente accumulato a lunghissima inderogabile scadenza,

b) risparmio la cui disponibilità per l'investimento non è più in mano al singolo risparmiatore, ma all'impresa assicuratrice,

c) nè basta : non solo la disponibilità del risparmio resta a lunghissima scadenza in mano all'impresa dando ad essa tutta una speciale sicurezza di azione, ma essa può calcolare per lunghi anni sul risparmio futuro,

in quanto i singoli sono ad esso contrattualmente impegnati,

in quanto i singoli, se si tratta di assicurazione obbligatoria, sono ad esso legalmente obbligati.

Chi questi vari punti osservi si accorge che tutti quanti si traducono in una proiezione di sforzo dei lavoratori attuali verso il futuro, sforzo che, se è per loro previdenza, è altresì delega dell'organizzazione fruttifera di esso alle imprese assicuratrici, le quali per ciò fare si trovano poste in condizioni di speciale solidità e garanzia.

Ognun comprende perciò come questa politica assicurativa

sia, anche sotto questo aspetto, in speciale armonia con la politica fascista e con la politica di tutti quegli stati che, in un solido sforzo nazionale politico ed economico attuale, cercano di porre le basi della loro potenza e della loro prosperità avvenire.

* * *

Ognun comprende altresì che da tutto questo scaturisce

I. una speciale facilità di gestione e di profitto per le imprese assicuratrici che merita tutto il controllo dello Stato perchè sarebbe iniquo che esse si locupletassero su speciali possibilità derivanti da una legislazione sancita per altri scopi ed a loro indirettamente e inevitabilmente proficua,

II. una speciale responsabilità, perchè ancor più iniquo sarebbe che specialmente i risparmi coatti dallo stato imposti andassero perduti: donde una ancor più grave urgenza di controllo statale

III. una speciale importanza politica-economica delle imprese assicuratrici e quindi una speciale necessità del loro controllo

a) perchè esse si trovano ad avere in mano una larga parte del risparmio nazionale, con una potenza accentratrice, con una sicurezza di disponibilità che può dar loro enorme importanza nella vita nazionale

b) perchè esse si trovano a disporre di un risparmio alla cui gestione liberamente o coattamente (secondo il genere dell'assicurazione) i singoli hanno rinunciato, non rinunciando per certo però al più elementare loro desiderio e diritto morale, che esso sia adibito a funzioni non contrastanti con l'interesse collettivo e nazionale, e quindi anche di loro singoli, ma sia usato al servizio di esso.

Da questa triplice necessità di controllo evidentemente scaturisce il dovere dello Stato di intervenire e scaturiscono tutte quelle forme di assicurazione da parte dello Stato, di assicurazione da parte di enti parastatali, di assicurazione da parte di imprese libere, sempre controllate dallo Stato, diversamente disposte secondo i vari tipi di assicurazione che tutti conoscono, che noi non vogliamo analizzare ma delle quali tutte abbiamo

messo in evidenza la necessaria, se pur in grado diverso politicamente, economicamente, socialmente, e forse anche tecnicamente, convergenza attorno alla direzione dello Stato.

*
* *

Questa convergenza è il punto forse centrale e internazionalmente più generale di un fenomeno che in Italia specialmente, ha altre precise caratteristiche: il progressivo gravitare intorno allo Stato di tutto il risparmio nazionale, la progressiva manovra, direzione e regolamentazione da parte dello Stato, del risparmio nazionale:

gravita attorno allo Stato il risparmio assicurativo nel modo che abbiamo ora visto;

gravita attorno allo Stato il risparmio delle casse di risparmio controllato e orientato nel modo che tutti sanno, e gravita, per analoghe ragioni, quello delle banche;

gravita attorno allo Stato il risparmio liberamente orientantesi verso gli investimenti che, dopo non poche peripezie e molte disillusioni, è sempre più progressivamente e spontaneamente portato a richiedere, come condizione di preferenza per i suoi investimenti, un carattere statale o una garanzia statale o parastatale: donde la sempre più importante funzione dei vari I.R.I. I.M.I. ecc.

Di questo fenomeno tipicamente italiano e indiscutibilmente spontaneo molte spiegazioni possono darsi, ed interessante sarebbe la loro analisi; esse possono dividersi in due categorie: da un lato è una conseguenza della progressiva fiducia italiana nello Stato che, nel progressivo avvicinarsi della politica e dell'economia, lega la stabilità di questa alla stabilità e all'indirizzo dato da quella; d'altro lato è la mancanza nella vita economica italiana di organismi privati atti a dare al singolo investitore garanzie, o per la pluralità di investimenti dei quali essi si facciano intermediari, o per il controllo tecnicamente adeguato degli investimenti: penso agli investment-trusts anglosassoni la cui quasi completa mancanza fra noi ha spinto i piccoli investitori italiani prima a volgersi, non senza ingenuità, a inve-

stimenti di loro propria elezione, scelti in base a valutazioni che chiamerei di « opinione pubblica », poi, nelle non poche delusioni, a richiedere come condizione la diretta o indiretta assicurazione statale.

Daltra parte sempre più lo Stato guida, manovra direttamente o indirettamente, distribuisce il risparmio secondo i fini nazionali.

Chi ai dì nostri si meraviglia, semplicemente guardando al bilancio statale, che il Governo abbia così ampie possibilità costruttive per la trasformazione della vita economica nazionale e per il rapido potenziamento delle sue possibilità, non si è reso conto che non tanto sul bilancio statale esse si fondano quanto sulla funzione direttiva a scopi nazionali che in vari modi lo stato ha sul risparmio nazionale.

Trasformazione questa che non è stata fra le più appariscenti ma è certamente fra le più profonde operate della politica economica fascista.

Senza voler fare un ravvicinamento, nella profonda diversità dei fini, della dottrina e dei fatti, e tanto meno senza voler fare della letteratura economica, ma per dare, nel richiamo, evidenza al fenomeno si può per un momento ricordare il vecchio programma marxista di statizzazione dei capitale. Non è, in questo caso, lo si sottolinei bene, statizzazione del risparmio, ma direzione statale del risparmio e da essa derivano molte di quelle conseguenze che l'utopia marxista aspettava dal capitale statizzato pur restando vivi due coefficienti essenziali: lo stimolo dell'interesse individuale all'impresa, lo stimolo dell'interesse individuale al risparmio, fra i due lo Stato diviene sempre più intermediario responsabile da un lato, dirigente d'altro lato. È un fenomeno, lo ripeto, di importanza storicamente, politicamente, socialmente e internazionalmente fondamentale.

Storicamente, è in questo settore, la fine del capitalismo atomistico e del capitalismo indipendente dallo Stato progressivamente consolidantesi attraverso suoi organismi finanziari dallo Stato separati e indipendenti.

Politicamente è l'eliminazione della possibilità che tali organismi assumano una posizione d'indipendenza dallo Stato, di an-

tagonismo con lo Stato, di dominio organizzato a ricattatorio dello Stato, di collegamento internazionale contrario agli interessi statali.

Politicamente ancora, è la possibilità di discriminare fra le varie attività produttive, non lasciando il risparmio unicamente dirigersi disordinatamente verso gli interessi più alti e la sicurezza maggiore; è la possibilità di dirigerlo verso le produzioni nazionalmente importanti, o con intervento direttore, per quella parte in cui lo Stato è intermediario, o con azione indiretta dominando il mercato, garantendo la sicurezza e le remunerazioni per quella parte di risparmio che ancora tiene alla sua propria iniziativa. Nè si pensi in questo caso soltanto alle produzioni di guerra e a quelle autarchiche: si ricordino invece, per esempio, gli istituti federali di credito agrario che han permesso di superare la ritrosia del risparmio a orientarsi verso l'agricoltura, ritrosia tipica, inevitabile e individualisticamente logica nell'autentica politica economica liberale e che è (non abbastanza osservata) alla radice di molti fenomeni ottocenteschi, dalla decadenza dell'agricoltura inglese alla prevalenza delle minoranze industriali-bancarie in tutti i paesi.

Socialmente, è la possibilità nello Stato di imporre certe determinate provvidenze sociali, di subordinare ad esse e di dare per esse adeguato ausilio di risparmio: chi guardi gli eleganti villaggi per i lavoratori che molte grandi imprese costruiscono accosto ai loro stabilimenti si renderà facilmente conto che essi non potrebbero sorgere quando i risparmiatori potessero essere allontanati dalla constatazione del minor profitto o dei minori interessi che dalla loro costruzione deriva, dalla prospettiva di migliori remunerazioni offerte da altre imprese di tali costruzioni non preoccupate.

Internazionalmente invece il fenomeno dà luogo a tutta una impostazione unitaria delle produzioni, a tutta una distribuzione gerarchica di possibilità secondo l'interesse nazionale, a tutta una indipendenza dei legami e dai collegamenti stranieri.

Si può con sicurezza affermare che la nostra politica di autarchia non sarebbe stata possibile senza questo dominio orientatore statale sul risparmio nazionale.

* * *

In questo fenomeno di accentramento attorno allo Stato di potere di acquisto di capitali e di finanziamento di imprese, le assicurazioni, come fenomeno e coefficiente storico, come causa determinante e rendente possibile una politica economica e come strumento di essa, hanno un'importanza nettissima

a) come quantità: secondo quanto Lello Gangemi calcolava lo scorso anno su questo annuario il risparmio-previdenza è in Italia circa il 22,35 % della somma totale risultante da esso e dal risparmio bancario (1)

b) come gestione: è questo il risparmio dal punto di vista amministrativo più strettamente legato allo Stato o in forma nettamente monopolistica, facente capo all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, o in forma di controllo, per molti aspetti assai più stretto di quello esercitato sulle banche o sulle casse di risparmio, o infine attraverso alla limitazione della costituzione d'imprese (sì che il numero delle imprese assicuratrici diminuisce mentre crescono le assicurazioni, diminuendo al tempo stesso le spese di gestione, accentuandosi la facilità e sicurezza tecnica fondata sui grandi numeri, accentuandosi la possibilità di controllo e indirizzo statale) mentre alle sole imprese private rimane soltanto il settore dell'assicurazione danni che è quello

(1) Al 31 Dicembre 1937 risultava, in milioni di lire, la seguente consistenza di risparmio a tipo bancario:

Depositi fiduciari	L. 41.151,5
Depositi interbancari	» 1.170,6
	L. 39.890,9
Depositi nelle Casse Postali	» 25.519,6
	L. <u>65.550,5</u>

La consistenza delle riserve tecniche e patrimoniali e delle cauzioni alla fine del 1937 superava i 19 miliardi di lire. Cifra imponente che, costituendo anch'essa risparmio va aggiunta a quella bancaria e postale elevandone la consistenza a quella data, a circa 85 miliardi. Su questo totale la parte del risparmio-previdenza rappresenta il 22,35 %.

GANGEMI, *op. cit.*, pag. 83

nel quale il risparmio ha minori possibilità costruttive essendo circoscritto nel tempo per le limitazione delle riserve.

c) come caratteristiche del risparmio assicurativo che lo fanno specialmente idoneo agli scopi costruttivi statali: esso infatti è vincolato a lunghissima scadenza, e a graduale scadenza, dà luogo a forti riserve e genera spontaneamente un continuato riafflusso per la natura stessa del fatto sociale, per la obbligatorietà di legge in alcuni casi, per impegno contrattuale entro i limiti di ogni stipulazione, genera un crescente afflusso per lo sviluppo stesso del fenomeno assicurativo della programmata legislazione assicurativa della crescente popolazione.

Per di più, per tutto un primo periodo, quando una nuova forma di assicurazione viene introdotta tutto un tempo necessariamente decorre in cui i premi affluiscono, ma non ancora le indennità vengono pagate o adeguatamente pagate; quando poi d'altra parte l'assicurazione si è diffusa sul paese i premi annualmente pagati stanno di fronte insieme agli interessi dei precedenti investimenti in proporzione adeguatamente prevedibile alle indennità annualmente pagande, liberando largamente gli investimenti fatti dai rischi del ritiro che sono invece il terrore giustificatissimo di tutti gli istituti di credito immobilizzati.

È chiaro perciò che in nessun altro settore del risparmio quanto in questo lo Stato poteva trovare più idonei mezzi per le sue costruzioni a lunga scadenza di bonifiche, di industrie autarchiche, di porti, di comunicazioni, di messa in valore di terre di oltremare, di abitazioni operaie ecc.

Il secolo scorso e l'inizio di questo aveva posto i paesi giovani, anelanti a raggiungere i più sviluppati primi arrivati armonicamente fruanti di disponibilità ugualmente ampie per gli investimenti a lunga e a breve scadenza, di fronte a un problema grave e non sempre facilmente nè senza guai superabile. Si trattava di compiere i grandi impianti fissi industriali, le grandi costruzioni ferroviarie, le grandi messe in valore con largo aiuto di sussidi finanziari i quali, anticipati con varia tecnica dalle banche, provenivano da risparmi depositati a breve scadenza. La non adeguata disponibilità stabile e diretta di risparmio per gli

investimenti costruttivi, la scarsa esistenza ed efficienza di istituzioni di credito a lunga scadenza, le impellenti necessità e opportunità di sviluppo economico, spingevano a questo ricorso alle banche specialmente in Germania e in Italia dando speciali e note caratteristiche alla politica bancaria di questi due paesi e concludendo assai spesso ai rischi dell'immobilizzo.

Adesso, il crescere della proporzione del risparmio assicurativo rispetto al risparmio bancario ha avuto ed ha tutta una forza di risanamento di tale situazione, forza che ha anche largamente contribuito a render possibile quella netta redistribuzione di compiti secondo la scadenza degli investimenti imposta dallo Stato fascista alle varie istituzioni di credito. Si potrebbe anzi dire che il risparmio assicurativo porta in questo campo, rispetto al risparmio bancario, un vero capovolgimento di situazione: non solo esso non è ritirabile se non a lunga scadenza, ma esso è nettamente, e per buona parte con obbligatorietà legale e contrattuale, prevedibile per il futuro, sì che non solo non c'è da temere il suo inopinato recesso, ma può anzi con sicurezza prevedersi il suo ulteriore afflusso.

*
* *

Si intravede così tutto un altro aspetto dell'economia nuova e della politica economica nuova cui le assicurazioni largamente contribuiscono:

Caratteristica dell'economia ottocentesca fu lo sviluppo dei profitti aleatoriamente e liberamente nascenti dalla intelligente iniziativa e libertà dell'imprenditore: concorrenza, libertà, rischio, profitto e quindi instabilità, oscillazione attorno al mai stabile punto di equilibrio fra profitti che vorrebbero alzare e prezzi che devono abbassare, e quindi possibile alternativa fra alti guadagni degli imprenditori e loro fallimento, e quindi continuo e spesso proporzionale accoppiamento fra profitto e rischio, possono dirsi le più tipiche linee della economia ottocentesca.

Caratteristiche dell'economia nascente sono la consolidazione della sicurezza economica sotto l'aspetto nazionale e sotto quello individuale, la tendenza a preferire questa all'aleatorio, se pur

temporaneamente alto, oscillar del profitto: regolamentazione, collegamento unitario, intervento statale con orientamento della produzione valutante i fini nazionali, intervento statale per impedire gli abusi del monopolio e tutelare i prezzi, sicurezza di proventi appoggiata sul ripiegamento nazionale delle vendite e quindi sulla preventiva nozione, nella organizzazione unitaria, dei bisogni del mercato, sulla sicurezza di esso garantita dallo stato direttamente come acquirente o indirettamente come regolatore del traffico internazionale, sono le più tipiche linee della economia nostra.

In questa crescente sicurezza nazionalmente organizzata, le assicurazioni hanno avuto e hanno una funzione importantissima:

esse sono, nella loro natura e nel loro scopo stesso, costruttrici di sicurezza socialmente organizzata per gli assicurati;

sono, nella natura del risparmio in esse investito e nella sua prevedibilità, costruttrici di sicurezza per le imprese da esse finanziate;

sono nel loro passaggio di intermediazione attraverso lo Stato, strumenti del suo intervento organizzatore e regolamentatore della sicurezza;

sono, nello spostamento stesso che esse provocano della proporzione reciproca del risparmio assicurativo rispetto al risparmio bancario, costruttrici di sicurezza maggiore alla vita nazionale.

* * *

Altre assicurazioni direttamente influenzanti la politica economica sono le assicurazioni dei crediti all'esportazione. Si sa come tale assicurazione sia stata iniziata in Italia nel 1928 e come essa si sia progressivamente evoluta verso la garanzia statale (1). Anche qui noi non vogliamo indicarne la tecnica, ma l'influenza sulla politica economica:

(1) GANGEMI, *op. cit.*, pag. 85.

« L'assicurazione dei crediti all'esportazione » in Quaderni dell'Associazione fra le Società italiane per azioni VI, VII.

Essa non è piccola :

a) ha dato nuova forza agli stati finanziariamente più ricchi, aventi perciò più larghe possibilità di assicurazione e di garanzia : in certo senso l'assicurazione o la garanzia funziona come un premio all'esportazione eliminando l'onere e il rischio di certe perdite, esso perciò rende l'esportazione meno rischiosa, può renderla più economica, rende di conseguenza più audaci gli esportatori ;

b) ciò posto, tale assicurazione è un mezzo di politica economica in quanto è spinta all'esportazione ed è di conseguenza coefficiente all'equilibrio della bilancia dei conti internazionali ecc.

c) è un mezzo di politica economica che, pur avendo azione analoga a quella del premio all'esportazione, non ricade sotto le sanzioni contro i premi all'esportazione sancite da molti stati, per esempio dagli Stati Uniti ; e niente esclude che attraverso abili computi di premi, di rimborsi, di partecipazioni, nelle pieghe della assicurazione possa anche imboscarsi un premio all'esportazione ;

d) può essere un mezzo efficacissimo per favorire l'esportazione di certe merci considerata statalmente opportuna, scoraggiare quella di altre, considerata inopportuna : basta accordare l'assicurazione ad alcune, negarla ad altre ;

e) può esser mezzo per appoggiare la penetrazione economica in paesi considerati specialmente interessanti o per scoraggiarla per ragioni politiche : si pensi alle speciali garanzie ed assicurazioni concesse da taluni stati per l'esportazione in Russia oppure da altri stati (per un certo periodo l'Inghilterra) specificamente negate per tale esportazione.

f) può essere con ciò mezzo di politica economica differenziale a favore di un paese a danno di un altro, e poichè non soltanto, ai dì nostri, secondo la legge generica, le esportazioni sono pagate dalle importazioni, ma spesso esplicitamente sono le une alle altre legate attraverso gli scambi compensati e le ben note loro forme tecniche, può essere indirettamente anche una forma di aiuto od ostacolo alle esportazioni di altri paesi.

Nell'uno e nell'altro aspetto, la assicurazione all'esportazione può divenire così un modo per eludere incontrollatamente e incontrollabilmente, e senza violare la lettera della stipulazione, la clausola della nazione più favorita. In altri tempi, quando questa clausola aveva nelle stipulazioni internazionali un'importanza maggiore di quella che attualmente non abbia, io misi insieme un lungo elenco dei modi coi quali si facevano ad essa evasioni o si ponevano ad essa eccezioni (1). A quell'elenco può oggi essere aggiunto anche questo mezzo.

*
* *

La guerra moltiplica i rischi e rende perciò urgenti le assicurazioni, dà ad esse tutto un carattere di necessità politica e di politica economica superiore a qualsiasi calcolo di probabilità. Caratteristico in tal senso il campo delle assicurazioni navali nel quale, dietro alla società assicuratrici sempre più direttamente appare lo Stato, apparentemente riassicurante attraverso organismi a lui legati e praticamente sussidiante. Nella passata guerra il sussidio statale per navi requisite perdute veniva pagato separatamente dalla stipulazione e veniva esplicitamente vincolato per la metà al riacquisto all'estero o alla ricostruzione; adesso la Unione Italiana di Riassicurazione assume per conto e nell'interesse dello Stato la copertura dei rischi di guerra della navigazione marittima e aerea.

Anche qui non è il caso di esaminare le forme adottate dalle varie legislazioni (2) ma di constatare che la guerra fa della assicurazione in certi rami uno strumento di politica economica così importante che lo Stato sempre più affiora dietro e al di là del calcolo di probabilità a garantire, pur sotto il velo del rias-

(1) J. MAZZEI, *Le evasioni e le eccezioni alla clausola della Nazione più favorita* Volume della Università Cattolica in onore di G. Tonicolo, Milano, Vita e Pensiero, 1926.

(2) Vedile esposte in A. PIRELLI, *Economia e guerra*, Vol. II^o, pagg. 219 e segg. Milano, I. S. P. I., 1940-XVIII.

sicuratore i risarcimenti, a incoraggiare con ciò le ricostruzioni e la continuazione dello sforzo.

Così assicuratore e stato, sicurezza dell'impresa e sicurezza nazionale progressivamente si avvicinano, talvolta coincidono, idealmente sempre coincidono.

Tendono specialmente a coincidere durante la guerra per ragioni tecniche e di politica economica, per ragioni storiche di vita, di costruzione e di sicurezza nazionale.



L'ASSICURAZIONE SULLA VITA NEL LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI DEL NUOVO CODICE CIVILE

MARIO GHERSI

Mentre con l'emanazione del Libro delle Obbligazioni del nuovo Codice Civile (che regola, come è noto, anche i rapporti giuridici commerciali) è stato compiuto un ulteriore, decisivo passo nella riforma legislativa dei codici verso la sua definitiva attuazione (1), può apparire interessante ed utile, ad un tempo, esaminare in qual modo le principali questioni controverse dell'assicurazione sulla vita, determinate dall'insufficienza e dalla deficienza delle norme del codice di commercio in vigore, siano state affrontate e risolte dalle nuove disposizioni.

In via preliminare è da osservare che ben più numerose sarebbero state le questioni controverse nel ramo vita, qualora alle manchevolezze del codice non avesse supplito la prassi contrattuale: infatti le condizioni di polizza, dovendo, giusta gli artt. 19 e 21 del R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966 sull'esercizio delle assicurazioni private, essere approvate dal Ministero delle Corporazioni, risultano in definitiva redatte con criterio uniforme, al quale ha contribuito anche la funzione equilibratrice esercitata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Tuttavia le dispute dottrinali e le pronunce giurisprudenziali, non certo univoche, di questi ultimi tempi, avevano dimostrato come, per molte questioni, si imponesse la necessità di una regolamentazione giuridica.

(1) Il Libro delle Obbligazioni entrerà in vigore il 21 aprile 1942-XX.



Faremo pertanto un raffronto tra le disposizioni, relative al contratto di assicurazione sulla vita del nuovo Libro delle Obligazioni e quelle del vigente codice di commercio, per porre nel dovuto rilievo le norme, che il legislatore ha adottato per eliminare controversie di soluzione ancor dubbia, e per disciplinare la pratica già formata.

I.

L'art. 449 del vigente cod. comm. stabilisce che l'assicurazione contratta sulla vita di un terzo è nulla se il contraente non abbia interesse all'esistenza di questo.

La giurisprudenza ha ritenuto che non è necessario in ogni caso un interesse di natura strettamente economica, come nel caso di assicurazione della vita del proprio debitore, ma che anche un interesse solamente morale ed affettivo è sufficiente a giustificare la stipulazione (1): perciò non soltanto un vincolo di parentela può legittimare la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita altrui, ma, ad esempio, anche la semplice convivenza, senza alcun vincolo matrimoniale, poichè il vizio di immoralità di un tale rapporto è estrinseco al negozio assicurativo, che non ne rimane inficiato (2).

Ma questa lata interpretazione ha reso praticamente inefficiente la sanzione di nullità, prevista nell'art. 449, per il caso di mancanza di interesse.

Ora l'art. 759 del libro delle obbligazioni, in analogia a quanto disposto in alcune leggi straniere, richiede il consenso del terzo sulla cui vita è contratta l'assicurazione e aggiunge che tale consenso deve essere provato per iscritto.

In via preliminare si può rilevare che la forma, con cui è redatta questa norma, può indurre l'interprete a ritenere che il contratto è valido anche se il terzo ha consentito verbalmente

(1) Cfr. App. Milano 2 marzo 1937 in *Assicurazioni*, 1937, II, 433.

(2) Cfr. Trib. Bologna 16 febbraio 1933 in *Rep. Foro It.*, voce *Assicurazione (contratto di)*, nn. 93-94.

ed ha rilasciato, soltanto in un secondo tempo, la dichiarazione scritta al contraente.

Non si è ritenuto opportuno ripetere la norma, che imponesse al contraente un interesse alla vita dell'assicurato, o specificare la natura di questo interesse, poichè le difficoltà, che sarebbero derivate all'assicuratore per il raggiungimento della prova della esistenza e della liceità di tale interesse, avrebbero reso praticamente nulla la facoltà di concludere contratti sulla vita di un terzo; quindi sarebbe stata resa impossibile anche la stipulazione di contratti dettati da solo spirito di liberalità.

Peraltro il legislatore ha posto a favore dell'assicuratore una tutela contro speculazioni illecite, disponendo con l'art. 740 che l'assicuratore stesso non risponde dei sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente.

II.

Le influenze, che le dichiarazioni false, erronee o reticenti hanno sul contratto di assicurazione, sono regolate dal codice vigente con una norma che, a parte gli altri suoi difetti, è stata criticata per la sua rigidità. Infatti per l'art. 429 del cod. di comm. le inesatte dichiarazioni del contraente possono essere causa di nullità tanto nel caso che esse siano false o consapevolmente reticenti, quanto nel caso che siano soltanto erronee: la malafede è più rigorosamente trattata, solo in quanto da essa deriva il diritto per l'assicuratore di esigere i premi scaduti.

L'applicazione dell'art. 429, che, in linea di massima, riguarda i principî generali dell'assicurazione, ha dato luogo a importanti questioni pure nel nostro campo.

Le compagnie, per valutare il rischio nella sua reale entità, si valgono ordinariamente dell'opera consultiva dei medici, i quali, verificando lo stato di salute dell'assicurando, forniscono gli elementi essenziali di valutazione e di apprezzamento del rischio, per modo che il premio viene ad esser commisurato, oltrechè all'età, alle previsioni di probabilità di vita dell'assicurando stesso.

La collaborazione del medico è quindi di esclusiva utilità dell'assicuratore, e non esonera in alcun modo l'assicurato dall'obbligo di essere veritiero nelle risposte al questionario, sottopostogli dall'assicuratore.

La giurisprudenza, orientata da questi principî, ha affermato (1) che questi può ben eccepire la reticenza dell'assicurato, nonostante che il medico per negligenza o per imperizia non abbia rilevato il suo vero stato di salute.

Il libro delle obbligazioni, a questo riguardo, non ha introdotto, fra le norme particolari dell'assicurazione vita, una formula chiarificatrice: invece ha regolato, nella parte che riflette i principî generali dell'assicurazione (artt. 732. 733), le conseguenze delle dichiarazioni erronee o reticenti rese dall'assicurato, lasciando così all'interprete di determinare, nelle contestazioni derivanti da contratti di assicurazione vita, la natura giuridica dell'opera del medico e di stabilire se le dichiarazioni fatte al medico si intendono fatte all'assicuratore e se questi, nel rilascio del consenso, è vincolato dal suo giudizio.

Come è noto, con una particolare clausola detta *patto di incontestabilità*, gli assicuratori rinunciano ad avvalersi, dopo un certo periodo dall'emissione della polizza, del disposto dell'articolo 429 del vigente codice di commercio (che commina la nullità del contratto in caso di dichiarazioni erronee, false o reticenti), riservandosene il ricorso, anche oltre il termine, soltanto nelle più gravi forme di inganno contrattuale: tale clausola è stata e continua ad essere oggetto di numerose controversie.

Poichè il decorso del tempo ha una importanza modificatrice dei rapporti giuridici, giova esaminare quale conseguenza abbia la morte dell'assicurato, verificatasi prima del decorso del termine previsto nel patto di incontestabilità.

Il Supremo Collegio (2) e parte della giurisprudenza di merito (3) hanno ritenuto la clausola di incontestabilità applicabile

(1) Cfr. App. Milano 16 giugno 1939 in *Assicurazioni*, 1939, mass. n. 106.

(2) Cass. 3 agosto 1935 in *Assicurazioni*, 1936, II, 14.

(3) App. Firenze 4 giugno 1929 in *Riv. dir. comm.*, 1929, II, 417; App. Milano 22 gennaio 1936 in *Assicurazioni*, 1936, II, 288.

anche in questo caso e necessario quindi che l'assicuratore, per salvarsi dalla decadenza, proponga la sua azione entro il termine previsto dalla clausola. Questa interpretazione viene ad infirmare la funzione essenziale del patto di incontestabilità, che è appunto quella di concedere all'assicuratore la possibilità di controllare la bontà del rischio assunto, e di eccepire, soltanto entro i rigorosi limiti del termine, la validità del consenso prestato nella supposizione che il contratto debba protrarsi nel tempo, oltre la scadenza del termine stesso.

La clausola cessa perciò di operare nella ipotesi prevista.

Sarebbe stato dunque necessario chiarire questo significato della clausola di incontestabilità ed eliminare i dubbi sorti con il detto orientamento giurisprudenziale: orbene se il libro delle obbligazioni nulla ha statuito su la questione particolare, ha tuttavia fornito, in modo sia pur indiretto, gli elementi per una soluzione, prescrivendo, al secondo comma dell'art. 732, che l'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non comunica al contraente la propria determinazione.

Degna di particolare menzione è la questione circa l'interpretazione di quelle clausole, che ammettono la contestabilità del contratto, che consentono cioè all'assicuratore di esercitare l'azione di annullamento per vizio del consenso, anche oltre il termine previsto dal patto di incontestabilità, nei casi di « dolo » come si esprimono alcune clausole, « di malafede », o di « frode ed inganno » come aggiungono altre.

La dottrina prevalente (1) nella supposizione che, con tali espressioni, gli assicuratori abbiano voluto porre un limite alla clausola di incontestabilità, ritiene non applicabile la clausola stessa ogni qualvolta gli assicurati abbiano avuto la conoscenza

(1) Cfr. GIUDICE, *L'art. 429 cod. comm. e un patto di polizza di assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, II, 187; LORDI, *Le dichiarazioni false nell'assicurazione sulla vita*, *ibid.*, 1928, I, 465; DONATI, *Sulla interpretazione delle clausole di incontestabilità inserite nelle polizze di assicurazione sulla vita*, in *Foro It.*, 1933, I, 554; ID., *Reticenza e buona fede nell'assicurato*, *ibid.*, 1934, I, 251.

della inesattezza delle proprie dichiarazioni. Invece la Corte di Cassazione (1) e le Corti di merito (2), con interpretazione sfavorevole agli assicuratori, hanno ritenuto che, con le dette espressioni, si siano volute escludere dagli effetti della clausola di incontestabilità soltanto quei casi, in cui l'assicuratore sia stato indotto a rilasciare il suo consenso da raggiri o artifici fraudolenti, messi in essere dall'assicurato.

Ora se si pon mente che funzione essenziale della clausola in esame è, da un lato, quella di evitare le conseguenze delle inesatte e incomplete dichiarazioni, rese dall'assicurato, e, dall'altro, quella di permettere agli assicuratori di eccepire il vizio del loro consenso, per errata valutazione del rischio, contro coloro che vogliano trarli in inganno circa le loro condizioni di salute, si deve riconoscere che detta clausola dovrebbe sanare soltanto gli effetti di quelle reticenze e dichiarazioni erronee fatte in buona fede, senza l'animo di falsare nell'assicuratore il giusto apprezzamento del rischio.

Si sentiva quindi l'esigenza dell'emanazione di una norma che, pur riconoscendo la piena validità della clausola d'incontestabilità, consentisse di impugnare, anche oltre il termine, le dichiarazioni dell'assicurato, quando l'assicuratore potesse provare che tali dichiarazioni erano state fatte con l'intenzione di trarlo in inganno.

Ma il legislatore non ha ritenuto opportuno lasciare al solo regolamento della clausola contrattuale uno dei punti più delicati ed importanti dei rapporti di assicurazione ed ha perciò riformato nei suoi criteri essenziali la norma dell'art. 429 (cfr. artt. 732 e 733). Degna di particolare rilievo è soprattutto, nelle nuove disposizioni, la diversità con cui sono regolate le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze, a seconda che vengano rese con o senza dolo o colpa grave, stabi-

(1) Cfr., Cass. 30 novembre 1937 in *Assicurazioni*, 1938, II, 233; Cass. 31 luglio 1939, *ibid.*, 1939, mass. n. 99; Cass. 23 giugno 1939, *ibid.*, 1940, II, 65.

(2) Cfr. App. Napoli 19 luglio 1933 in *Assicurazioni*, 1934, II, 16; App. Milano 16 giugno 1939, *ibidem.*, 1939, mass. n. 106; App. Milano 28 giugno 1938, *ibid.*, 1939 mass. n. 12.

lendosi per il primo caso la sanzione dell'annullamento del contratto, e per il secondo caso il diritto per l'assicuratore di recedere dal contratto stesso, o di ridurre, in determinate circostanze, la somma assicurata a quella corrispondente al premio che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

III.

L'art. 450 del vigente cod. comm., che esclude l'obbligazione dell'assicuratore nella sola ipotesi di suicidio volontario dell'assicurato, ha dato luogo a discussioni non meno gravi e numerose.

Infatti allorchè le condizioni di polizza non adottino una particolare disciplina della materia e lascino che la stessa sia regolata dal codice di commercio, la giurisprudenza si è dimostrata favorevole agli interessi dei beneficiarii, affermando che deve ritenersi involontario anche il suicidio di colui, che, per uno stato di forte perturbazione mentale, non riesce a sottrarsi, pur avendo la consapevolezza dell'atto fatale.

Alcune imprese assicuratrici, operando una distinzione di dubbia efficacia giuridica tra volontarietà e coscienza dell'atto, hanno ritenuto di arrecare una interpretazione chiarificatrice alla terminologia dell'art. 450, escludendo il rischio del *suicidio cosciente*.

La giurisprudenza tuttavia non ha abbandonato la sua tesi e ha dichiarato (1) incosciente il suicidio commesso in uno stato morboso di depressione psicologica, che abbia tolto all'assicurato la facoltà di valutare gli effetti del suo gesto. L'effetto pratico di questa tendenza era in realtà quello di far rimanere privo di garanzia assicurativa il solo suicidio doloso, cioè il suicidio attuato al solo fine di far pervenire la somma assicurata al beneficiario.

(1) Cfr. Cass. 5 luglio 1933 in *Assicurazioni*, 1934, II, 1; App. Roma 19 luglio 1932 in *Giurisprudenza It.*, 1932, I, 1, 525.

Pertanto alcune compagnie, per difendersi dalle assicurazioni predeterminate da scopo suicida e per evitare la possibilità di delicate controversie interpretative sulla volontarietà o meno del suicidio, hanno assicurato il rischio di ogni suicidio, senza alcuna distinzione, escludendo però dalla garanzia un primo periodo dopo l'emissione della polizza, stabilendo, cioè, che l'assicuratore non è obbligato al pagamento della somma assicurata se il suicidio, di qualunque specie esso sia, si verifica entro tale periodo.

A questo punto non possiamo omettere di ricordare le controversie cui ha dato origine una clausola, che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni inseriva nelle proprie polizze, e stilata nel modo che segue: « qualora il decesso sia determinato da suicidio, il contratto deve essere stato in vigore da almeno sei mesi ».

Si è molto discusso sull'interpretazione da darsi a detta clausola, cioè se con essa si intendeva aver riguardo al periodo iniziale di vigore del contratto o anche al periodo posteriore ad un'eventuale riattivazione del contratto stesso, e quindi se l'assicuratore era obbligato al pagamento della somma assicurata qualora il suicidio si fosse verificato quando il contratto era in corso di esecuzione ininterrottamente da almeno sei mesi, o se invece era sufficiente che detto periodo fosse comunque decorso dal momento iniziale della conclusione del contratto.

Dottrina (1) e giurisprudenza (2) hanno giustamente affermato la validità della prima tesi, sostenuta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nella considerazione che se fosse stata richiesta soltanto una decorrenza a partire dalla conclusione del contratto, la salvaguardia per evitare il dolo non avrebbe agito che a metà:

(1) Cfr. DE GREGORIO, *Le clausole di polizza di pagamento della somma assicurata in caso di suicidio*, in *Assicurazioni*, 1934, II, 340; DONATI, *Sull'art. 1 delle condizioni generali di polizza dell'I.N.A.*, in *Assicurazioni*, 1935, II, 228; SALANDRA, *Interpretazione del patto di polizza relativo alla interruzione del contratto agli effetti della sopportazione del rischio suicidio*, *ibid.*, 1936, II, 282.

(2) Cfr. App. Roma 18 luglio 1935, in *Assicurazioni*, 1936, II, 21; Cass. 13 marzo 1936 e 12 maggio 1936, *ibid.*, 1936, II, 281; Cass. 30 novembre 1937, *ibid.*, 1939, II, 61; Cass. 17 maggio 1939, *ibid.*, 1940, II, 28.

perchè avrebbe evitato la conclusione del contratto con intenzioni suicide, ma non la riattivazione con la stessa finalità.

Ad evitare dubbi e possibilità di liti per l'avvenire questa soluzione meritava di essere definitivamente sanzionata. Il legislatore infatti con l'art. 767 ha eliminato le principali questioni esistenti, stabilendo che, salvo patto contrario, l'assicuratore non è tenuto al pagamento nel caso di suicidio avvenuto prima che siano compiuti due anni dalla stipulazione del contratto o dal momento in cui cessa la sospensione del contratto stesso, senza distinguere tra le varie cause che hanno determinato il suicidio.

IV.

Come è noto, le polizze di assicurazione a vita intera o pagabili dopo un certo numero di anni (ad esclusione, s'intende, delle temporanee) riconoscono al contraente i diritti di riduzione della somma assicurata in caso di cessazione di pagamento dei premi dopo tre anni, e quello di riscatto. Tali diritti dovevano essere legislativamente (1) riconosciuti e disciplinati. A tale imprescindibile esigenza ha provveduto il libro delle obbligazioni stabilendo con l'art. 765 che le polizze di assicurazione debbono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.

Sarebbe stato pure bene eliminare l'incertezza, che ancora esiste sulla natura giuridica del negozio di riscatto (2), e stabilire quindi se sia necessario per il suo perfezionamento l'adesione dell'assicuratore o se è invece sufficiente la dichiarazione unilaterale di volontà del contraente. Ma il nostro legislatore,

(1) Essi non erano tuttavia privi di alcun accenno legislativo: già per l'articolo 19 n. 6 R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966 l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni vita è concessa, fra l'altro, previo esame da parte del Ministero delle Corporazioni, delle condizioni di riduzione e di riscatto.

(2) Cfr. App. Napoli 22 maggio 1939, in *Assicurazioni*, 1939, mass. n. 101.

forse a causa delle non lievi difficoltà di carattere dogmatico che la soluzione del problema presenta, ha preferito non prendere posizione su questo punto, lasciando all'interprete di determinare il momento in cui si perfeziona il riscatto, in base alla formulazione delle condizioni di polizza, per le quali (secondo le clausole comunemente usate) il riscatto, potendosi ritenere un potere concesso al contraente, dovrebbe intendersi operativo non appena la dichiarazione di volontà da questi espressa è giunta a notizia dell'assicuratore.

Poichè la polizza di assicurazione sulla vita, incrementata di anno in anno con il pagamento dei premi, costituisce un valore patrimoniale, si potrebbe essere indotti a riconoscere al curatore, in caso di fallimento del contraente, il diritto di riscattarla in determinati casi (ad esclusione sempre di quelli in cui il contratto sia stato stipulato a favore di terzi).

Questa soluzione era stata infatti adottata dall'art. 856 (II capv.) del progetto ministeriale 1940 del Codice di Commercio (1), che era del seguente tenore « se si tratta di assicurazione per il caso di vita o mista, il curatore del fallimento dell'assicurato ha anche il diritto di riscattare la polizza o di cederla, salvo che si tratti di assicurazione a vantaggio di terzi, nel qual caso si osservano per quanto riguarda i versamenti fatti, le disposizioni del codice civile relative alla revocazione degli atti in frode dei creditori ».

Se si considera invece, come facciamo noi, che il principio, riconfermato nell'art. 763 del nuovo Libro delle Obligazioni — per cui è fatto divieto di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario — ha carattere generale e deve quindi applicarsi anche alla particolare procedura esecutiva collettiva fallimentare, è più equo e logico ritenere che sia inibito al curatore di esercitare il riscatto in luogo del contraente.

(1) Cfr. Progetto Ministeriale 1940 del Codice di Commercio, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1940.

V.

La designazione di un beneficiario, a favore del quale deve essere pagata la somma assicurata, è stata pure motivo di varie e complesse questioni.

Data la varietà delle espressioni, che si possono usare, è importante decidere quando il beneficiario possa dirsi sufficientemente designato, sicchè la somma assicurata spetti a lui *jure proprio*, anzichè agli eredi in tale loro qualità, cioè *jure hereditario*. A questo riguardo la migliore dottrina e la unanime giurisprudenza (1) hanno affermato che non è necessario che il beneficiario sia determinato nel contratto di assicurazione con l'indicazione specifica delle sue generalità, ma che invece è sufficiente che possa venire determinato in base alle indicazioni contenute nella polizza al momento della morte dell'assicurato.

Seguendo tale esatto indirizzo l'art. 760 del libro delle obbligazioni conserva alla designazione del beneficiario tutta la sua efficacia anche se il beneficiario sia genericamente determinato (es. i miei figli, i miei eredi legittimi, ... ecc.).

Quanto alla forma della designazione si stabilisce che essa può essere fatta, oltre che nel contratto di assicurazione, anche con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento. Ci si può chiedere se debba ritenersi valida la designazione comunicata al nuovo beneficiario. Siamo inclini a credere di no, perchè il secondo comma dell'art. 760 equipara a designazione del beneficiario l'attribuzione nel testamento ad una determinata persona della somma assicurata: perciò si esclude che all'infuori delle forme tassativamente indicate dall'art. 760 vi possa essere designazione di nuovo beneficiario.

In merito al problema relativo alla revocazione del beneficio, il legislatore ha codificato quanto in pratica già avviene, riconoscendo con l'art. 761, in conformità ai principî generali e alla

(1) Cfr. App. Milano 28 febbraio 1933, in *Foro It.*, 1933, I, 1547; App. Firenze 18 aprile 1933, in *Rep. Foro It.*, 1933, voce *Assicurazione (contratto di)*, nn. 91, 92; Cass. 27 luglio 1932, in *Foro it.*, 1932, I, 1447.

struttura giuridica dell'assicurazione a favore di terzi, che la designazione del beneficiario è essenzialmente revocabile, per modo che il designato non può impedire la revoca con una sua dichiarazione di accettazione del beneficio.

Tuttavia (nell'eventualità che il beneficio possa rispondere non a ragione di liberalità, ma all'esecuzione di un obbligo assunto) lo stesso art. 761 stabilisce che se il contraente si è obbligato nei confronti del beneficiario a non revocare il beneficio, la revoca non è più possibile dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di volerne profittare, e che queste dichiarazioni devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Come è noto, questo rafforzamento della posizione del beneficiario è già attuato in pratica dalle Compagnie che, nonostante la contrarietà della dottrina, ritengono acquisito in modo definitivo il diritto del beneficiario, qualora la dichiarazione di irrevocabilità della designazione, con l'accettazione del beneficiario, sia comunicata espressamente all'assicuratore.

Sono invece rimaste senza alcun indirizzo legislativo due questioni giuridiche, sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono mostrate divise.

Poichè la designazione del terzo quale beneficiario è in sostanza, quasi sempre, un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, si è discusso se debbano valere nei suoi riguardi le limitazioni imposte dalla legge alla capacità di disporre o di ricevere per testamento.

Sarebbe stato quindi utile determinare espressamente, con una norma, l'ambito di validità della designazione del beneficiario, in rapporto alle menzionate disposizioni.

La situazione giuridica del terzo beneficiario è netta e precisa fin dal momento della sua designazione nel contratto: il beneficiario cioè acquista un diritto proprio e indipendente alla prestazione dell'assicuratore. I dubbi sorgono invece quando si tratta di determinare il momento in cui il beneficiario acquista questo diritto; a seconda del punto di vista adottato, si ha logicamente una diversa soluzione; così se si ritiene che l'acquisto del diritto retroagisca sino al momento della conclusione del contratto e

della designazione del terzo, con la morte anteriore del terzo beneficiario il diritto alla somma assicurata si trasmetterà ai suoi eredi. Se si ritiene invece che il diritto si acquisti solo al momento del verificarsi dell'evento di assicurazione, cioè alla morte dell'assicurato, in caso di premorienza del beneficiario il diritto alla somma assicurata non passerà ai suoi eredi, ma costituirà sempre un elemento del patrimonio ereditario dello stipulante stesso.

La dottrina dominante e la giurisprudenza sono giustamente orientate verso la prima delle due tesi esposte, ma sarebbe stato comunque augurabile un esplicito intervento legislativo.

VI.

Dal carattere autonomo del diritto del beneficiario discende logicamente l'inaammissibilità per i creditori o gli eredi del contraente di intentare sulla somma assicurata, rispettivamente, azioni cautelari o esecutive e azioni di riduzione o collazione.

Il principio dell'impignorabilità della somma assicurata (che costituisce una delle maggiori ragioni della diffusione dell'assicurazione vita), sancito appunto nell'art. 453 del vigente cod. comm., è stato, come è noto, confermato dall'art. 5 del R. D. L. 29 aprile 1923, che così dispone: « le somme dovute agli aventi diritto per effetto di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 cod. comm. ».

La dizione legislativa concepita in termini molto ampi (« aventi diritto ») aveva autorizzato l'interprete a ritenere che i creditori del contraente non avrebbero potuto intentare le loro azioni esecutive o cautelari non solo nei confronti del terzo beneficiario, ma nemmeno nei confronti del contraente stesso, che avesse stipulato a proprio favore (1).

Ora il legislatore, con una norma molto felice, è intervenuto a fugare ogni dubbio stabilendo (art. 763) che « le somme do-

(1) Cfr. App. Brescia 2 ottobre 1935, in *Assicurazioni*, 1936, II, 302.

vute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare » e mantenendo per il resto la norma dell'attuale art. 453, che fa salve, quanto ai premi pagati, le disposizioni di legge relative alla revocazione degli atti in pregiudizio (1) dei creditori e alla collazione e riduzione nelle successioni.

Al termine di questa breve rassegna possiamo riconoscere che il legislatore fascista, pur tra lievi, inevitabili mende, ha saputo conciliare con notevole spirito di modernità i voti della scienza con le esigenze insopprimibili e benefiche della prassi quotidiana.

(1) È opportuno rilevare come il termine « frode » dell'art. 453 del cod. di comm. sia stato sostituito nella nuova norma da quello di « pregiudizio »: qui evidentemente il legislatore ha inteso estendere, a favore dei creditori, l'ambito di efficacia della revocatoria.

LA NATURA GIURIDICA DEL RISCATTO *

NELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

NICOLA GASPERONI

La nuova legislazione assicurativa, adeguandosi ai concetti teorici che negli ultimi anni si sono affermati nel campo delle assicurazioni, si sta rapidamente avviando, nell'ampio e complesso quadro della riforma dei codici, verso la sua definitiva attuazione. Ci sembra pertanto utile ed opportuno esaminare la natura giuridica di un istituto (comune a tutte le specie contrattuali dell'assicurazione sulla vita in cui sussiste la certezza della prestazione dell'assicuratore) che ha testè ricevuto (1) anche da noi, sull'esempio delle più moderne leggi straniere sull'assicurazione (2), l'esplicito riconoscimento legislativo (3): il negozio di riscatto.

La nostra indagine sarà rivolta a studiare la struttura ed il

* Il presente lavoro era già in bozze quando è uscito il Libro delle Obbligazioni del nuovo Codice Civile. Alcune questioni appaiono risolte nel senso da me segnalato, altre modificate o superate. Ho dovuto perciò limitarmi, in sede di revisione delle bozze, ad alcuni richiami in nota per la materia strettamente assicurativa.

(1) Un riferimento legislativo, sia pure indiretto, all'istituto del riscatto si aveva già nell'art. 19 del R. D. L. 29 aprile 1923 n. 966, in cui si stabilisce che l'autorizzazione alle imprese ad esercitare le assicurazioni vita è concessa previo esame, da parte del Ministero delle Corporazioni, delle condizioni di riduzione e riscatto.

(2) Cfr. *Versicherungsvertragsgesetz* svizzero (2 aprile 1908), artt. 89-92; *Versicherungsvertragsgesetz* germanico (30 maggio 1908) §§ 165, 173, 176; legge francese sul contratto di assicurazione (13 luglio 1930) art. 77.

(3) Cfr. l'art. 765 del Libro delle obbligazioni del nuovo codice civile.



funzionamento del negozio di riscatto. Tuttavia, per dare al negozio stesso una precisa formulazione dogmatica, è necessario premettere un esame sui suoi presupposti, determinare cioè il fondamento giuridico del diritto al riscatto riconosciuto agli assicurati, già prima delle leggi, dalla secolare tradizione delle polizze (1).

1. — Da alcuni si è tentato di ricondurre il diritto al riscatto all'istituto della riserva matematica, ravvisando nella stessa natura del contratto di assicurazione sulla vita il diritto degli assicurati alla costituzione della riserva e al prelevamento da essa dei rimborsi in caso di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale. E' a tutti nota la funzione tecnica della riserva matematica, condizionata all'adozione del sistema di pagamento anticipato o graduale dei premi in base a calcoli prestabiliti (2).

Orbene nella costituzione di questa riserva, che corrisponde ad una imprescindibile esigenza tecnico-economica per il buono e corretto esercizio dell'industria assicurativa, alcune teorie hanno trovato, come dicevamo, il fondamento giuridico del diritto degli assicurati al riscatto (3). L'esposizione critica di tali teorie è stata fatta, magistralmente, or sono quasi tre decenni, dal Salandra (4) ma non crediamo inutile ritentarla, sia pur brevemente, oggi, alla luce delle nuove basi esegetiche (5) e dei concetti dogmatici elaborati dalla moderna dottrina assicurativa.

(1) Per notizie storiche sull'inserzione della clausola di riscatto nelle polizze di assicurazione sulla vita, cfr. LORDI, *Le obbligazioni commerciali*, II ed., Milano, 1936, parte II, pag. 962 nota 1 e Autt. ivi citt.

(2) Sarebbe infatti illogico pensare alla costituzione di una riserva matematica in un sistema di assicurazioni sulla vita in cui il premio fosse proporzionato al variare della probabilità del fenomeno (c. d. *premio naturale*). Attualmente le assicurazioni a premio naturale sono vietate dall'art. 3 del cit. R. D. L. 29 aprile 1923.

(3) Eguale fondamento si ravvisa per il diritto dell'assicurato alla riduzione ad un valore minore della polizza liberata da ogni ulteriore pagamento. Pur limitando la nostra indagine al diritto di riscatto, avvertiamo qui incidentalmente che riteniamo che il diritto di riduzione abbia la medesima natura del diritto di riscatto e che per entrambi quindi debba valere la stessa spiegazione.

(4) *La riserva matematica delle imprese di assicurazioni sulla vita*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, I, 457 e segg., 642 e segg.

(5) Nel corso del presente lavoro avremo agio di dimostrare come abbiano

Troppo lontana dalla realtà e priva di qualsiasi fondamento giuridico è la tesi secondo cui i fondi che costituiscono la copertura della riserva matematica sono di proprietà degli assicurati (1). Questa tesi non merita davvero la pena di una critica; difatti l'opinione contraria e cioè che la proprietà delle somme versate a titolo di premi, qualunque sia per essere il loro destino nelle casse delle imprese assicuratrici, passa immediatamente nella persona dell'assicuratore, è concordemente sostenuta dalla dottrina (2) e trova, sia pure indirettamente, conforto in esplicite norme di legge (3).

Meno fantastica e inesatta dal punto di vista economico è l'opinione che ha tentato di desumere dalla natura del contratto

torto quegli Autt, (cfr. FANELLI, *Il contratto di assicurazione sulla vita*, estratto dal *Nuovo Dig. it.*, Torino, 1939, pag. 18; LORDI, *Il contratto di assicurazione nei progetti 1940 del codice di commercio e del codice della navigazione*, in *Assicurazioni* 1940, I, 485) che ritengono risolto il problema, di cui ci occupiamo, dalle nuove disposizioni legislative (tra cui, fondamentale, la legge del 1923 sulla disciplina dell'impresa).

(1) Cfr. COCITO, *Assicurazioni terrestri*, pag. 26. Cfr. pure, da ultimo, gli accenni fugaci e imprecisi, ma pur sempre pericolosi, in MOSSA, *Compendio del diritto di assicurazione*, Milano, 1936, pag. 113 e CALLEGARI, *Il recesso unilaterale del contratto*, Torino, 1939, pag. 165.

(2) Cfr. HECKER, *Die rechtliche Natur der Prämienreserve bei der Lebensversicherung*, in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, vol. 37 (1890), pag. 423; ADAN, *Das Eigentums an der Prämienreserve der Ablebensversicherung*, in *Assekuranz Jahrbuch*, vol. 15 (1894), pag. 112; *Les diverses législations sur le contrat d'assurance sur la vie au point de vue international*, *Congrès des Actuaires*, Londres, 1898, pag. 229 e segg.; BISCHOFF, *Die rechtliche Bedeutung der Prämienreserve*, Bremen, 1891, pag. 53; KOENIG, *Die Vermögenswerten Rechte aus dem Lebensversicherungsvertrag*, in *Zeit. f. d. ges. Vers. wissenschaft*, vol. 6 (1906), pag. 435; LEFORT, *Nouveau traité de l'assurance sur la vie*, Paris, 1920, vol. I, pag. 417; BRUCK, *Das Privatversicherungsrecht*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1930, pag. 398; VIVANTE, *Trattato*, V ed., Milano, 1929, vol. IV, n. 1887; *Del contratto di assicurazione (Commento al Cod. comm.)*, VI ed., Torino, 1936, pag. 368; SALANDRA, *op. cit.*, pag. 478; MALVAGNA, *La riserva matematica. Il riscatto e la riduzione delle polizze nell'assicurazione sulla vita*, in *Dir. e prat. comm.*, 1931, I, pagg. 132 e 141.

(3) Cfr. gli artt. 26-28 della cit. legge 1923, che prevedono la formazione di un fondo di copertura della riserva matematica vincolato con privilegio a favore della massa degli assicurati. Su questa particolare *garanzia collettiva* cfr. SALANDRA, *La connessione tra i contratti di assicurazione di una medesima impresa*, in *Assicurazioni*, 1935, I, 297 e segg.

il diritto degli assicurati su parte dei premi versati con l'attribuire all'assicurazione sulla vita il carattere di un vero e proprio contratto di risparmio o capitalizzazione (*Sparvertrag*) (1): gli assicurati compirebbero ogni anno versamenti in deposito a risparmio che l'impresa si impegnerebbe a custodire e ad amministrare per restituirli poi aumentati degli interessi capitalizzati. Ma la natura stessa del contratto di deposito a risparmio (2) esclude che ad esso possa assimilarsi il contratto di assicurazione sulla vita. Manca infatti nel contratto di deposito a risparmio, che può avere la natura del mutuo o del deposito irregolare a seconda dello scopo economico, che le parti hanno perseguito col loro accordo, il carattere aleatorio proprio ed essenziale di ogni contratto di assicurazione. E' noto che perchè un rapporto possa dirsi aleatorio non è necessario che da un evento incerto dipenda quale delle due parti sia obbligata ad effettuare la prestazione, ovvero, essendo già obbligata una delle parti, dipenda se anche l'altra sia obbligata: può bastare che dall'evento dipenda la proporzione dell'ammontare delle prestazioni che costituiscono l'oggetto delle due obbligazioni. Non v'è dubbio, pertanto, che debbano ritenersi aleatorie anche quelle specie di assicurazioni sulla vita nelle quali l'obbligazione (certa) dell'assicuratore è soltanto a termine (assicurazione pel caso di morte, miste, ecc.) perchè dal momento dello scadere del termine stesso dipende la proporzione tra l'ammontare della prestazione dell'assicuratore e quella della prestazione del contraente (3). Orbene in queste forme di assicurazione sulla vita può accadere che l'in-

(1) Cfr. LABAND, *Die juristische Natur der Lebens und Rentenversicherung, Festgabe für Thöl*, Strassburg, 1879; HINRICHS, *Die Lebensversicherung, ihre wirtschaftliche und rechtliche Natur*, in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, vol. 20 (1873), pag. 339 e segg.; ELSTER, *Die Lebensversicherung in Deutschland*, Halle, 1880, pag. 55 e segg.; CHIRONI, *Studi critici di legislazione, dottrina e giurisprudenza dell'assicurazione sulla vita*, in *Archivio giur.* vol. 28, pag. 486 e segg., vol. 31, pag. 305 e segg.

(2) Cfr., da ultimo, l'acuta indagine del BRACCO, *I depositi a risparmio*, Padova, 1939, cap. V.

(3) Cfr. SALANDRA, *op. cit.*, pag. 479; GOBBI, *Osservazioni sulla relazione tra caratteri economici e caratteri giuridici dell'assicurazione*, in *Assicurazioni* 1936, I, 275; DONATI, *Il sinallagma nel contratto di assicurazione*, *ibidem*, 1937, I, pag. 411, nota 3 e pag. 435.

tero capitale assicurato, quantunque non sia stata versata che una minima parte dei premi, diventi, per effetto di una morte prematura, immediatamente esigibile; e può pure verificarsi il caso opposto e cioè che la somma dei premi sborsati superi l'importo che verrà versato al contraente o al beneficiario. Questo carattere aleatorio è del tutto estraneo alla restituzione del capitale risparmiato, che è in ogni momento corrispondente alla somma dei versamenti fatti con l'aggiunta degli interessi.

Maggiore attrattiva, come si dimostra dal numero dei suoi fautori (1), ha esercitato la teoria detta della *doppia natura*, perchè asserisce che il contratto di assicurazione sulla vita ha una doppia natura: un contratto di risparmio con cui l'assicurato intende accumulare, mediante versamenti che l'impresa capitalizza, una data somma per un termine fisso; e un vero contratto di assicurazione con cui l'impresa garantisce il pagamento di questa somma nel caso che l'assicurato, per la morte sopraggiunta, non arrivi ad accumularla. Ne discende come diretto corollario che il premio dovrebbe essere diviso in due quote parti, una destinata a formare, aumentata degli interessi, il capitale desiderato, l'altra di piena spettanza dell'assicuratore in compenso del rischio, che egli corre, di dover sborsare tutta la somma prima che questa sia stata formata per intero con i versamenti dell'assicurato. Il quale, rinunciando ad un certo momento a continuare l'operazione, avrebbe perciò diritto di vedersi resti-

(1) La paternità di questa teoria si può far risalire al MALß, *Betrachtungen über einige Fragen des Versicherungsrechtes*, Frankfurt a. M., 1862, pag. 27 e 61; *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, vol. VI, pag. 631 e segg.; *Zeit. für Versicherungsrecht*, Vol. II (1868), pag. 229 e segg.; ma ne furono pure fautori: RADEMACHER, *Die Grundlagen der Lebensversicherung*, in *Zeit. f. Vers. recht*, vol. I, pag. 37; REULING, *Studien aus dem Gebiete des Lebensversicherungsrechts*, in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, Vol. 15, pag. 326 e segg.; PRUDÖHL, *Begriff und Wesen des Lebensversicherungsvertrages*, in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, vol. 22, pag. 441 e segg.; FICK, *Der juristische Charakter des Lebensversicherungsvertrages*, Zürich, 1884, pag. 53 e segg.; RÜDIGER, *Die Rechtslehre vom Lebensversicherungsvertrage*, Berlin, 1885, pagg. 16, 50, 230; EHRENBURG, *Die juristische Natur der Lebensversicherung*, in *Zeit. f. d. ges. Handelsrecht*, vol. 33, pag. 12 e segg., 102 e segg.; SENÉS, *Theorie juridique des ass. vie*, n. 19; *Moniteur des ass.* vol. IV, pag. 172 e segg.; SACERDOTI, *Il contratto di assicurazione*, Padova, 1875, vol. II, pag. 2.

tuita la quota di risparmio depositato a scopo di capitalizzazione.

L'errore fondamentale di questa teoria non sta nell'aver voluto ravvisare nel contratto di assicurazione sulla vita una operazione economicamente mista di risparmio e di assicurazione (1), ma bensì nell'aver ritenuto che concetti puramente economici potessero influire sulla natura giuridica del contratto. Nessuno nega infatti che nell'assicurazione sulla vita sussistano, dal lato economico, elementi del risparmio e della capitalizzazione; ma questa constatazione non può certo riuscire ad adombrare l'intima struttura del contratto, che rimane pur sempre quella di un contratto di assicurazione (2).

Chi sottoscrive una polizza di assicurazione sulla vita non pensa affatto di concludere due contratti, uno di risparmio e uno di assicurazione, e intende invece, con il versamento del premio, di far correre all'assicuratore l'alea di pagare una determinata somma nella previsione di non poter riuscire da solo a crearla. Questa è l'unica volontà che regge il contratto dal principio alla fine e che lo fa considerare giuridicamente unico; i motivi o le intenzioni occasionali e contingenti dello stipulante non costituiscono un elemento del contratto, possono pure cambiare lungo la sua durata, senza influenze sulla sua struttura giuridica.

Non corrisponde infine a verità che il premio abbia una natura mista, che sia in parte un deposito custodito dall'impresa e in parte un premio del rischio. Il premio è intero e inscindibile ed è il corrispettivo del rischio; è solo per esigenze tecnico-economiche (3), legislativamente sancite, che l'assicuratore ne accantona una parte nella riserva matematica.

(1) Sulle diverse, specifiche funzioni esercitate dal risparmio e dall'assicurazione cfr. GRIZIOTTI, *Assicurazione vita, risparmio e credito*, in *Assicurazioni*, 1937, I, 61.

(2) GOBBI, *L'assicurazione in generale* in *Annali di economia della Univ. Bocconi di Milano*, Padova, 1938, vol. XIII, n. 1, pag. 138;

(3) In questo senso cfr. ZILLMER, *Die Bedeutung der Prämienreserve der Lebensversicherungen*, in *Assekuranz Jahrbuch*, vol. 9 (1888), II parte, pag. 60 e segg.; VAN SCHEVICHAVEN, *Rückkauf der Police von Lebensversicherungsgesellschaften*, *ibidem*, vol. 11 (1890), parte I, pag. 110 e segg.; KNÖPFMACHER, *Der Policen-Rückkauf in der Lebensversicherung*, *ibid.*, vol. 13 (1892), parte II, pag. 3 e segg.

L'errore di questa teoria si rende inoltre ancor più manifesto qualora qui si richiamino le osservazioni precedentemente svolte sulla diversa struttura giuridica del contratto di deposito a risparmio e del contratto di assicurazione, il cui carattere essenzialmente aleatorio non può conciliarsi con il concetto di mutuo o di deposito irregolare.

Un'altra teoria, forse meno diffusa della precedente, ma non meno autorevolmente sostenuta (1), tenta di dare una spiegazione giuridica della riserva matematica partendo da considerazioni di carattere puramente tecnico e qualifica la riserva una anticipazione (2) fatta all'impresa assicuratrice dagli assicurati, i quali conservano perciò un diritto di credito per la somma corrispondente.

Si pone in rilievo che il rischio che si assume l'impresa non è, nelle assicurazioni sulla vita, un rischio costante, bensì varia con l'età dell'assicurato. Ma se l'assicurato dovesse corrispondere il premio proporzionale al vero rischio di ciascun anno (*premio naturale*) sarebbe gravato da prestazioni sempre più crescenti a mano a mano che aumenta la sua età e non potrebbe perciò soste-

(1) Cfr. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, vol. III, Milano, 1887, nn. 22 e segg. e 143; *Trattato, op. cit.*, vol. IV, nn. 1987 e 1994; *Commentario cit.*, n. 533; PIPIA, *Trattato delle assicurazioni terrestri*, Roma, 1906, n. 84; RAMELLA, *Trattato delle assicurazioni private e sociali*, III ed., Milano, 1936, parte II, pag. 579; LEWIS, *Lehrbuch des Versicherungsrecht*, Stuttgart, 1889, pag. 335 e 609; COUTEAU, *Traité des assurances sur la vie*, Paris, 1881, vol. II, pag. 294; LEFORT, *Traité théorique et pratique du contrat d'assurance sur la vie*, Paris, 1897, vol. III, pag. 19; DUPUICH, *Traité pratique des assurances sur la vie*, Paris, 1900, pag. 236.

(2) Sul presupposto che la riserva non sia altro che una riunione dei premi anticipati si fondano pure le teorie che concepiscono il riscatto come il rimborso di ciò che è stato percepito in troppo (cfr. AMBROSELLI, *Du contrat d'assurance sur la vie*, Paris, 1895, pag. 132; REVEILHAUD, *Le droit des hérit. de l'assuré en mater. d'ass. sur la vie*, Paris, 1903, pag. 147; DUPUICH, *op. cit.*, n. 119; COSMAO-DUMANOIR, *De l'assurance sur la vie dans ses rapports avec le patrimoine de l'assuré*, Paris, 1898, pag. 81) o che lo definiscono un regolamento di conti, restituendo la compagnia il saldo dopo la liquidazione del conto (cfr. VERMOT, *Guide manuel de l'assureur et de l'assuré, Cathéchisme théorique et pratique de l'assurance sur la vie*, parte I, pag. 49; COUTEAU, *op. précit.*, vol. I, pag. 186; MORNARD, *Du contrat d'assurance sur la vie, sa nature et ses effets en cas de décès*, Paris, 1883, pag. 81; FRANCEZ, *Étude sur la réserve des primes, la réduction et le rachat dans les contrats d'assurance-vie*, Paris, 1900, pag. 88).

nere il peso nella vecchiaia, quando cioè è molto diminuita la sua potenzialità economica. Per ovviare a questo inconveniente si è stabilito un premio medio costante, per cui l'assicurato paga, in principio, di più di quanto sarebbe necessario a coprire il rischio e poi di meno. L'accumulazione delle quote di premio anticipate forma la riserva dei premi che serve a coprire le deficienze dovute al rischio più forte che l'impresa corre degli ultimi anni di vita degli assicurati. Secondo la detta tesi, quando il contratto è risolto sarebbe ingiusto che l'impresa ritenesse per sé le somme che l'assicurato ha pagato in previsione di un rischio non ancora corso; ne deriva quindi l'obbligo dell'impresa di restituire integralmente all'assicurato la riserva che era destinata a provvedere ai rischi futuri (*condictio causa data, causa non secuta*).

Gravi e insuperabili sono le obiezioni che possono rivolgersi alla teoria esposta.

Innanzitutto prendendo in esame la volontà degli assicurati si deve rilevare che essi non intendono né pagare più di quanto dovrebbero, né fare un'anticipazione nei primi anni di pagamento per gli anni futuri. E ciò risulterà ancor più chiaro ed evidente quando, tra breve, esamineremo la natura particolare dell'obbligo che ha l'impresa di costituire la riserva.

E' poi un non senso stabilire un'equivalenza giuridica tra il premio pagato dall'assicurato e la somma che l'impresa assicuratrice destina al pagamento dei rischi futuri e parlare quindi di una riserva individuale che rappresenti il saldo del credito di ogni singolo assicurato verso l'impresa per la somma che egli ha pagato in più del suo rischio. Per ritenere esatta questa concezione sarebbe necessario dimostrare che l'assicuratore compie una valutazione su ogni singolo contratto di assicurazione, mentre è risaputo (1) che la valutazione avviene in relazione ad un rischio medio, al rischio cioè normale che tiene il giusto mezzo tra tutti gli altri.

Ma vi ha di più. Se fossero esatte le promesse da cui parte

(1) Cfr. SALANDRA, *studio cit.*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, I, pagg. 468 e 485; MALVAGNA, *op. loc. cit.*, pagg. 142, 143.

la teoria che criticiamo, minimo dovrebbe essere il valore di riscatto di una polizza negli ultimi anni di durata dell'assicurazione perchè le eccedenze dei premi dei primi anni sarebbero già andate a colmare le deficienze degli ultimi anni. E' noto invece che la realtà è del tutto opposta: il valore del riscatto si determina con procedimento matematico, in base alla durata complessiva del contratto ed aumenta col crescere del numero delle annualità di premi versati dal contraente.

Infine, se si dovesse attribuire agli assicurati un diritto di credito sulla riserva costituita di premi anticipati, non si riuscirebbe a spiegare perchè non viene riconosciuto agli assicurati un eguale diritto anche nelle specie di assicurazioni in cui non è certa la prestazione dell'assicuratore (assicurazioni temporanee pel caso di morte, assicurazioni pel caso di vita) dato che pure in esse vi ha accumulazione di riserva e calcolo del premio medio, dapprima superiore e poi inferiore al premio naturale (1).

Per tentare di superare la difficoltà tecnica nel costruire una relazione giuridica fra i singoli assicurati ed una quota individuale della riserva si è sostenuto (2) che man mano che i premi sono versati si confondono nella riserva comune, dove ricevono una destinazione collettiva.

Sul fondo, costituito dalla parte dei premi che non è servita a pagare i sinistri avvenuti, gli assicurati avrebbero un diritto di credito complessivo e indiviso. Titolari di questo diritto sarebbero i singoli possessori di polizza, i quali avrebbero, considerati singolarmente, un diritto latente, condizionale ed incerto (*jus dormiens*) e, considerati in massa, un diritto ben determinato e certo. Tuttavia per la risoluzione prematura del contratto la comunione del credito finirebbe e potrebbe essere determinata la quota di ciascuno.

La prima obiezione che può rivolgersi a questa tesi è che

(1) Per un concetto, in parte analogo, espresso in formula matematica, cfr. CANTELLI, *Considerazioni sui valori di riscatto*, in *Atti dell'I.N.A.*, vol. VI, Roma, 1934, pag. 171.

(2) Cfr. HANSS, *Théorie juridique de la réserve mathématique des contrats (Assurance-vie)*, in *Annales de droit commercial*, 1906, pag. 449.

essa ritiene quale verità incontrovertibile la necessità della presenza di un'impresa tra i requisiti essenziali al concetto di contratto di assicurazione (1). E' stato invece già dimostrato (2) sulla base di una rigorosa indagine esegetica e dogmatica, che l'organizzazione ad impresa dell'assicuratore non costituisce *de jure condito* un elemento essenziale per il concetto giuridico del contratto di assicurazione (3), anche se la scienza economica e la tecnica assicurativa (4) vedono l'assicurazione a premio soltanto dove il rischio è non solo individualmente, ma anche socialmente assicurato. Comunque anche se in un non lontano domani, data l'attualità della nostra riforma, il contratto di assicurazione per essere considerato come tale dovesse attuare non più soltanto il trasferimento individuale del rischio, ma bensì la sua eliminazione sociale mediante l'opera di un intermediario (l'impresa) che raccogliesse una massa di rischi di ugual natura, non per questo verrebbe ad essere meno fallace e contraddittoria la teoria che criticiamo. Rimarrebbe invero sempre ferma una obiezione fondamentale e cioè che a parte la natura strana e nebulosa di

(1) Devesi tuttavia riconoscere che la teoria dell'impresa è tuttora dominante in Italia e all'estero, malgrado recenti, autorevoli riserve. Per i riferimenti bibliografici cfr. DONATI, *L'organizzazione ad impresa dell'assicuratore e il concetto del contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1937, I, 263, 264 nota 1.

(2) Cfr. DONATI, *studio e loc. precitt.*

(3) Non credo peraltro possibile sostenere la medesima opinione, con eguale fondamento, anche nei confronti delle nuove disposizioni sull'assicurazione, contenute nel Libro delle obbligazioni, il quale all'art. 722 pur avendo parlato in tema di definizione del contratto di « *assicuratore* » nell'articolo seguente (723) stabilisce che « l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con la osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali ».

Difatti qui sembra che il legislatore abbia tenuto a tal punto conto dell'esigenza economica dell'organizzazione ad impresa dell'assicuratore da elevarla a requisito del concetto negoziale assicurativo ed è fondato supporre che egli abbia parlato, nella definizione, di assicuratore anzichè d'impresa assicuratrice, perchè l'impresa più che un soggetto, è una forma di attività economica.

(4) Si può infatti osservare che la valutazione e la costituzione della riserva matematica e la determinazione del valore di riscatto e di riduzione, pur economicamente difficili, sono giuridicamente possibili anche se l'assicuratore non è organizzato ad impresa. Cfr., in questo senso, DONATI, *studio precit.*, pag. 272.

un diritto ora latente ed ora ben certo e determinato, è intimamente contraddittorio configurare lo stesso diritto ora sulla testa di un singolo, ora sulla massa: infatti o il diritto appartiene alla massa ed allora non appartiene al singolo, oppure appartiene al singolo ed allora non può appartenere alla massa (1).

2. — L'esame e la breve critica delle teorie esposte sin qui ci permette di constatare come tutte partano da un errato presupposto comune: la correlazione giuridica tra premio e riserva individuale e l'esistenza di un diritto (2) degli assicurati sulla riserva medesima, destinata quindi a soddisfare, prima della scadenza del contratto, le loro pretese individuali. Sappiamo già come tra premio e riserva non esista alcuna correlazione, nè giuridica nè tecnica; non giuridica perchè il premio è indivisibile e rappresenta il corrispettivo della prestazione, intesa nel suo senso più ampio, dell'assicuratore; non tecnica perchè la riserva individuale si riferisce al valore di una media matematica di tutte le riserve di un gruppo omogeneo di rischi e non mai ad una somma determinata pertinente a ciascun assicurato isolatamente preso e sulla quale egli possa vantare dei diritti.

La natura giuridica della riserva matematica ci conferma d'altra parte l'inesistenza di un diritto autonomo degli assicurati su di essa.

Infatti la costituzione e l'integrità della riserva non sono affatto un obbligo contrattuale dell'assicuratore verso l'assicurato (3), ma un obbligo legale, di diritto pubblico ehe l'assicuratore ha verso lo Stato.

(1) Nello stesso senso del testo, cfr. MALVAGNA, *studio cit.*, pag. 137, 138.

(2) Come abbiamo visto la natura di questo diritto varia a seconda della teoria che si considera: diritto di proprietà, diritto di credito, ecc.

(3) Cfr. MOLDENHAUER, *Die rechtliche Natur des Rückkaufs und der Beleihung der Police in der Lebensversicherung auf den Todesfall*, in *Assekuranz Jahrbuch*, vol. 24 (1903), parte I, pag. 53; SCHMIDT-RIMPLER, *Ueber einige Grundbegriffe des Privatversicherungsrechts*, in *Beiträge zum Wirtschaftsrecht*, vol. II, Marburg, 1931, pag. 1256; JAEGER, *Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag von 2 April 1908*, vol. III, Bern, 1933, n. 62; BRUNETTI, *La teoria giuridica del contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 1935, I, 445; DONATI, *Il sinallagma . . . ecc.*, *studio precit.*, pag. 405-407.

Se si osservano le principali norme della legge 29 aprile 1923 sulla disciplina dell'impresa e del relativo regolamento 4 gennaio 1925 (1), che regolano la materia della riserva matematica nelle assicurazioni sulla vita, ci si convince che la formazione e l'investimento della riserva sono imposti dalla legge all'assicuratore come *conditio sine qua non* per l'esercizio della sua impresa e sono perciò obblighi di diritto pubblico. Quindi la costituzione della riserva, vale a dire l'accantonamento di somme che dovranno servire a pagare i rischi futuri, se rappresenta una garanzia collettiva richiesta dalla legge, a favore degli assicurati, non costituisce certo l'oggetto di un obbligo verso l'assicurato. Difatti se fosse vero il contrario l'assicurato dovrebbe avere diritto e azione all'adempimento di tale obbligo mentre nella legge non vi è alcuna norma che possa fornire il fondamento per tale azione.

Invero è stato da altri (2) dimostrato che le norme (art. 433 cod. comm.; artt. 59 (3) e 60 della legge 1923) che conferiscono all'assicurato il diritto di risolvere il contratto non contemplano ipotesi di risoluzione per inadempimento ad un obbligo, ma si riferiscono tutte ad un medesimo istituto, cioè alla risoluzione del rapporto da parte di un contraente per la giusta causa di fondato timore di inadempimento da parte dell'altro contraente: timore di inadempimento che potrà essere causato o dal fallimento o dalla messa in stato di liquidazione dell'assicuratore (art. 433) o dall'insufficienza della cauzione per mancata contabilizzazione della polizza (art. 59) o dalla inosservanza al divieto della Pubblica Amministrazione di concludere nuovi contratti (art. 60).

Soprattutto l'art. 60 della menzionata legge del 1923 potrebbe,

(1) Artt. 19, 22, 25, 26, 27, 28 della legge; art. 30 del Regolamento.

(2) Cfr. DONATI, *op. loc. precitt.*

(3) La legge parla in realtà di annullabilità, ma la dottrina ha ritenuto trattarsi di un caso di risolubilità; cfr. ASQUINI, *Diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento delle assicurazioni*, in *Atti dell'I.N.A.*, vol. III, Roma, 1931, pag. 14; SALANDRA, *La sorveglianza sulle imprese di assicurazione e la validità dei contratti*, in *Assicurazioni*, 1935, II, 407.

a prima vista, lasciare perplessi dato che dispone che « i contratti stipulati nel Regno presso imprese che operino in contravvenzione al presente decreto o alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari in conformità del precedente art. 44, sono risolti su semplice denuncia del contraente ». Ma facendo un confronto tra la prima e la seconda parte di questo articolo e tra esso ed i precedenti articoli 59 e 44, la dottrina, sia che abbia inteso per *imprese che operino in contravvenzione al decreto* solo le imprese che operano senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione (1) sia che abbia incluso tra esse anche quelle che operano a condizioni diverse da quelle che sono state approvate al momento dell'autorizzazione (2), è stata giustamente concorde nel ritenere escluse le imprese che violano le norme di legge sulla gestione, tra le quali norme sono appunto quelle che impongono l'obbligo della costituzione e dell'investimento della riserva matematica.

Una volta chiarite la funzione e la vera natura della riserva matematica è ovvia la conclusione che nessun diritto di credito possono vantare su di essa gli assicurati e che sono quindi prive di base le teorie che giustificano il diritto degli assicurati al riscatto della polizza sull'esistenza di un fondo di riserva dedicato ad ogni singola assicurazione.

Che giuridicamente (3) il diritto al riscatto non si fondi sulla riserva matematica è stato esattamente intraveduto anche dal Salandra, il quale tuttavia ha fornito una spiegazione che non ci persuade. Questo autore sostiene infatti che il contratto di

(1) Cfr. ASQUINI, *Verso l'unificazione delle leggi sulle assicurazioni*, in *Scritti giuridici*, vol. I, Padova, 1936, pag. 137; SALANDRA, *La sorveglianza sulle imprese...* ecc., *cit.*, pagg. 403-405; *Nullità di polizza di assicurazione-grandine per non conformità alle condizioni generali approvate dal Ministero?* in *Assicurazioni*, 1936, II, 195.

(2) ASCARELLI, *La c. d. approvazione amministrativa delle condizioni generali di polizza nell'assicurazione della vita*, in *Assicurazioni*, 1936, I, 7; LUCIFREDI, *Natura giuridica dell'approvazione amministrativa delle condizioni generali di polizza*, *ibidem*, 1937, I, 154.

(3) Con ciò naturalmente non si nega che, dal lato tecnico, la riserva matematica possa costituire una base di valutazione per la misura dei diritti delle parti.

assicurazione sulla vita costituisce tra i contraenti un vincolo giuridico nel quale la persona dello stipulante viene presa in considerazione nelle sue condizioni fisiologiche e sociali, che formano oggetto essenziale dell'accordo dei contraenti. Ma poichè una regola generale di diritto civile statuisce che i legami contrattuali consentiti da un uomo in considerazione della sua personalità fisica e morale, sono sempre risolubili con la sua sola volontà [il locatore di opera non può obbligare l'attività propria all'altrui servizio per tutta la vita (art. 1628 cod. civ.); il mandatario può sempre rinunciare al mandato (art. 1757) ecc.] lo stesso principio, osserva il Salandra, va applicato, per analogia, alle assicurazioni sulla vita che devono considerarsi sempre risolubili per volontà dell'assicurato, anche se l'uso di tale facoltà non è espressamente previsto nella polizza. E con la risoluzione deve aver luogo una liquidazione degli impegni reciproci delle parti: poichè l'impresa ha ricevuto prestazioni in vista dell'assunzione di una obbligazione dalla quale resta liberata, per effetto del riscatto, si arricchirebbe ingiustamente (1), conclude il Salandra, a danno dell'assicurato se non gli restituisse, nella misura dell'arricchimento, le somme ricevute (2).

Il richiamo che fa il Salandra alla personalità fisica e morale di colui che stipula un contratto di assicurazione sulla vita per tentare di giustificare la sua facoltà di risolvere il contratto non ci sembra fondato in quanto che una obbligazione pecuniaria di pagare un premio non intacca minimamente la personalità umana, intesa nella sua più alta accezione di presupposto della libertà e della dignità individuale. Accogliendo l'argomento addotto dal Salandra si dovrebbe concludere che hanno, sia pure in *pectore*, la possibilità di ledere la personalità umana tutti quei contratti nei quali sono particolarmente rilevanti la durata e l'entità della obbligazione pecuniaria.

(1) Anche l'HAGEN (in *Ehrenbergs Handbuch*, vol. VIII, parte II, Leipzig, 1922, pag. 455) parla di ingiustificato lucro economico dell'assicuratore, senza tuttavia precisarne il fondamento.

(2) Cfr. SALANDRA, *La riserva matematica...*, studio cit., pagg. 646-648.

3. — Secondo noi per spiegare adeguatamente il potere che ha l'assicurato di risolvere il contratto e di conseguire il c. d. *valore di riscatto* è necessario considerare la natura del contratto di assicurazione sulla vita e le particolarità che la relazione sinallagmatica presenta nelle specie contrattuali in cui è certa la prestazione dell'assicuratore.

Il contratto di assicurazione sulla vita appartiene a quella particolare categoria di contratti che non si esauriscono *unico momento*, nel momento cioè nel quale danno vita al rapporto, ma son destinati a protrarsi e a produrre effetti successivi nel tempo, facendo sorgere tra i contraenti un rapporto che li astringe per tutto il periodo necessario alla sua esecuzione e che sono perciò chiamati contratti a esecuzione continuata, o a tratto successivo o di durata (1) (2). In considerazione di questa particolare natura del rapporto assicurativo, per non vincolare per lungo tempo l'attività di risparmio dell'assicurato e non gravarlo quindi di un eccessivo onere economico qualora mutassero le

(1) Su di essi cfr., in particolar modo: OSTI, *Appunti per una teoria della sopravvenienza*, in *Riv. dir. civ.*, 1913, pag. 471 e segg.; ASCARELLI, *Consorzi volontari tra imprenditori*, Milano, 1937, pag. 48 e segg.; FERRI, *Vendita con esclusiva*, in *Diritto e prat. commer.*, 1922, pag. 492; PACCHIONI, *Dei contratti in generale*, II, ed. Padova, 1937, pag. 36 e segg.; BARASSI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 1939, pag. 230; MESSINEO, *Istituzioni di diritto privato*, III ed., Padova, 1941, pag. 467; GIERKE, *Dauernde Schuldverhältnisse*, in *Jehring's Jahrbücher*, vol. 64 (1914), pag. 335 e segg.; GSCHNITZER, *Die Kündigung nach deutschem und österreichischem Recht*, *ibidem*, vol. 76 (1926), pag. 394.

(2) È stato esattamente osservato (Cfr. OSTI, *Contratto (concetto, distinzioni)*, in *Nuovo Dig. It.*, Torino, 1938, vol. IV, pag. 67) che si possono qualificare a esecuzione periodica o continuata tanto i contratti in cui le prestazioni sono per loro natura continuative, quanto quelli in cui le prestazioni, pur eseguendosi in modo istantaneo una volta tanto, sono dirette a soddisfare un bisogno che dal punto di vista economico presenta il carattere della periodicità.

Ne consegue che pure ammettendo, come facciamo noi, che la prestazione dell'assicuratore consista nel pagamento della somma assicurata, potrà dirsi a esecuzione continuata anche il contratto di assicurazione in cui il contraente si obbliga al pagamento di un premio unico: difatti anche in questa ipotesi l'assicurazione appare un rapporto continuativo perchè soddisfa per tutta la sua durata il bisogno di sicurezza e di previdenza dell'assicurato. Su ciò V. anche DONATI, *Il sinallagma*, cit., pagg. 436-437.

sue condizioni finanziarie (1), l'assicuratore, mediante clausola inserita nella polizza, attribuisce all'assicurato il potere di sciogliere mediante una sua dichiarazione di volontà il rapporto contrattuale. Il riscatto nell'assicurazione sulla vita rappresenta pertanto un caso di risoluzione per volontà unilaterale di una delle parti, che potrà convenientemente designarsi col termine di recesso unilaterale, dato che appunto con esso il contraente recede dal rapporto contrattuale provocandone l'estinzione (2).

Legittima è a questo punto la domanda se debba riconoscersi all'assicurato, nel silenzio della legge e della polizza, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, se cioè l'istituto del riscatto debba in definitiva riconoscersi come connaturale all'assicurazione sulla vita. L'ostacolo, certamente grave, da superare è rappresentato dall'art. 1123 cod. civ. che sancisce, come è noto, il principio della irrevocabilità dei contratti disponendo che essi hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti e che non possono essere revocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge.

Ma crediamo che possa giungersi ad una soluzione affermativa del quesito che ci siamo posto, constatando come spesso la legge accordi espressamente il recesso in alcuni contratti ad esecuzione continuata per un fondamento che non è ardito ricollegare ad un unico concetto comune, quale quello di volere adeguare la posizione delle parti alla situazione che si è profondamente mutata durante la protrazione del contratto nel tem-

(1) Di questa esigenza, di non gravare l'assicurato con un eccessivo onere economico (senza tuttavia dare una soddisfacente spiegazione dogmatica della risolvibilità), hanno già fatto cenno numerosi Autori: cfr. SPITZER, *I vari aspetti del problema del riscatto e della riduzione nell'assicurazione vita*, in *Atti dell'I.N.A.*, vol. VI, Roma, 1934, pag. 35; MAZZONI, *Sul problema del riscatto e della riduzione nell'assicurazione vita*, in *Assicurazioni*, 1935, I, 656, 657; LORDI, *Le obbligazioni commerciali*, op. cit., II, n. 772; DONATI, *Studio e loc. ult. cit.*, pag. 414, nota 2, e, da ultimo, SALANDRA, *Lezioni sui contratti commerciali*, parte II, Padova, 1940, pag. 209.

(2) Per designare il fenomeno produttivo dello scioglimento del contratto per volontà unilaterale sono state adoperate varie locuzioni, come, ad es. *revoca unilaterale*, *disdetta*, *denuncia*, *dissenso unilaterale* ecc., ma noi preferiamo quella di recesso unilaterale perchè accolta dalla dottrina dominante: cfr. in proposito gli *Autt. citt.* dal CALLEGARI, op. *precit.*, pag. 14, nota 20.

po (1). È necessario però avvertire che la giustificazione allo scioglimento del contratto è data dal mutamento nella situazione che è fondamentale per il tipo di contratto considerato, e che varia quindi anche a seconda dell'elemento che caratterizza quel dato contratto. Così lo scioglimento del contratto ha per presupposto ora una sfavorevole situazione fiduciaria in quei contratti che si fondano sull'elemento fiduciario (2) (ad es. nel mandato generale: art. 1757 cod. civ.); ora una onerosa situazione economica di una parte in quei contratti in cui possano sopravvenire nuove circostanze ad alterare l'onere della prestazione (ad es. nel mutuo feneratizio: art. 1832 cod. civ.). Orbene quando lo stesso fondamento si rinvenga in altri contratti a esecuzione continuata nei quali il recesso unilaterale non sia contemplato dalla legge o dalla volontà dei contraenti ci sembra che nulla

(1) Questa opinione, pur avendo molti punti in comune, non deve confondersi con la dottrina della sopravvenienza contrattuale che muove dal concetto che in ogni contratto debba considerarsi tacitamente apposta una c. d. clausola *rebus sic stantibus* per cui il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto giustificerebbe lo scioglimento del contratto. Infatti tale dottrina, che assegna all'istituto della sopravvenienza vari fondamenti (presupposizione, squilibrio tra le prestazioni, errore, alea imprevedibile, volontà marginale nel contenuto del contratto, equità contrattuale, ecc.), se pur prevalente, non è esclusiva ai contratti a esecuzione continuata e giunge al grave risultato di ritenere quale un principio generale del diritto contrattuale l'efficacia risolutiva di eventi sopraggiunti.

Per la teoria della sopravvenienza cfr. specialmente: BARSANTI, *Risolubilità dei contratti a lungo termine per il successivo mutamento dello stato di fatto*, *Archivio giur.*, 1899, pag. 28 e segg.; OSTI, *Appunti, ecc., op. e loc. citt.*; *L'art. 61 cod. comm. ed il concetto di sopravvenienza*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, I, 341; GIOVENE, *La dottrina della impossibilità susseguente della prestazione* in *Riv. dir. comm.*, 1919, I, 302, 402, 579; *Sul fondamento specifico dell'istituto della sopravvenienza*, *ibidem.*, 1921, I, 166; *L'impossibilità della prestazione e la «sopravvenienza»*, Padova, 1941; OSILIA, *La sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1924, I, 295; COGLIOLO, *La cosiddetta clausola «rebus sic stantibus»*, in *Scritti vari di dir. privato*, VII ed., Milano, 1940, pag. 389 segg.; FERRARA (LUIGI), *Accenni sulla «presupposizione»*, in *Foro It.*, 1939, I, 83; DE SIMONE, *Ancora sulla sopravvenienza contrattuale nel diritto positivo* in *Riv. dir. privato*, 1940, I, 34.

(2) Per il BARASSI (*Il contratto di lavoro nel dir. pos. it.*, II ed., Milano, 1917, vol. II, pag. 799 e segg.) il fondamento del recesso starebbe sempre nell'elemento fiduciario che egli ha creduto di riscontrare nella quasi totalità dei contratti.

possa opporsi all'estensione analogica della norma, che prevede il recesso, estensione giustificata dell'*eadem ratio legis*. (1)

4. — Con gli argomenti svolti fin qui abbiamo tentato di dimostrare il fondamento del potere che ha l'assicurato di risolvere unilateralmente il contratto, ma non abbiamo certo giustificato il suo diritto di conseguire il così detto valore o prezzo di riscatto.

Difatti al recesso unilaterale non sono concessi, *in via normale*, rifusioni, risarcimenti o restituzioni.

Incerto e controverso è tuttavia il fondamento dell'obbligo di rifusione o di indennizzo in quei rapporti contrattuali (2) in cui tale obbligo compare. E' un non senso ravvisarvi gli elementi del risarcimento, derivanti dal fatto (contrattuale) illecito (3), dato che il recesso costituisce l'esercizio di un potere, consentito, direttamente o indirettamente, dalla legge ed è quindi atto che si compie *jure* (4). Taluno ha ritenuto trattarsi di responsabilità contrattuale (radicata nella situazione creata dal contratto) che

(1) Del resto, non è certo la prima volta che l'*eadem ratio legis* giustifica l'applicazione di un principio particolare ad altri casi analoghi: si pensi ad es. che il principio particolare di cui all'art. 1628 cod. civ. dell'invalidità dell'obbligo di dare la propria opera all'altrui servizio senza limiti di tempo e di materia è stato ragionevolmente esteso a tutti i contratti a durata indeterminata, nei quali, pertanto, il recesso unilaterale si fonda sul semplice fatto della loro durata *sine die*. Anche la giurisprudenza ha mostrato di accogliere tale ragionevole opinione: si veda la sentenza della Cassazione 15 luglio 1930 (in *Rep. Foro It.*, voce « *Obbligazioni e contratti* », n. 329) che afferma: « *È principio di diritto generalmente accolto nel nostro ordinamento, sebbene solo in pochi casi positivamente enunciato in norme di legge, che sia sempre possibile la denuncia di un contratto continuativo senza determinazione di tempo* ».

(2) Es.: nell'appalto il committente deve tenere indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell'impresa (art. 1641 cod. civ.): nel mandato civile il mandatario deve tenere indenne il mandante se recede senza suo notevole danno (art. 1761 cod. civ.); nel trasporto il mittente deve risarcire al vettore i danni che sono la conseguenza immediata e diretta del contr'ordine (art. 396 cod. comm.) ecc.

(3) Cfr. CARNELUTTI, *Del recesso unilaterale nel mandato di commercio*, in *Studi di dir. comm.*, Roma, 1917, pagg. 251, 260.

(4) STRAFFA, *Del mandato commerciale e della commissione*, II ed., Milano, 1923, pag. 119 e segg.

non presupporrebbe necessariamente la violazione di un dovere contrattuale (1), altri ha parlato di una obbligazione derivante *ex lege* (2); comunque non interessa ai nostri fini la soluzione del quesito poichè nel riscatto della polizza di assicurazione sulla vita l'obbligo non incombe al recedente, all'assicurato, ma bensì al soggetto passivo del recesso, all'assicuratore e costituisce pertanto una ipotesi particolare.

Il diritto dell'assicurato di ottenere il valore di riscatto si spiega, a nostro avviso, osservando i peculiari caratteri che presenta il vincolo sinallagmatico nei contratti di assicurazione sulla vita *nei quali è certa la prestazione dell'assicurazione*. In questi il pagamento della somma assicurata è subordinato ad un evento *certus an* (che può essere *certus* o *incertus* quando) e quindi la obbligazione dell'assicuratore ha sempre la natura di una obbligazione a termine. E poichè, come è noto, l'esistenza di un termine non influisce sull'esistenza dell'obbligazione, ma soltanto sulla sua esecuzione, è possibile riconoscere che in questi casi tra le prestazioni delle parti non sussiste soltanto un vincolo genetico, ma anche un rigoroso vincolo funzionale(3). Nelle specie contrattuali considerate la causa non appare realizzata puramente e semplicemente col generare il rapporto obbligatorio (sinallagma genetico), ma deve realizzarsi anche nel sinallagma funzionale, vale a dire nella fase esecutiva del contratto, mediante l'effettivo scambio delle prestazioni cui le parti si sono reciprocamente obbligate.

Con l'esercizio del potere di recesso da parte dell'assicurato, l'obbligazione dell'assicuratore non è più a termine, ma diviene immediatamente esigibile. Sarebbe giuridicamente erroneo ricorrere alla figura dell'obbligazione alternativa o a quella, più

(1) Cfr. BARASSI, *Il contratto di lavoro, op. cit.*, vol. II, pagg. 805, 828, 892.

(2) Cfr. CALLEGARI, *op. cit.*, pag. 277. Nello stesso senso riguardo al noleggio e all'appalto ASQUINI, *Del contratto di trasporto. Commento al Cod. Comm.*, Torino, 1935, pag. 211, nota 4.

(3) Sui concetti del sinallagma genetico e funzionale, cfr. soprattutto, CROME, *System des deutschen bürgerlichen Rechts*, Tübingen, 1902, vol. II, pagg. 169-170; v. pure, per altri riferimenti bibliografici, GORLA, *Del rischio e pericolo nelle obbligazioni*, Padova, 1934, capitolo IX.

incerta e meno definita, dell'obbligazione successiva (1) per spiegare il fenomeno. Ciò che infatti muta non è già l'oggetto dell'obbligazione, ma il suo contenuto, vale a dire la prestazione. Infatti al momento in cui l'assicurato emette la sua dichiarazione di riscatto l'assicuratore non effettua una prestazione quantitativamente eguale a quella che avrebbe effettuato al verificarsi dell'evento dell'assicurazione o allo scadere del termine, ma bensì una prestazione minore (2) la cui entità è proporzionale al sacrificio economico sopportato dall'assicurato con l'erogazione dei premi già versati (3). S'intende che tale proporzionalità della somma di riscatto dovrà essere intesa *cum grano salis* poichè nella sua determinazione influiscono numerosi problemi tecnici. I quali possono pienamente giustificare, sia la disposizione (4) che non ammette l'esercizio del riscatto se non dopo decorso un congruo termine, da che l'assicurazione è in vigore, per far fronte all'ammortamento delle spese di conclusione del contratto non più coperte dal caricamento, sia eventuali detrazioni, che si rendano necessarie per non far risentire alcun danno all'assicuratore nella compensazione dei rischi. (5)

5. — Nel corso dell'indagine testè compiuta, volta a ricercare il fondamento dell'istituto del riscatto nell'assicurazione sulla

(1) Cfr. MALVAGNA, *studio cit.*, pag. 201.

(2) Nella dottrina straniera si è fatto già strada il concetto che la prestazione dell'assicuratore al momento del riscatto si differenzia dalla vera prestazione assicurativa (somma assicurata) solo dal lato quantitativo: cfr. BENDIX, *Kritik der Theorien über die juristische Natur des Lebensversicherungsvertrages*, in *Zeit. f. d. ges. Versicherungswissenschaft*, vol. 3 (1903), pagg. 249, 501; KÖNIG, *op. cit.*, pag. 480; JAEGER, *Kommentar. cit.*, vol. III, pag. 383; BRUCK, *Das Privatversicherungsrecht, op. cit.*, pag. 399; BRUCK-DOERSTLING, *Das Recht des Lebensversicherungsvertrages*, Mannheim, Berlin, Leipzig, II ed., 1933, pag. 102.

(3) Le considerazioni in precedenza svolte ci fanno ritenere superfluo dimostrare come il contratto non venga mai a perdere il suo carattere aleatorio.

(4) Tale clausola, inserita di consueto in tutte le polizze, è stata pure legislativamente sancita in alcune leggi straniere: VVG germanico; art. 173; VVG svizzero art. 90; LCA francese art. 77.

(5) Sui rischi che l'assicuratore corre operando il riscatto e che possono quindi influire sulla determinazione del prezzo di riscatto, cfr. SPITZER, *op. cit.*, pagg. 37-41.

vita, abbiamo osservato come esso costituisca una ipotesi di recesso unilaterale estintivo del rapporto contrattuale. Ci è quindi più agevole ora precisarne la natura giuridica ed i caratteri e determinarne le modalità di esercizio.

Le fonti del riscatto possono essere, come vedemmo, o la volontà delle parti (clausola inserita nella polizza) o la legge, intendendo per essa non soltanto la norma scritta, ma anche quella desumibile, in via di interpretazione analogica, dai principî che regolano alcuni contratti a esecuzione continuata.

Incerta è tuttora l'indole giuridica del potere consentito all'assicurato sulla vita di sciogliere il contratto di assicurazione: la dottrina straniera (1) è propensa ad includerlo tra i così detti diritti di formazione (*Gestaltungsrechte*) o diritti poteri, in virtù dei quali il loro titolare può produrre, mediante una attività propria unilaterale, un effetto giuridico costitutivo, modificativo od estintivo di un rapporto giuridico. Pur essendo la categoria dei diritti potestativi molto discussa (2) nel nostro diritto, riteniamo tuttavia, col Messina (3), che essa possa accogliersi anche nel nostro sistema e che possa di conseguenza ravvisarsi nel potere di riscatto la struttura caratteristica del diritto potestativo: difatti di fronte al potere concesso all'assicurato di produrre, mediante la sua sola volontà, lo scioglimento del rapporto assicurativo, non corrisponde nell'assicuratore alcun obbligo, ma solo uno stato di soggezione (4).

Il potere di riscatto si realizza mediante una dichiarazione unilaterale di volontà dell'assicurato e non vi è quindi bisogno

(1) Cfr. BRUCK-DOERSTLING, *op. cit.*, pag. 102; JAEGER, *Kommentar cit.*, vol. III, pag. 382.

(2) Cfr. spec. FERRARA Fr. sen., *Trattato di diritto civile*, Roma, 1921, vol. I, pag. 341 e segg.; COVIELLO, *Manuale di dir. civ. it.*, III ed., Milano, 1929, pag. 29; CARNELUTTI, *Sistema di dir. processuale civ.*, Padova, 1937, vol. I, pag. 54.

(3) *Diritti potestativi*, in *Nuovo Dig. It.*, vol. IV, Torino, 1938, pag. 872 e segg. e gli *Autt. ivi citt.*

(4) Questa *soggezione* della persona (nei cui confronti si esercita il diritto potestativo) o questa impossibilità per essa di sottrarsi al vincolo, è, come noto, una caratteristica essenziale dei diritti potestativi. Cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civ.*, III ed., Napoli, 1923, pagg. 41; MESSINA, *op. cit.*, pag. 873.

del consenso o dell'accettazione dell'assicuratore (1). E poichè, come si è accennato, la dichiarazione di riscatto è il mezzo per l'esercizio del potere di recesso essa deve considerarsi negozio giuridico unilaterale (2).

6. — Convieni a questo punto esaminare quando il negozio giuridico unilaterale divenga perfetto, o, ciò che è lo stesso, quando si perfezioni la dichiarazione di volontà dell'assicurato. L'aver ammesso che la dichiarazione di volontà dell'assicurato non necessita di un atto positivo di adesione dell'assicuratore non pregiudica infatti la questione se detta manifestazione di volontà debba essere portata a conoscenza del destinatario, cui è diretta.

Non è certo questo il luogo per approfondire il problema relativo all'ammissibilità e all'efficacia, nel sistema del nostro diritto positivo, della distinzione, compiuta per opera della dottrina tedesca, tra dichiarazioni recettizie e dichiarazioni non recettizie, cioè tra dichiarazioni, alle quali il dichiarante deve imprimere una speciale direzione personale e che necessitano quindi di una notificazione e dichiarazioni che non devono essere dirette ad uno speciale destinatario e sono perfette senza notificazione (3).

(1) VALERI, *Perfezione ed irrevocabilità del riscatto nell'assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, 465, 467; NAVARRINI, *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Torino, 1912, n. 59; SALANDRA, *La riserva matematica . . .*, studio cit., pagine 647, 648; *Lezioni sui contratti commerciali*, op. e vol. cit., pag. 209; VIVANTE, *Trattato*, cit., vol. IV, n. 1987; *Commentario* cit., n. 533; KOENIG, *Die vermögenswerten Rechte . . .*, studio e loc. cit., pagg. 473, 474; JAEGER, *Kommentar*, cit., III vol. pag. 382.

(2) Difatti il negozio, oltre che costitutivo, modificativo ed estintivo di rapporti giuridici è anche il mezzo per l'esercizio dei diritti soggettivi e dei poteri accordati dalla legge. In questo senso, espressamente o implicitamente: MESSINA, *op. cit.*, pag. 878; CARNELUTTI, *Sistema*, *op. cit.*, vol. I, pag. 60; ROMANO, *La revoca degli atti giuridici privati*, Padova, 1935, pag. 27; BOLAFFI, *Le eccezioni nel diritto sostanziale*, Padova, 1936, pag. 123.

(3) Cfr. BARASSI, *La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali*, Milano, 1906; VALERI, *op. cit.*, pag. 467 e segg. e *Aut. ivi cit.*; BREGLIA, voce *Notificazione*, in *Dizionario pratico di dir. priv.*, Milano, 1924; VON TUHR, *Der Allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts*, München u. Leipzig, 1914, vol. II, § 61; DURMA, *La notification de la volonté*, Paris, 1930.

Se è vero difatti che manca un criterio obiettivo e sicuro per poter affermare con sicurezza che la necessità della notificazione per le dichiarazioni di volontà costituisce un principio generale del nostro sistema giuridico, riteniamo tuttavia esatte le osservazioni avanzate dal Barassi quando ha affermato che ragioni di equità impongono la necessità della notificazione nei recessi unilaterali da contratti a tratto successivo (1). L'indole stessa di questi contratti impone che il recesso unilaterale, destinato a produrre effetti nella sfera giuridica della controparte, pervenga appunto nella sfera di costei in modo che in condizioni normali ne possa prendere conoscenza. E tanto più indispensabile appare questa esigenza della notificazione nell'assicurazione sulla vita quando si pensi che i riscatti delle polizze hanno l'effetto di produrre una modificazione o per lo meno una alterazione nel piano finanziario dell'impresa assicuratrice (2). La notificazione rappresenta un elemento costitutivo della dichiarazione di riscatto e quindi quest'ultima se non viene notificata all'assicuratore non è produttiva di effetti giuridici.

7. — Strettamente connessa con l'asserita natura recettizia della dichiarazione di riscatto è l'indagine volta a determinare il momento in cui la notificazione deve ritenersi compiuta, cioè il momento in cui è perfetta la dichiarazione recettizia. Fra i diversi sistemi dell'emissione, della recezione e della percezione quello che crediamo idoneo a tutelare le situazioni giuridiche del dichiarante e del destinatario è, per noi, quello della recezione.

Tanto il sistema dell'emissione quanto quello della percezione rappresentano, in diverso senso, soluzioni estreme perchè il primo riduce alla minima entità il contenuto dell'obbligo di notificazione spettante al dichiarante ed il secondo, richiedendo che la

Nega l'opportunità di introdurre la distinzione il SOTGIA, *Apparenza giuridica e dichiarazione alla generalità*, Roma, 1930, pag. 276 e segg.

(1) Cfr. BARASSI, *op. precit.*, pagg. 247, nota, 2, 263; VALERI, *op. cit.*, pag. 469 v., da ultimo, interessanti applicazioni di questo concetto in GSCHNITZER, *La diffida nei contratti e nel contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, 523.

(2) Cfr. VALERI, *op. e loc. precit.*; WOLLNER, *Zum Problem des Rückkaufs in der Lebensversicherung*, in *Assekuranz Jahrbuch*, vol. 54 (1935), parte I, pag. 65 e segg.

dichiarazione venga effettivamente conosciuta dal destinatario rende troppo gravosa e svantaggiosa la situazione del dichiarante.

Perchè siano tutelate le esigenze della buona fede e della sicurezza sociale è sufficiente che la dichiarazione pervenga entro la sfera giuridica del destinatario, cioè in luogo tale che egli in *condizioni normali* possa prenderne conoscenza. (1) Il sistema della recezione si dimostra giustificato nella concreta ipotesi esaminata, anche da un punto di vista logico e giuridico perchè la dichiarazione di riscatto quale dichiarazione unilaterale non è rivolta ad eccitare nell'assicuratore alcuna manifestazione di volontà; ma solo a rendergli nota la nuova situazione che si intende creare ed esaurisce pertanto i suoi effetti quando è pervenuta nella sua sfera giuridica.

La dichiarazione di riscatto diviene adunque perfetta solo col compimento del processo notificativo: se ne deduce quindi che se durante l'intervallo tra l'emissione della dichiarazione e il suo arrivo all'impresa assicuratrice, l'assicurato divenga incapace o muoia, il negozio non potrà ritenersi perfezionato (2). Capacità e volontà debbono invero sussistere non solo inizialmente, ma fino alla perfezione del negozio: in conclusione nell'ipotesi prospettata la dichiarazione di riscatto non può produrre i suoi normali effetti risolutivi del contratto e gli eredi e i beneficiari dell'assicurato potranno pretendere dalla compagnia il pagamento integrale della somma assicurata. Poichè tuttavia l'applicazione rigida di questa tesi potrebbe condurre a risultati eccessivamente

(1) Così il VALERI, *op. cit.*, pag. 471 e il CALLEGARI, *op. cit.*, pag. 256 e segg.

(2) La questione non sorge nel diritto germanico poichè in esso il BGB al § 130, comma 2° dispone che « sull'efficacia della dichiarazione di volontà non influisce il fatto che il dichiarante muoia o diventi incapace di agire dopo averla emessa »

La nostra dottrina, che si è occupata del problema dal punto di vista delle proposte contrattuali, si dimostra divisa sulla sua soluzione; cfr. in vario senso: VIVANTE, *Trattato, op. cit.*, n. 1549; SCADUTO, *La successione nella proposta*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, I, 121; BONFANTE, *Il trasferimento agli eredi dell'obbligo per le proposte o promesse non accettate*, in *Foro It.*, 1927, I, 1; *La successione nella promessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, 374; CANDIAN, *Indole recettizia della revoca della proposta e dell'accettazione*, *ibidem*, 1927, I, 387.

onerosi per l'assicuratore, si dimostra necessario contemperare la tesi stessa con i principî della buona fede, ritenere cioè che l'impresa potrà rifiutare il pagamento della somma assicurata se al momento della percezione della dichiarazione di riscatto era in assoluta buona fede, vale a dire ignorava la morte dell'assicurato (1).

8. — È possibile una dichiarazione tacita di riscatto o come si dice, una notificazione tacita della dichiarazione di riscatto?

Seguendo l'opinione (2) che ammette la possibilità di dichiarazioni tacite recettizie, esigendo solo che i fatti concludenti siano posti in essere nella direzione del destinatario, un'autorevole dottrina (3) ha sostenuto che nell'assicurazione sulla vita tali fatti concludenti si estrinsecano nel mancato pagamento del premio e che però tale contegno puramente *negativo* può essere sufficiente alla compagnia per attuare il riscatto.

Tale soluzione, a nostro modesto avviso, non può essere invece accolta nel contratto di assicurazione sulla vita perchè in esso il mancato pagamento dei premi autorizza l'impresa (semprechè

(1) La Corte di Appello di Napoli ha avuto modo di affermare in una sua recente sentenza (22 maggio 1939, in *Assicurazioni*, 1939, *mass.* n. 101) che se in polizza è stato pattuito che la Compagnia, su domanda del contraente, « *procede al riscatto della polizza* » quando siano state pagate tre annualità di premi ed inoltre che « *il riscatto si effettua verso restituzione dell'originale della polizza con quietanza* » deve ritenersi non perfezionato il negozio rescissorio prima del pagamento del valore di riscatto, del rilascio della quietanza e della restituzione della polizza e ne ha dedotto che se l'assicurato muore dopo la notifica della dichiarazione di riscatto, ma prima del suo perfezionamento, che si avrebbe appunto col compimento delle dette formalità, la compagnia è tenuta a corrispondere l'intera somma assicurata.

Evidente appare qui il vizio di cui è inficiato il ragionamento della Corte, la quale ha confuso gli aspetti giuridici e teorici della questione con i suoi riflessi pratici, e invece di compiere un'indagine per determinare l'esatto momento in cui la dichiarazione di riscatto era pervenuta nell'orbita giuridica della compagnia si è lasciata trarre in inganno dalle mere formalità pratiche, con cui suole avvenire l'operazione di riscatto. Cfr. pure esattamente: FANELLI, *Le assicurazioni private nella giurisprudenza italiana*, Roma, 1941, pag. 185.

(2) Cfr. BARASSI, *op. cit.*, pag. 186; NATTINI, *La dottrina generale della procura*, Milano, 1910, pag. 143 nota 2, ecc.

(3) Cfr. VALERI, *op. cit.*, pag. 470. V. anche nello stesso senso del Valeri, CALLEGARI, *op. cit.*, pagg. 227, 253.

sia decorso il termine minimo, previsto nelle polizze, dalla conclusione del contratto) ad effettuare l'automatica riduzione della polizza, vale a dire a liberare l'assicurato da ogni obbligo ulteriore di pagamento dei premi pur restando essa responsabile nei limiti di un capitale ridotto, calcolato in proporzione alle somme dei premi sborsati. Orbene, se si accogliesse la tesi che critichiamo, si lascierebbe la facoltà dell'assicuratore ad effettuare a suo piacimento la riduzione o il riscatto delle polizze, con tutte le gravi conseguenze che sono facili a rilevare quando si tenga presente la diversa natura dei due istituti; difatti mentre l'uno lascia in vita il rapporto modificandone soltanto alcuni elementi, l'altro, il riscatto, estingue il rapporto in modo definitivo ed in tutti i suoi effetti.

Devesi quindi affermare che per la dichiarazione di riscatto occorre una espressa manifestazione, non bastando il mero comportamento negativo insito nel mancato pagamento dei premi.

9. — È pure intimamente connessa al problema della perfezione del negozio di riscatto l'indagine relativa all'ammissibilità ed ai limiti entro cui può avvenire una revoca unilaterale. La revoca consensuale difatti sarà sempre ammissibile e costituirà un nuovo contratto. Per la revoca unilaterale occorre rammentare i principî dianzi esposti: fino a che la dichiarazione di riscatto non è perfezionata, non è cioè pervenuta dentro la sfera della normale percepibilità dell'impresa assicuratrice, sarà sempre possibile una dichiarazione di volontà contraria. Dopo tale momento, dopo che la dichiarazione è perfetta, essa non potrà più revocarsi: vengono così a coincidere perfezione ed irrevocabilità (1). Quanto alla forma della revoca siamo propensi a credere che essa debba essere recettizia non soltanto perchè è più equo considerare recettizia la revoca di una dichiarazione recet-

(1) *Contra*, e nel senso che la revocabilità della dichiarazione di riscatto sussisterebbe fino al sorgere, per effetto di essa, di un diritto altrui, Cass. Roma, 30 settembre 1910, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, 464. Conforme al testo: VALERI, nella nota, più volte citt., alla medesima sentenza; BARASSI, *op. cit.*, pag. 158; GSCHNITZER, *La diffida nei contratti e nel contratto di lavoro*, loc. cit., pag. 521.

tizia (1), ma anche perchè costituendo la revoca una dichiarazione di volontà contraria alla precedente (2) deve essere anch'essa portata a conoscenza del destinatario (3) : quindi la revoca per essere valida dovrà giungere all'assicuratore prima o contemporaneamente alla dichiarazione di riscatto ; dopo tale momento il negozio di riscatto è perfetto e sarà quindi non valida una revoca giunta posteriormente.

10. — L'esercizio del potere di recesso unilaterale ha l'effetto di produrre, nelle specie contrattuali, ove è designato un beneficiario, la revoca del beneficio. Anche a volere aderire a quella corrente dottrinale (4) che ritiene che il terzo acquista un diritto proprio ed autonomo non già solo al verificarsi dell'evento di assicurazione, ma fin dal momento della sua designazione, il principio esposto non può mutare. Lo stipulante ha sempre il potere di riscattare la polizza e, quindi, di revocare il beneficio e pertanto il diritto del beneficiario dovrà rappresentarsi quale un diritto sottoposto a condizione potestativa, che potrà essere sospensiva negativa (5) o risolutiva (6). In linea generale, dunque, l'assicurato può sempre esercitare il riscatto. In alcuni casi però il riscatto non gli è consentito : ciò avviene nelle specie contrattuali assicurative a favore di terzi, quando il beneficio è divenuto irrevocabile per l'espressa dichiarazione di irrevocabilità della designazione fatta dal contraente e per l'accettazione del beneficiario, comunicata all'assicuratore (7).

(1) Cfr. ROMANO, *La revoca degli atti giuridici privati*, op. cit., pag. 536.

(2) Cfr. SALEILLES, *De la déclaration de volonté*. Paris, 1901, pagg. 132-133.

(3) *Contra*, e nel senso che la revoca è perfetta con la sola emissione, sia che riguardi dichiarazioni unilaterali o contrattuali : BARASSI, op. e loc. precitt. ; VALERI, op. cit., pag. 475 ; VIVANTE, *Trattato*, cit., vol IV, n. 1543 ; ROCCO (ALFREDO), *Diritto commerciale, Parte Generale*, Milano, 1936, pagg. 375, 376 ; La LUMIA, *Trattato di diritto commerciale, Parte Generale*, Milano-Messina, 1940, pag. 306.

(4) Cfr. VIVANTE, *Trattato*, cit., vol. IV, n. 2012 ; *Commentario*, cit., n. 584 ; NAVARRINI, op. cit., n. 13 ; STOLFI (MARIO), *L'assicurazione sulla vita a favore di terzi*, Milano, 1937, pag. 57.

(5) TARTUFARI, *Dei contratti a favore di terzi*, Verona, 1889, pag. 356.

(6) NAVARRINI, op. cit., pag. 41 ; ASCOLI, in *Riv. dir. civ.*, 1914, 545.

(7) Questo, descritto nel testo, era il mezzo, previsto della pratica delle po-

Più delicata e sottile si fa la questione quando trattasi di decidere se i creditori possano esercitare il riscatto al posto dell'assicurato. Crediamo superfluo avvertire che il quesito non sorge nelle ipotesi in cui vi sia designazione di beneficiario, dato che in esse — come sappiamo — l'esercizio del riscatto avrebbe per conseguenza la revoca del beneficio, mentre la facoltà di revoca è essenzialmente personale e spetta esclusivamente allo stipulante. Ma, a nostro modesto avviso, devesi concludere per una soluzione negativa anche in tutti gli altri casi in cui non vi sia stipulazione a favore di terzo; nè dovrebbero più nutrirsi dubbi di sorta nel nostro sistema dopo l'emazione della ricordata legge del 1923 che all'art. 5, come è noto, dispone che « le somme dovute agli *aventi diritto* per effetto di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 cod. comm. ». Difatti con questa norma si è voluto particolarmente proteggere lo scopo di previdenza insito nel contratto di assicurazione sulla vita e, più precisamente, impedire che i creditori con le loro azioni rendano vani, nella loro attuazione, i lodevoli propositi di previdenza dell'assicurato (1). D'altra parte il termine « *aventi diritto* » è così lato da consentire all'interprete di includere tra coloro a cui favore debbono essere devolute le somme di assicurazione, anche il contraente stesso (2).

Ma dovrà pure negarsi la facoltà ai creditori di pignorare la somma corrispondente al valore di riscatto dopo che l'assicurato

lizza, per considerare il diritto beneficiario come acquisito in modo definitivo. La lacuna è stata ora colmata dal Libro delle obbligazioni che all'art. 761 dopo avere affermato il carattere essenzialmente revocabile del beneficio, aggiunge nel II comma « *Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, la revoca non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di volere profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore* ».

(1) VIVANTE, *Trattato*, IV, n. 2007.

(2) V. ora l'art. 763 del Libro delle Obbligazioni, che con una redazione assai più chiara dell'art. 5 della legge 1923, sancisce « le somme dovute dall'assicuratore al *contraente* o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare ».

ha regolarmente emesso la sua dichiarazione di riscatto? In questo caso l'assicurato, manifestando la volontà di conseguire il prezzo di riscatto della polizza, intende procurarsi un valore patrimoniale immediato e rinuncia quindi in definitiva a quei fini di previdenza che lo avevano indotto a stipulare l'assicurazione. Pertanto, nella ipotesi delineata, verrebbero a mancare le ragioni di tutela della previdenza, che costituiscono il presupposto della protezione accordata dalla legge nell'art. 5 alle somme dovute per effetto di contratti di assicurazione sulla vita e non sembrerebbe inammissibile concedere ai creditori il pignoramento della somma ricavata dal riscatto della polizza (1).

11. — In considerazione del potere di riscatto che ha l'assicurato, il contratto di assicurazione sulla vita rappresenta già durante il suo decorso un valore patrimoniale realizzabile (2). È quindi logico chiedersi se debba riconoscersi al curatore la facoltà di esercitare il riscatto quando l'assicurato cade in fallimento.

Fondata più su dubbie basi etiche e morali che su rigorose basi giuridiche è la dottrina (3) che ritiene il potere di riscatto esclusivamente inerente alla persona dell'assicurato, strettamente

(1) PACCHIONI, *I contratti a favore di terzi*, III ed., Padova, 1933, pag. 316; SALANDRA, *Impignorabilità delle somme dovute in dipendenza del riscatto di una assicurazione-vita*, in *Assicurazioni* 1936, II, 305.

(2) Cfr. SCHWEIGHÄUSER, *Die Abtretung des Versicherungsanspruchs*, in *Zeit f. d. ges. Hand. u. Konkursrecht*, vol. 84 (1921), pag. 66.

(3) THALLER, *Traité élémentaire de droit commercial*, III ed., 1904, n. 1834; PERCEROU, *Faillites*, Paris, 1914, vol. I, n. 536 ter; LACOUR, *Précis de droit commercial* 1916, n. 1725; EHRENBURG, in *Jehring's Jahrbücher*, vol. 41, pag. 340; DERNBURG-KOHLER, *Das bürgerliche Recht*, Halle, 1910, vol. VI, pag. 515; HÄSELICH, *Die Zugriffe Dritter auf eine Lebensversicherung bei Lebzeiten des Versicherungsnehmers* in *Neumanns Zeit.* 1906, pagg. 57 e 97.

Contro il carattere personale del potere di riscatto si sono invece, direttamente o indirettamente, pronunciati; KIRKMANN, in *Zeit. f. Versich. wesen* 1913, pag. 77; PETERSEN, in *Zeit. f. d. ges. Vers. wissenschaft*, 1913, pag. 537; WEBER, *Die angebliche Höchstpersönlichkeit der Rechte auf Kündigung*, Greifswalder, 1916, pag. 22; HAGEN, *op. cit.*, pag. 420; BRUCK, *Das Privatversicherungsrecht*, cit., pag. 399; BRUCK-DOERSTLING, *op. cit.*, pagg. 102-103; JAEGER, *Kommentar*, cit., vol. cit., pag. 383 RAMELLA, *Trattato*, cit., parte I, pag. 358.

personale e contesta pertanto nel curatore la facoltà di esercitare il riscatto. Il potere di riscatto, che inerisce a rapporti patrimoniali, è di natura patrimoniale come il diritto alla somma assicurata. Si potrebbe quindi ritenere che il curatore non esorbita dalle sue funzioni (1) quando agendo *nomine debitoris* realizza un bene che si trova nel patrimonio del fallito e che è destinato, come gli altri beni, ad essere liquidato (2). Secondo questa tesi, eccettuato il caso di contratto con designazione di beneficiario (ma anche allora sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in frode dei creditori: art. 453 cod. comm.) nessun ostacolo si oppone a che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, tra cui è il diritto-potere di riscatto, costituiscano oggetto di spossessamento fallimentare.

Tuttavia la soluzione prospettata (3) non ci persuade pienamente e pensiamo che potrebbero prevalere anche qui i fini di protezione della previdenza, insita nell'assicurazione-vita, per negare al curatore il potere di esercitare il riscatto.

(1) Se si considera l'operazione di riscatto come atto eccedente l'ordinaria amministrazione (cfr. GIOVENE, *Atto di amministrazione e riscossione di capitale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 114) il curatore dovrà ottenere l'assenso della delegazione dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato (argom. artt. 798 806 cod. comm.). Cfr. BRUNETTI, *Diritto fallimentare it.*, Roma, 1932, n. 97.

(2) In senso conforme: MONTESSORI, *L'assicurazione sulla vita e il fallimento di uno dei contraenti*, in *Riv. dir. comm.* 1916, I, 604; BONELLI, *Del fallimento*, II, ed., Milano, 1923, pagg. 560-561.

(3) L'art. 856 del Progetto Ministeriale 1940 del codice di commercio (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1940) aveva previsto la facoltà del curatore di riscattare e cedere la polizza, confermando, per il resto, la disciplina dell'art. 453 cod. comm. vigente.

ECONOMIA ED ASSICURAZIONI IN CORSICA

ORESTE FERDINANDO TENCAJOLI

Nel campo delle Assicurazioni l'isola può dirsi quasi assente e lo prova il fatto che — tranne poche eccezioni — le grandi Compagnie di Assicurazioni di Parigi, come risulta da *L'Annuaire Général du Département de la Corse*, per l'anno 1938, non hanno succursali o rappresentanti, sia ad Aiaccio che a Bastia, che pertanto sono i due principali centri industriali e commerciali del paese.

Funzionano in Aiaccio, capoluogo del dipartimento, il *Comptoir Ajaccien d'Assurances et de vente à credit*, l'*Agence Générale d'Assurances sociales* e la *Compagnie d'Assurances Générales sur la vie*, che fanno discreti affari. Sempre in Aiaccio, esiste presso la Prefettura un Servizio Dipartimentale delle Assicurazioni Sociali con annessa Cassa, il quale svolge una attività piuttosto anemica.

A Bastia, antica capitale dell'isola, e che ne è anche il centro più popoloso, lavora *Le Phenix*, il quale si occupa di qualsiasi combinazione assicurativa sulla vita, ipoteche, contenzioso ecc.

Vengono in seguito *Les Assurances Lorenzi* che non mi risulta quale attività spieghino e con quale risultato; *L'Union*, Compagnia d'Assicurazioni sulla vita, contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi; *Les Assurances « Victoria »*, che trattano di preferenza il ramo compra-vendita di beni immobili (case e proprietà agricole) transazioni immobiliari ecc. e la citata *Compagnie d'Assurances Générales sur la vie*. Accanto a queste esi-

stono minori società quali *La Concorde*, *La Nationale* ed alcuni assicuratori privati che devono avere un raggio d'affari molto ristretto, dato che i corsi sono di solito assai diffidenti verso tutto ciò che non è statale o quanto meno non dia sicure garanzie.

Da quanto ho potuto dedurre da sicure fonti, gli affari non mancano in Bastia sebbene non siano di molto rilievo.

Tutti questi Enti — mi assicurava un corso profondo conoscitore della sua isola — spiegano la loro azione piuttosto tra i francesi stabiliti nell'isola e tra quei corsi che, per ragioni della loro professione o carriera, hanno dimorato lungamente sul continente e nelle colonie. Naturalmente non mancano casi di corsi residenti nell'isola che hanno fatto una buona assicurazione sulla vita.

In linea generale però è mancata nell'isola un'efficace azione di propaganda atta a far conoscere i benefici dell'assicurazione.

Sia per quella specie di fatalismo che li distingue e li rende alquanto abulici, sia anche per la mancanza di fiducia che ispira loro un Ente che non sia il Governo, i corsi non hanno avvertito il bisogno di una polizza di Assicurazione per la loro vecchiaia. Non solo ma essa è ritenuta superflua, particolarmente da quei corsi, e sono migliaia e migliaia, che avendo servito per lunghi anni lo Stato nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica, nelle varie carriere civili o che furono impiegati presso Municipi o grandi Aziende Industriali e Commerciali, hanno di già assicurato per la loro vecchiaia un reddito fisso che consente loro di vivere più o meno largamente senza bisogno di un'Assicurazione.

Sembra esagerato affermarlo ma pure è così: parlare ai corsi di assicurazioni contro la moria del bestiame, i furti, gli infortuni, la responsabilità civile, le malattie, la grandine, le inondazioni ecc. ecc. vorrebbe dire portarli nel mondo della luna!

Sono invece abbastanza sviluppate le assicurazioni terrestri e marittime per merci e bagagli e le Assicurazioni contro gli incendi, sebbene vi siano dei Municipi, i quali, per mancanza purtroppo di mezzi, non sono affatto assicurati contro i danni

prodotti dagli incendi — pur così frequenti di boschi e di macchie.

Moltissimi edifici religiosi non sono assicurati nè contro gli incendi nè contro i furti (i furti di opere d'arte nelle chiese si verificano con frequenza impressionante), nè contro i danni prodotti dal fulmine.

E' mancato in Corsica un Ente, come il nostro Istituto Nazionale delle Assicurazioni « che ha congegnato nuove forme assicurative e modernizzate le antiche in modo di renderle più aderenti alle nuove esigenze sociali ».

Il campo è vasto e fin qui non è stato che mediocramente sfruttato: vi sarebbe tutto un lavoro proficuo da svolgere ed i corsi finirebbero col persuadersi che una assicurazione, ad esempio sulla vita, non rappresenterebbe denari sprecati, ma denari messi a frutto.

Non ci sembra perciò inopportuno dare un giudizio quanto più possibile aggiornato dell'economia corsa, dopo premesse le storiche ragioni d'ordine politico, dall'epoca dell'occupazione francese ad oggi, che hanno condotta l'isola all'attuale sua situazione nella quale il malgoverno dei conquistatori ha reso impossibile o costantemente ostacolato la valorizzazione delle sue risorse.

La Corsica dalla conquista francese ad oggi.

Caduta l'indipendenza corsa a Pontenovo, il 9 maggio 1769, mentre Pasquale Paoli con pochi seguaci si rifugiava in Toscana, le truppe di Luigi XV si mostrarono spietate con gli sventurati isolani, che vennero ridotti quasi in schiavitù. Il governo del suo successore seguì lo stesso andazzo: la Rivoluzione tentò in qualche modo di migliorare le sorti del paese, ma un progetto di messa in valore dell'isola presentato alla Costituente nel 1791, da Barrère rimase lettera morta. In quanto a Napoleone I, se fece molto per i corsi singolarmente, poco o nulla fece per la Corsica, per cui non seppe cattivarsi completamente la simpatia dei suoi concittadini.

Luigi XVIII, che venne dopo di lui, impose invece al paese un regime doganale oppressivo che provocò movimenti sovversivi. L'amministrazione reale soppresse i privilegi che il prefetto imperiale Miot aveva largito all'isola; davanti all'opposizione della popolazione dovette ristabilirli nel 1817. In una parola la Restaurazione non volle far nulla per la disgraziata

isola in odio ai Buonaparte. Qualche cosa fece la Monarchia Orleandista instaurata nel 1830, che sei anni dopo mandò in Corsica l'economista Blanqui per una inchiesta sulle condizioni del paese.

Nel rapporto pubblicato da questi nel 1838 non sono nascoste le miserie politiche, sociali ed economiche che travagliavano gli isolani. Il Governo di Luigi Filippo provvide ad aprire qualche strada, a costruire alcuni ponti ed a innalzare edifici di pubblica utilità. Senonchè la rivoluzione del febbraio 1848 che lo detronizzò e l'avvento della seconda Repubblica troncarono queste iniziative che tuttavia vennero in parte riprese dopo poco senza giungere ad alcun risultato positivo.

Napoleone III acclamato Imperatore dei Francesi (1852) manifestò il fermo proposito di migliorare le condizioni dell'isola, culla dei suoi avi e ove era nato suo padre. E volendo accertarsi di presenza dei suoi bisogni reali, nel 1860 unitamente all'Imperatrice ed al Principe Imperiale, si recava in visita ad Aiaccio. Furono abbozzati vari progetti di lavori da eseguirsi e venne deliberata anche la costruzione di parecchie linee ferroviarie, ma la prima locomotiva non si vide in Corsica che nel 1888. Caduto Napoleone III dal trono nel 1870, il suo programma imperiale di rinascita della Corsica rimase sulla carta. La terza Repubblica che gli succedette, per avversione verso i napoleonidi, lasciò innanzi tutto che la Corsica fosse vituperata dai suoi accoliti in modo vergognoso, qualificata « nido di vipere » e che a Parigi e a Marsiglia si desse la caccia agli isolani come fossero fiere: parecchi di essi purtroppo furono massacrati. Si voleva sbarazzarsi dell'isola « restituendola all'Italia » o a titolo d'infamia vendendola per un franco.

La terza Repubblica si mostrò veramente matrigna verso l'isola che divenne un feudo a disposizione dei grandi elettori e delle grandi famiglie, le quali sotto l'egida del potere centrale, spadroneggiarono e spadroneggiano tuttora nel paese. Sono esse con le loro clientele fanatiche che mantengono lo spirito di vendetta nei meno abbienti: l'elezione di un sindaco — per gli interessi e le rivalità che sono in gioco — le appassiona sopra ogni altra cosa. Queste elezioni sono inquinate sovente dalla corruzione. Così chè l'eletto difficilmente rappresenta un'idea, ma è invece l'esponente di interessi personali.

Nel 3 luglio del 1883 il malcontento della popolazione di Bastia, urtata dall'apatia del Governo esplose con grida di « Viva l'Italia! abbasso la Francia! morte ai francesi! ».

Nel maggio del 1890 la miseria del paese era spaventevole, tanto che ben 32 Cantoni si astennero dal partecipare alle ordinarie elezioni amministrative per mancanza di fondi. Nel marzo del 1897 vi fu una specie di rivolta che diede seri grattacapi al Governo, il quale come al solito, corse ai ripari con dei rimedi e delle provvidenze fittizie che ai Corsi parvero

una presa in giro, « Còrsica, Còrsica — dice un antico proverbio — non avrai mai bene » ! Costretta oggi a servire interessi stranieri, a mettere a disposizione del potere centrale tutte le sue energie, se vuole vivere, i suoi mali non sono cessati; basta leggere i giornali isolani per convincersene: la terra si spopola, l'agricoltura che potrebbe essere fonte di ricchezza per il paese, langue, il commercio e l'industria non accennano a migliorare mentre le comunicazioni terrestri e marittime si manifestano tutti i giorni insufficienti ai bisogni più elementari degli abitanti. Ma la Repubblica costretta a far fronte ad altri problemi ed impegnata nella grande politica mondiale, non si occupò del grido di dolore di questo suo dipartimento né delle sue richieste di aiuto. Tuttavia nel 1908 i lamenti degli isolani furono così unanimi e giusti che il Governo di Parigi nominò una Commissione interparlamentare con l'obbligo di recarsi nell'isola onde rendersi conto *de visu* delle reali condizioni del paese e proporre i rimedi necessari. Questa Commissione pubblicò un rapporto che apparve nel « Journal Officiel » del 26 settembre dello stesso anno e rivelò come la situazione dell'isola fosse peggiorata in confronto di quella del 1836. Si tratta del famoso rapporto di Clemenceau dal quale stralciamo questo passo: « La pauvreté du pays est extrême. Rien de comparable n'existe. Ni la Bretagne, ni les Hautes Alpes, ni peut-être aucun pays d'Europe, ne peuvent donner une idée de la misère et du dénuement actuels de la Corse. Dans la plupart des villages, on ne connaît d'autre viande que le porc. Peu de légumes. Le pain et le fromage de chèvre constituent l'élément essentiel de la nourriture. Le Corse vit avec quelques sous par jour. Dans certaines communes on procède encore par échanges. Même dans une ville comme Sartène, le paysan écoule ses produits sur le marché contre d'autres produits de première nécessité et sans avoir recours au numéraire. Le receveur des finances en tournée ne peut trouver dans un village la monnaie d'une pièce de cinq francs. Tous les habitants de la commune réunis ne possédaient pas cette somme en argent. En Corse il n'y a ni agriculture, ni industrie, ni commerce.

Ca pays ne peut même pas nourrir ses habitants. Il importe annuellement 225.000 quintaux de farines et bien des habitants ne mangent que du pain de seigle ou de farine de chaitagnes; il importe plus d'un million de Kilogrammes de pommes de terre que son sol est apte à produire ». Così scriveva quel Clemenceau che nel 1871 voleva che la Corsica fosse distaccata dal territorio della Repubblica francese e andasse a farsi benedire da chi voleva!

In questo rapporto era peraltro indicato minuziosamente tutto un piano di risanamento materiale e morale dell'isola del quale tuttavia solo alcune proposte furono accettate ed attuate dal Governo con una lentezza esasperante.

Uno scrittore còrso, francofilo per eccellenza, ebbe a scrivere che da quando la Corsica è divenuta francese essa è rimasta quello che era all'epoca della dominazione genovese e che la civiltà non vi aveva fatto che ben pochi progressi. Confessione tanto più preziosa perchè corrisponde a verità. E il giornale *S. O. S.* del 15 giugno 1939 pubblicava: « La Corsica è in stato di disfacimento: le nostre miserie materiali e morali non si contano più ».

Di queste mezze misure non furono contenti gli isolani che fecero sentire a Parigi le più ampie rimostranze.

Promosso dalla Federazione dei Sindacati di Iniziativa, che ha succursali ed agenzie in quasi tutti i centri dell'isola, veniva tenuto nell'aprile dell'anno seguente a Corte un Congresso tendente ad ottenere dai poteri centrali la riorganizzazione dei servizi marittimi che lasciavano assai a desiderare; fu un buco nell'acqua, per cui due anni dopo veniva tenuto, sempre a Corte, un secondo Congresso nel quale — esclusa ogni e qualsiasi discussione politica — i promotori richiesero energicamente la bonifica della pianura orientale, il compimento della rete ferroviaria, la protezione del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e della pesca, il rimboschimento delle montagne, l'irrigazione delle campagne, ecc. Il Congresso fu più che mai tumultuoso; prima d'iniziare i suoi lavori essa aveva diretto ai parlamentari dell'isola un manifesto dal quale riproduciamo questo solo brano: « Pour éviter des événements irréparables nous vous conjurons de faire entendre à la France, au monde civilisé, le dernier appel d'un département qui se meurt. Et si notre voix n'est pas entendue *Corsica farà da sè* ». Queste quattro parole in italiano avevano un significato abbastanza chiaro per chi voleva intenderle. Era il grido di disperazione di tutto un popolo stanco di essere turlupinato ed abbandonato dalla ricchissima nazione dominante.

L'agitazione minacciava di prendere una piega non scevra di pericoli ed allora i Deputati Pierangeli, Gabrielli, Adriani, Pugliesi-Conti, Landry ed il Sen Giacobbi, che sin qui ben poco avevano fatto per il risanamento morale e materiale della loro patria, — unica loro preoccupazione essendo quella di conservare il più a lungo possibile il mandato legislativo con relativa grossa indennità — fecero pressione sul Governo perchè agisse con prontezza e generosità e facesse concessioni che valessero a conciliare e a tranquillizzare gli animi eccitati. Impressionato però assai più dalle ultime quattro parole italiane del manifesto che da trenta interpellanze alla Camera e dalle preghiere dei rappresentanti politici còrsi, il Governo si decideva a fare qualche cosa per migliorare la situazione dell'isola, con vaghe indefinite promesse che non soddisfecero che mediocrementemente i còrsi, i quali avevano diritto di attendersi dal Governo una maggiore comprensione dei loro bisogni.

Caillaux, allora Ministro delle Finanze, fece nominare una Commis-

sione Parlamentare per lo studio di un progetto di riforma doganale e finanziaria, la quale se fosse stata applicata con criterio di sana equità non avrebbe mancato di apportare notevoli benefizi allo sviluppo agricolo, industriale e commerciale di questo dipartimento.

Da quanto si seppe la Commissione pur domandando l'assimilazione doganale con la Francia chiedeva che fosse mantenuto con qualche ritocco il regime favorevole per i tabacchi e per il caffè e che fossero conservate alcune delle immunità fiscali della legge Miot. Inoltre proponeva l'abolizione dei diritti d'entrata dei prodotti continentali e che i prodotti naturali o fabbricati in Corsica, salvo alcune riserve, entrassero in Francia in completa franchigia. Venne ammessa peraltro la tassa sugli zuccheri. La legge di assimilazione doganale che il Parlamento approvò l'anno seguente non portò i benefizi sperati dagli isolani.

Tuttavia si veniva ad avere un introito annuo di 500.000 franchi; la Commissione propose, per mezzo del suo relatore On. Pierangeli, Deputato di Bastia, che questa somma venisse attribuita all'esecuzione di lavori pubblici necessari. Era qualche cosa, ma ben poco in confronto dei bisogni che ogni giorno andavano facendosi più urgenti.

Per udire le comunicazioni del Governo lunedì 24 aprile si riunirono a Corte i Deputati e Senatori dell'Isola, meno l'Onorevole Balesi Deputato di Sartena, e 1200 congressisti.

Le discussioni furono lunghe e vivacissime e grida antifrancesi di « Viva Paoli » si fecero udire nell'Assemblea. Non solo, ma qualche oratore avendo fatto vaghi minacciosi accenni separatisti, fu calorosamente approvato e applaudito. « Saremo forti, se saremo uniti » gridarono in coro i presenti; dopo che il Signor Gaudin, Sindaco di Bastia, ebbe proclamata l'impotenza dei parlamentari a premere sul Governo si decise di chiederne le dimissioni in massa.

Si formò poscia un corteo preceduto da bandiere francesi e còrse, che si recò a rendere omaggio ai monumenti di Gaffori e di Paoli inneggiando lungamente alle rivendicazioni còrse.

I lavori del Congresso terminarono il giorno dopo ed avendo il Governo presieduto dall'On. Monis fatto sapere, a mezzo del Prefetto di Aiacio, che non avrebbe più indugiato nel prendere i provvedimenti necessari alla rigenerazione economica del paese, venne concessa ai Deputati e Senatori dell'Isola una dilazione di cinque mesi, trascorsi i quali, ove le richieste còrse non avessero ottenuto legittima soddisfazione, avrebbero dovuto dimettersi per protesta; non nascondendo il Comitato il proposito di ricorrere a mezzi estremi ed anche alla azione popolare, in caso di insuccesso con « un mouvement de protestation d'un gravité exceptionnelle » qualora entro il 24 ottobre il Governo non avesse mantenuto le promesse fatte. Vi fu inoltre chi propose la promulgazione di leggi speciali come in

Italia si era fatto per Napoli. Sotto la spinta della stampa francese, malgrado l'opposizione di Caillaux, nel luglio la Camera votava i fondi necessari per la costruzione della ferrovia Ghisonaccia-Bonifacio, per i lavori di risanamento delle pianure paludose di Aleria e di Calvi. Il Ministro fece anche qualche promessa circa lo sviluppo dell'agricoltura per la quale stabili dei compensi e premi abbastanza miseri.

Sulla situazione dell'Isola in quell'epoca, poi non tanto lontana, un distinto pubblicista, il Signor A. Muracciole, di Aiaccio, in un brillante articolo sulla agitazione che serpeggiava violenta nel paese ebbe a scrivere queste parole: « Occorre non dimenticare che mentre la Francia agisce verso la Corsica con una negligenza che solleva delle proteste legittime, l'Italia per parte sua s'interessa della nostra Isola e studia la nostra situazione col rincrescimento di non poter far nulla per migliorarla ». Terminando egli si domandava se l'attitudine indifferente della Francia verso l'Isola non avrebbe spinto i Corsi « a rimpiangere di non appartenere ad una nazione (l'Italia) i cui sentimenti verso di essa furono sempre benevoli ». La risposta che egli dava non mancava di essere sintomatica: « Non lo crediamo; tuttavia se i nostri governanti continuassero a non adempiere i loro doveri, la loro colpa si aggraverebbe, visto che il buon esempio verrebbe dato da una Nazione straniera (l'Italia) il cui più vivo desiderio sarebbe di sostituirsi ad essa ».

Il Governo non mantenne che in minima parte le promesse fatte, i Deputati non si dimisero trascorsi i cinque mesi, ed il Comitato rinunciò di ricorrere all'azione popolare. Il Prefetto fu bruscamente traslocato!

Tuttavia onde far pressione sul Governo perchè si ricordasse delle promesse fatte, veniva indette per il settembre dell'anno dopo un Congresso ad Aiaccio, che poi per i maneggi occulti di alte influenze sfumò.

« Bacçalà per Corsica »! si diceva in tutta l'isola.

*
* *

Alla vigilia della grande guerra gli interessi dei debiti di tutti i Comuni dell'Isola raggiungevano la cifra di un milione di franchi su di un bilancio di franchi 2.574.000. Si comprende come nessuna banca si arriettesse a fare loro dei prestiti.

Vi erano — parlo sempre dell'immediato anteguerra — maestri comunali, medici, guardie forestali non retribuiti da anni. Molti Comuni erano così poveri che non avevano mezzi per pagare le imposte.

Per frenare la crisi economica che travagliava il paese si era costituito un Comitato di propaganda franco-tedesco per la messa in valore di alcune zone dell'isola; aveva a capo delle persone piene di buone intenzioni e di

buoni propositi, ma che non poterono far nulla per il deliberato ostruzionismo del Governo.

Tanta trascuranza da parte dei poteri centrali per i bisogni di un dipartimento, che chiedeva aiuto alla nazione di cui era parte integrale, faceva uno strano contrasto coi sacrifici che l'Italia si imponeva per il risanamento della vicina Sardegna. Fu una sorpresa per tutti allorquando l'On. Landry lesse al Parlamento francese la cifra spesa dall'Italia d'allora per la Sardegna augurandosi che il Governo Francese facesse altrettanto per la Còrsica, poichè quelle che la Francia stava facendo per l'Isola rappresentavano « un traitement de misère » E lo stesso deputato ebbe inoltre a scrivere in proposito sul « Journal de la Corse » : « *Cette île (la Sardegna) si proche de la Còrse souffrait cependant des mêmes maux qu'elle. L'Italie a entrepris d'en assurer la prospérité. Elle a dressé un plan systématique, elle s'est imposé de sacrifices considérables et déjà les heureux résultats de ces efforts se manifestent. Pour-quoi la France qui est plus riche que l'Italie ne procéderait-elle pas de même en faveur de la Còrse ?* ».

Eppure al Parlamento francese allorchè alcuni deputati còrsi denunciarono le misere condizioni dell'isola derelitta, vi fu chi gridò loro « Macaroni » parola che in Francia ha un significato spregiativo. Del resto i francesi del continente hanno sempre considerato i còrsi come parenti poveri, molesti ed accattoni e francesi di seconda zona.

Infatti al loro sbarco a Marsiglia o a Nizza sono sottoposti ad una meticolosa ed irritante visita doganale che, per il modo col quale viene fatta, un illustre scrittore francese qualificò « di operazione selvaggia ».

Quando i giornali continentali devono occuparsi degli affari dell'isola intitolano l'articolo o la corrispondenza : « Choses de Còrse » come si direbbe « Cose dell'altro mondo ». Quando poi vogliono ingiuriare i miseri isolani le parole più miti sono queste : « Sale còrse ! Mèteque ! ». Raramente i francesi dicono : « Un corse » o « une còrse » ma « un corsois » e « une corsoise » ciò che vuol dire in modo dispregiativo « un corsacchiolo, una corsacchiola ».

I giornali francesi fanno sempre questa differenza tra Corsi e . . . francesi : (il tale dei tali corso) come se i còrsi non fossero francesi per suditanza !

Nei libri di storia francese il corso Giuseppe Fieschi che attentò nel 1835 alla vita del Re Luigi Filippo è così stigmatizzato dagli scrittori : « Le miserable était un Còrse ». Oppure : « L'assassin n'était pas français mais còrse ! ». E nei cinematografi sino a pochi anni or sono si rappresentavano indegnamente scene ed orrori del brigantaggio còrso con quanto e quale spirito di fratellanza è facile immaginare. Per fortuna una energica protesta, fatta da tutte le società dell'isola, fece cessare uno sconcio simile che in nessun altro paese sarebbe stato tollerato.

I corsi si vendicano, a loro volta, dei francesi, che tacitamente odiano chiamandoli per ischernò *pinzuti*.

Nel 1924, visto il persistere della crisi economica che tormentava l'isola, dovuta alla noncuranza del governo di Parigi, veniva nominata una Commissione con l'incarico tassativo di studiare i rimedi più opportuni atti ad alleviarla: non concluse nulla di pratico. Si parlò anche di prestazioni tedesche in natura — conseguenza del piano Davves — per far fronte ai bisogni degli abitanti e fu concertato tutto un programma di valorizzazione che però fu messo da parte per ragioni politiche.

La spedizione punitiva del 1931, apparentemente diretta contro i banditi e che gettò sull'isola il discredito, fu in realtà una prova di mobilitazione militare contro l'Italia; essa irritò in sommo grado i corsi.

Una manifestazione dello scontento della popolazione si ebbe il 14 ottobre 1932, in occasione delle elezioni per il Consiglio Generale, nella quale era candidato il Sen. Sari, Sindaco di Bastia, oggi defunto, gran Dignitario della Massoneria e nemicissimo di tutto ciò che sapeva di italiano. *Dalle urne uscirono 42 schede portanti un nome che nessuno si attendeva, quello di Mussolini!* Il curioso è che proprio per effetto di questi 42 voti il Senatore Sari non poté raggiungere il quoziente necessario richiesto dalla legge per l'elezione a primo scrutinio: ed era questa la quarta volta che un simile fatto si verificava con grande scandalo dei corsi infrancesati ma con grande gioia dei corsi amici dell'Italia.

In questa significativa manifestazione alcuni vollero vedervi un segno tangibile d'irredentismo corso, irredentismo che esiste ed il Governo lo sa perfettamente, onde ha cercato in tutti i modi di soffocarlo. Guai a quei corsi che manifestavano simpatie per l'Italia, essi non avevano più pace.

Ad ovviare a tanti mali nel settembre del 1934 e nell'agosto dell'anno dopo si riunivano ad Aiaccio gli Stati Generali di Corsica: fu un'adunata composta di notabili isolani di ogni tendenza con rappresentanze dei vari Comuni. Si parlò molto delle necessità impellenti dell'isola e si votarono parecchi ordini del giorno che il Governo centrale mandò agli Archivi.

Non vi è quindi da stupirsi se la Corsica davanti a questi fatti, abbia perduto di giorno in giorno ogni fiducia nella Francia e nei parlamentari che a Parigi rappresentavano l'isola e si occupano di tutto fuorchè del loro paese.

Per la Francia la Corsica non aveva altro compito che servire da base aerea e marittima contro l'Italia. A Bastia venne insediato un comando regionale dell'Aria.

Del programma di Gambetta di fare dell'isola un parco in tempo di guerra ed un giardino in tempo di pace non fu attuata che la prima parte. Si costruirono fortilizi, si aprirono campi trincerati, flottiglie di torpediniere vennero poste di stanza nel porto di Aiaccio tanto che l'On. Pelle-

tan, Ministro della Marina francese, ebbe a dire un giorno con la solita boria gallica e con opportunità assai discutibile — e ciò durante i fumi dello Champagne di un banchetto famigerato — che la Corsica era come una rivoltella puntata sul Quirinale!

Fu una rodomontata e nulla più che per altro fece scuola ed abbiamo visto tre anni or sono il defunto signor Campinchi, egli pure Ministro della Marina, sorpassare nella maleducazione e nella villania verso l'Italia il suo predecessore. Non parliamo poi dell'ultimo gesto teatrale e buffonesco di Daladier, Presidente del Consiglio francese, allorquando circa tre anni or sono brandì un pugnale in un ricevimento offertogli dal Municipio di Aiaccio col quale intese colpire simbolicamente l'Italia. Egli che a Monaco si era inginocchiato tremebondo davanti a Mussolini e a Hitler, egli il complice dei massacratori della Spagna rossa, il fornitore di armi e munizioni contro i difensori della civiltà latina in terra di Spagna, faceva in terra italiana il gradasso. I ministri francesi hanno quasi sempre avuto politicamente la prerogativa del ridicolo e dell'incoscienza. Nel carcere di Riom il Signor Daladier potrà a tutto suo aggio meditare sul governo nefasto da lui presieduto che condusse il paese alla disfatta e alla rovina. Il famoso « Jamais » gli è rimasto in gola!

L'opinione di molti isolani è che « La République en Corse est une cruelle dérision ! » Affermazione che risponde al sentimento più diffuso; non solo, ma l'italofobo « Petit Bastiais » molti anni or sono stampò che la Francia aveva « completamente mancato a tutti gli impegni di affetto, a tutte le promesse di felicità che essa aveva fatto ai corsi allorchè Pasquale Paoli aveva dovuto prendere la via dell'esilio »!

Dal fatale anno 1769 nel quale la Còrsica venne conquistata dalla Francia, l'isola non ha più avuto un momento di pace, non ha potuto sviluppare le sue naturali attitudini ed invece di essere una provincia ricca, è rimasta in arretrato sotto tutti i punti di vista, morale e materiale, in confronto delle consorelle del continente francese.

La Francia dopo tante promesse fatte ai miseri isolani si mostrò assolutamente inferiore al proprio compito: anzichè dar loro la mano per sollevarsi dalle patite sventure, sembra invece abbia dato loro uno spintone verso l'abisso nel quale si dibattono.

Nel dopo-guerra la Francia continuò nel suo vecchio sistema di promuovere sì i corsi ad alte cariche civili e militari, ma dimenticò completamente il dovere di migliorare le condizioni economiche della disgraziata isola, sovraccarica di imposte tanto che ne sta chiedendo con insistenza la diminuzione.

Il dott. Petru Giovacchini di Canale di Verde (Corsica), valoroso legionario d'Africa e di Spagna, fondatore e Presidente dei *Gruppi di Azione Irredentista Corsa*, ebbe a scrivere che la Francia alimenta « le sue entrate in Corsica » con le case amorali, quali case di baccarà, i casinò, le *roulettes*, le case di tolleranza! ».

Va notato che la posizione della Corsica verso la Francia è delle più strane e singolari; essa sta tra il dipartimento e la colonia, ed ha perciò gli inconvenienti di queste due situazioni senza averne i vantaggi. In una parola un'isola morta ove il disordine amministrativo è stupefacente!

* * *

Verso il principio del secolo scorso la Còrsica, che è la quarta isola del mediterraneo per estensione, contava 164 mila abitanti, 236 mila nel 1851 e 288 mila nel 1891: seguì un periodo di decrescenza dovuto al decrescere nella natalità e all'aumento dell'emigrazione. Nel 1911 la popolazione si aggirava sui 290 mila abitanti, ridotti per effetto della guerra mondiale a 282 mila ma poi tornò ad aumentare sino quasi a raggiungere i 300 mila nel 1926 data la eccedenza delle immigrazioni sulle smigrazioni.

E' risaputo che, se le risorse di cui può disporre l'isola fossero messe in valore, essa potrebbe nutrirne più del doppio.

L'ultimo censimento del 1936 ha dato 322.362 abitanti nell'isola contro 297.279 nel 1931, con una densità di 37 abitanti per Km. quadrato. In questa cifra sono compresi circa 9 mila italiani, senza contare gli italiani naturalizzati e i figli di italiani nati nel paese che ammontano a parecchie decine di migliaia. Il 44 0/0, vale a dire quasi la metà del popolazione di Bastia, è di origine italiana.

E' da tener presente che circa 200.000 fra nativi e figli di nativi vivono all'Estero, dei quali presso a poco 100.000 in Francia, 30.000 nell'Algeria, 10.000 nella Tunisia, 6.000 mila nel Marocco, 7.000 nell'Indocina; i rimanenti 47.000 sono sparsi nelle altre colonie francesi e nel Mediterraneo orientale.

Non vi è nessun paese al mondo che abbia una emigrazione così numerosa per una sola provincia: ciò costituisce una enorme perdita di energie, scompare l'amore alla terra natia, per cui nella campagna, ove lo spopolamento è impressionante, s'incontrano numerose case in rovina. Il villaggio di Moita in meno di 10 anni ha perduto 300 abitanti, altri villaggi del Capo Còrso e della Balagna si trovano nelle identiche condizioni. In 60 anni gli abitanti di Comino sono scesi da 600 a 100 per cui se si va di questo passo il paese fra 20 anni sarà deserto. Gli abitanti di questi ultimi paesi si dirigono però di preferenza verso le due Americhe ove generalmente fanno fortuna. Questi emigrati ne chiamano altri.

L'emigrazione, diretta sia nel Continente Europeo sia nelle colonie, è una delle tante disgrazie da cui è afflitta l'isola, che la Francia governa con l'intrigo e la corruzione, dopo di averla conquistata col tradimento, con l'oro e col massacro dei suoi abitanti.

Non è, come si vede, la scarsità delle nascite che spopola il paese, bensì questa corrente emigratoria che la Francia incoraggia e provoca con

mezzi che si possono qualificare diabolici. In tutte le amministrazioni dello Stato, troviamo corsi: nelle guardie forestali, campestri e carcerarie, di Pubblica Sicurezza, Doganali, Daziarie e Municipali, impiegati postali, telefonici, telegrafici, ferroviari, poichè si dice che un impiegato corso è un ribelle di meno.

Quale meraviglia se essi cercano di arraffare quello che possono da un governo che li sfrutta? Eppure questi emigranti soffrono in Francia ingiurie e miserie senza fine adattandosi talvolta, pur di vivere, alle più umili e faticose mansioni di vuotacessi; essi sono considerati come stranieri, guasta mestieri e sovente disprezzati: devono talvolta, come diceva la Signora Letizia Buonaparte « inghiottire bocconi amari ».

Prima ancor dei vent'anni il corso scappa dall'isola in cerca di una posizione (generalmente preferisce la carriera delle armi) per tornarvi molti anni dopo con una pensione governativa: quando è tornato al paese nativo fa della politica a favore o contro quella del Governo, a secondo del proprio interesse trafficando e vendendo voti nelle elezioni al migliore offerente. Ad ogni leva di coscritti abbiamo ogni anno in Corsica il medesimo spettacolo rattristante; più della metà non si presentano al Consiglio di revisione (alla visita si direbbe da noi) essendosi, come si è detto poco sopra, di già volontariamente arruolati. Per i corsi che si arruolano nell'esercito o nella marina o nell'aviazione la Francia è larga di onori, di uniformi, di pensioni e di favori. Lo stesso dicasi per le funzioni civili ove molti di essi vi raggiungono talvolta posti eminenti e lucrosi.

Vi sono inoltre premi di arruolamento per meglio allettare i giovani, i quali, come ufficiali e sottufficiali, formano la migliore ossatura dell'esercito francese. Sono poi questi militari, i quali allorchè vedono il Governo lesinare i crediti per la messa in valore del paese affermando che esso sarà ugualmente sempre improduttivo, dicono: « Ma la Francia ha fatto i conti del sangue che noi corsi abbiamo versato sul suo territorio e nelle colonie? Queste colonie che abbiamo conquistato noi e che popoliamo ancora delle nostre famiglie numerose? forse che il sangue sparso si paga con del denaro? »

E' da notarsi che questa emigrazione — parlo di quella diretta in Francia — ebbe inizio con l'avvento del Principe Luigi Napoleone Buonaparte alla Presidenza della Repubblica: si accentuò di poi con la sua salita al trono imperiale, per cessare pressochè del tutto nel 1870. Riprese su più vasta scala nel 1873 con la nuova politica coloniale francese.

Nei villaggi silenziosi e deserti, non si incontrano generalmente che donne vestite di nero, vecchi e fanciulli. Paolo Monelli, espulso pochi anni or sono dalla Francia, per aver detto sulla Corsica verità scottanti, ebbe a scrivere che « l'isola pare davvero soffra una sua pena che non vuole rivelare forse perchè ogni famiglia ha almeno un assente, il più sano, il più

robusto, che forse non tornerà più o tornerà troppo tardi e già se ne porta il lutto nelle vesti e nel cuore ».

Sobri e frugali nel vitto molti di questi còrsi lontani dalla patria cercano di accumulare con sacrifici d'ogni genere qualche risparmio onde potersi comprare poi al ritorno nell'isola una casetta circondata da un orticello e vivere tranquilli gli ultimi anni della loro vita quando però non fanno della politica, non s'azzuffano e si denigrano fra di loro.

Sia in Francia che nelle colonie, questi emigranti si raggruppano intorno a società dette: Amicali, Unioni fraterne e filantropiche, di Mutuo Soccorso, Associazioni generali, ecc. onde mantenere per quanto possibile contatti con la madre patria.

I matrimoni combinati fra giovani còrsi e donne d'altra razza e d'altri paesi concorrono ad accelerare la decadenza della stirpe; quando un còrso sposa una francese o comunque una straniera i figli crescono ignorando la favella degli avi. Ne esce una razza fisicamente alterata e una nuova generazione mista.

Intanto l'inbastardimento del paese viene accelerato con guarnigioni di senegalesi, di marocchini e di algerini: nascono dei meticci, degli ibridi. La difesa razziale vi è sconosciuta. Nessun riparo viene posto al dilagare dell'alcoolismo che paralizza le forze fisiche dell'uomo e ne incretinisce le menti. L'uso del *pastisso* (specie di assenzio con altri intrugli) dilaga in tutta l'isola. Naturalmente è una importazione di pura marca francese.

Guerrazzi negli anni che fu ospite nell'isola scrisse, già fin d'allora, che ogni bastimento proveniente da Marsiglia sbarcava nei porti di Aiaccio, di Bastia, e di Isola Rossa, un carico di peccati mortali.

A sua volta Nicolò Commasco che trascorse alcuni anni d'esilio in Corsica affermò che il paese « sarebbe legno da edificii ma il verme francese lo ha bacato fin verso il midollo ».

Nulla è cambiato oggi, anzi da questo lato per l'« isola persa » la situazione è peggiorata.

Le giovani contadine non vogliono più sposare contadini ma impiegati che abitino la metropoli, come se Parigi fosse il paese della cuccagna. A Marsiglia i còrsi hanno un'influenza politica assai notevole; scherzando la si chiama la prima città della Corsica alludendo al numero dei còrsi ivi residenti che superano quelli di qualsiasi altra città dell'isola. Se scioperassero i funzionari còrsi di Marsiglia i servizi pubblici della città sarebbero immediatamente paralizzati. Molti còrsi residenti in Francia volendo farsi credere francesi cambiano l'i finale del loro nome in una y mentre altri facendo ritorno in patria durante le vacanze estive affettano di ignorare il dialetto nativo. La pronuncia francese dei còrsi è semplicemente detestabile ed è ciò che li fa distinguere dai veri francesi; d'altronde è la pronuncia che aveva Napoleone I il quale, come disse bene il Duce in un

memorabile discorso nell'ottobre del 1932, non seppe mai parlare correttamente la lingua di Molière.

A prezzo di quali sacrifici in questa Corsica, paese di tradizione e di religione, le famiglie numerose si sviluppano ed educano la propria prole? Quanti di quei bei ragazzi floridi e forti, che vidi per la prima volta correre per le strade di Bastia e di Aiaccio nel 1906, sono poi caduti nella grande guerra, difendendo una patria che non era la loro! Le iscrizioni ed i monumenti eretti alla loro memoria, che sorgono in quasi tutti i villaggi, ne cantano « la triste melopea », ed ora essi si sono battuti nuovamente per una causa che non li riguardava.

Aspetti della situazione economica.

Ed ora esaminiamo brevemente quali sono le risorse attuali dell'isola e quali potranno essere in un futuro prossimo.

La mancanza di statistiche recenti, difficili a procurarsi in questo momento, ci ha costretto a ricorrere a cifre ed a dati talvolta risalenti a qualche anno addietro, ma, per ragioni contingenti non è azzardato presumere non siano molto modificati ora.

È bene notare, a questo proposito, che la Prefettura di Aiaccio non è mai stata molto servizievole in questo genere di richieste, specialmente quando provenivano da italiani.

Malaria. — Primo dei mali di cui soffre la Còrsica e che va guarito, è quello della malaria che va estinta ad ogni costo ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.

La malaria che infierisce su quasi tre quarti della costa orientale, da Bastia a Bonifacio, circa 150 chilometri di lunghezza, per una larghezza da 6 a 20 chilometri, concorre in modo notevole a rendere deficitaria l'agricoltura. È un flagello terribile che costituisce per questa plaga una vera rovina, per quanto con un po' di buona volontà potrebbe essere risanabile. Particolarmente micidiale è la pianura di Aleria ove la vita sembra assente e tra gli scarsi contadini che l'abitano la morte miete a profusione giovani ed anziani. La media della vita dell'uomo è qui di 23 anni!

Durante la stagione calda, da maggio a ottobre, le popola-

zioni rurali fuggono sulle alture vicine o nei paesi di montagna ove almeno non sono insidiati dalla malattia. La bonifica di questa parte dell'isola è pertanto quistione di vita o di morte per l'isola stessa. Il giorno nel quale sarà compiuta, il paese avrà grano più che a sufficienza e non sarà costretta ad importarlo, come è accaduto sinora, dal continente.

« Le Cri du Jour » afferma che tutto ciò è assolutamente scandaloso e che i Prefetti, i quali si sono succeduti in Corsica negli ultimi cinquant'anni, quasi tutti persone notoriamente incapaci, dovrebbero essere riuniti sulla piazza principale di Portovecchio per essere ignominiosamente fustigati.

E aggiunge che ciò è tanto più grave in quanto non è che uno solo dei sintomi del malgoverno francese in Corsica.

Non si potrebbe concludere diversamente.

Sulla malaria in Corsica vi è un'abbondante letteratura della quale mi valgo per questo lavoro.

Un decreto dell'Assemblea Legislativa del settembre del 1792, che ritengo che sia ancora in vigore, dava piena facoltà al Governo di allora di iniziare la bonifica di questa regione palustre. Questi lavori furono in seguito regolati dalle leggi del 15 settembre 1807, dell'ottobre 1848, del 20 luglio 1860, 6 febbraio 1861, del 21 giugno 1865 e del 22 dicembre 1888. Infine con la legge del 15 dicembre 1911 il governo francese stabiliva la somma di 15 milioni 500 mila franchi, per il prosciugamento delle paludi e stagni della costa orientale. Infatti lavori di prosciugamento e di incanalamento delle acque vennero eseguiti verso Biguglia e la Casinca ostacolati peraltro dalla penuria di mano d'opera specializzata. Altri sussidi vennero stabiliti in seguito, ma soppressi nel 1935 non mi risulta che siano stati rinnovati.

La vera lotta contro l'anofele venne cominciata nel 1902 per iniziativa di alcuni valorosi sanitari corsi quali il dott. Battesti e il dott. Zuccarelli e grazie anche agli sforzi della Lega Corsa contro la malaria fondata a Bastia sotto gli auspici del prof. Laveran che ebbe a suo presidente il citato dott. Battesti.

Per i colpiti dal male venne introdotto il sistema della cura

preventiva col chinino; aggiungo che dell'estinzione della malaria nell'isola si occupò anche l'Istituto Pasteur di Parigi, che inviò sul luogo negli anni 1912-1913 alcuni medici assai competenti in materia, sotto il controllo del dott. Pitti Ferrandi, Ispettore Dipartimentale del Servizio d'Igiene. Questi medici furono anche incaricati dell'assistenza medica e della distribuzione di chinino ai poveri.

Vennero anche catturati migliaia di pipistrelli che avrebbero la proprietà di divorare zanzare e larve.

Lungo tutta la linea ferroviaria da Bastia a Portovecchio, le stazioni, le case degli impiegati e dei contadini hanno le finestre protette da reti metalliche e i letti circondati da zanzariere. Diverse amministrazioni distribuiscono gratuitamente al loro personale il chinino ed altrettanto fa la Prefettura, parcamente però, per i poveri.

Parecchi anni or sono una Commissione di scienziati venne nel paese per studiare i mezzi necessari all'estinzione del paludismo (così in francese viene chiamata la malaria), ma poi delle sue conclusioni non si seppe più nulla e nulla fu fatto. Eppure questa pianura di Aleria, già ricca e fertile, oggi deserta, incolta e malsana, ebbe nell'età romana e nel Medio Evo fiorenti centri di vita sociale e religiosa, come bene osserva la « Guida d'Italia » di L. F. Bertarelli della Consociazione Turistica Italiana dedicata alla Corsica.

La bonifica integrale come viene eseguita in Italia, è assolutamente sconosciuta ai corsi, per quanto qualche tentativo del genere sia stato fatto nella tenuta di Casabianda. Il primo che si sia assunto la fatica di bonificarla fu il Gen. Franceschetti, ma si rovinò: l'aveva acquistata nel 1842.

Acquistata in seguito dal Governo francese nel 1861 per farne una casa di pena, venne soppressa nel 1884, per adibirla a centro di bonifica idraulica. Solamente, dopo molti sforzi, 2.000 ha. di terreno paludoso furono risanati e resi alla coltivazione: diedero cereali e foraggi.

Per di più l'assistenza medica funziona male (in Corsica le leggi sanitarie sono rimaste lettera morta), dato che l'Isti-

tuto contro la malaria non dispone che 27 dispensari per i colpiti dal terribile flagello e le farmacie sono scarse. Non fa quindi meraviglia se i corsi, e in particolar modo le popolazioni di questa plaga, sono indignate contro il Governo, il quale, oltre a far ben poco per il loro benessere, non lesina frequenti mortificazioni al loro amor proprio. La Francia non si rese mai conto che la Corsica non poteva essere amministrata come un qualunque altro dipartimento: i funzionari mandati da Parigi a reggere l'isola, sono stati per lo più gente censurata, mandatavi per castigo, la quale trova il proprio tornaconto assai più nelle lotte politiche che dilaniano il paese e nel vessare gli italiani, che non nel promuovere il benessere del paese.

Eppure i poveri corsi non domandano che di essere trattati come la Francia ha trattato la Tunisia, l'Algeria e il Marocco

Agricoltura e foreste. — L'agricoltura che occupa un'area di 94 mila ha. e che dovrebbe costituire per il paese una solida ricchezza, non è tenuta nel debito conto dal Governo, nè dagli stessi abitanti, sebbene presso la Prefettura di Ajaccio esista una Direzione dei Servizi Agricoli.

Il corso — questo bisogna dirlo — non ama i lavori agricoli, in genere e evita qualsiasi fatica rurale; per lui la coltivazione dei campi è considerata una occupazione degradante. Intanto le campagne si spopolano, malgrado l'azione che va svolgendo con grande zelo il Comitato per il ritorno alla terra, ed aumenta invece la popolazione urbana.

Ai lavori della terra ha provveduto finora l'emigrazione italiana, composta prevalentemente di lucchesi, per quanto, in questi ultimi tempi, il loro numero fosse assai ridotto.

Questi lucchesi sono stati una vera provvidenza per l'agricoltura isolana e non soltanto per l'agricoltura; ciò spiega il perchè in questi ultimi anni furono rimpianti e ricercatissimi, tanto che si vide una cosa insolita: gli imprenditori recarsi a scongiurare i nostri consoli per avere contadini, muratori, carpentieri, decoratori, carbonai, stradini, ecc. Tutti questi nostri bravi ed onesti operai erano dapprima maltrattati in esecuzione delle direttive di Parigi; poi le cose cambiarono. Assistiti e pro-

tetti dai nostri Consolati contro le esorbitanze dei datori di lavoro, essi seppero mantenersi sempre disciplinati e laboriosi e apportarono al paese un benessere reale col loro lavoro, pur imperversando per lunghi anni, contro di essi, una propaganda sistematica antitaliana. La boria e la ingratitudine francese arrivò persino a dare alla parola lucchese il significato d'italiano in senso dispregiativo e di scherno.

Le ragioni della decadenza agricola dell'isola, sono molteplici; innanzi tutto le coltivazioni che non sono sempre adattate alle condizioni del suolo e del clima, poi lo spezzettamento della proprietà terriera che impedisce qualsiasi coltivazione estensiva, la nessuna miglioria ai fondi rustici, l'uso piuttosto parco dei concimi chimici, l'aratura fatta con macchine antiquate, la quasi totale mancanza di irrigazione, perchè se in Còrsica piove abbondantemente, non piove quando occorrerebbe e nella misura dovuta e i fiumi, quasi tutti a sistema torrenziale, non essendo indigati, dànno luogo, dopo le grandi piogge, a inondazioni che rovinano e distruggono i raccolti. Infine i prezzi esagerati delle terre e delle affittanze, la penuria delle case coloniche, la mancanza di contatti fra i proprietari e i fittavoli per la assenza dei primi che vivono a Parigi, a Marsiglia, a Tolone o a Nizza e non si curano delle loro terre.

L'insegnamento agricolo nelle scuole non gode di nessuna considerazione, tanto che nel 1934 la Scuola di Agricoltura di Castelluccio presso Aiaccio venne soppressa, dopo circa un ventennio di attività; si disse per mancanza di crediti occorrenti alle riparazioni da farsi all'edificio la cui stabilità lasciava molto a desiderare. La Camera di Agricoltura di Aiaccio di fronte all'apatia o meglio ancora all'indifferenza del Governo, si trova intralciata nello svolgimento del suo programma, quantunque abbia tentato, con tutti i mezzi a sua disposizione, di fronteggiare questo sfacelo; ma la difficoltà di ottenere prestiti agricoli e la dificienza di premi ai migliori coltivatori hanno fatto naufragare ogni suo proposito. Non esistono cattedre ambulanti di agricoltura, non concorsi, non banche rurali, ma unicamente poche ed anemiche società agrarie. La mutualità agricola, così

svilupata in Italia, è qui sconosciuta; le leggi sociali a favore dell'agricoltura funzionano in modo imperfetto. Sembra che la terra corsa sia fuori dell'orbita e dell'attenzione del Governo centrale. Da noi, sotto l'esempio e la spinta del Governo Fascista, vengono costruite linde casette, per i contadini, e nei villaggi a favore dei medesimi si fondano asili d'infanzia, istituti di maternità e si aprono scuole rurali. A questo proposito si legge nell'*Annuaire Général du Département de la Corse* del 1938, edito dalla libreria Costa di Bastia, quanto segue: « Il y a une terre còrse, une ame còrse, il faut une maison et un champ pour abriter la famille còrse, ne fût-ce que pour assurer la pèrènnité de notre race ».

*
* *

Su di una superficie totale di ha. 856.189 il terreno coltivabile dell'isola rappresenta il 57 o/o, i cui prodotti principali sono: i *vini*, particolarmente quelli di S. Lucia di Tallano e di Patrimonio. Ricercatissimo è l'aleatico di Rogliano, molto profumato; seguono lo Sciaccarello, il Riminese ed il Biancone. In quanto ai vini chinati e rosati del Capo Corso, che vengono preparati in diversi stabilimenti, essi solo in piccola parte sono esportati nella Francia, nella Svizzera e nel Belgio (1). La produzione vinicola dell'isola può stabilirsi su di una media annuale aggirantesi fra i 150.000 e i 200.000 ettolitri mentre potrebbe essere assai superiore se la lotta contro la fillossera fosse condotta con energia e si curassero meglio i vigneti, con una buona potatura, con il rinnovo frequente delle talee e con opportuni innesti. Uva da tavola bianca e nera viene coltivata un po' dovunque.

Questi vigneti che nel 1892 occupavano 15.000 ha. di terreno sono ridotti oggi a soli 6.000.

Il raccolto delle *castagne*, che sono il principale nutrimento

(1) I vini corsi godono di una fama che risale al Medio Evo; essi erano i preferiti del Papa savonese Giulio II, ordinatigli forse dal suo archiatra Giovanni da Vico che era corso.

invernale dei montanari, si mantiene non solo sufficiente ai bisogni dell'Isola (400 mila quintali nel 1939) ma ne rimangono disponibili parecchie migliaia di quintali per l'esportazione. I castagneti occupano una superficie di 30.000 ha.; disgraziatamente essi sono insidiati dalla così detta malattia dell'inchiostro, contro la quale non vengono adottati provvedimenti adeguati per cui moltissime piante finiscono ogni anno o col seccare o col non dare più frutti. E purtroppo non vengono sostituite.

Dopo il castagno, l'*ulivo* occupa la più grande superficie riservata alle culture arboree con ha. 11.460 e 572.000 piante. A dire il vero la produzione dell'olio, tranne quello della Balagna, che è la regione più fertile dell'isola, lascia però molto a desiderare per finezza e per sapore. Ciò dipende dal fatto che le piante non sono curate come vorrebbe la moderna tecnica, in modo particolare la potatura e la concimazione. La lotta per la distruzione della mosca olearia è condotta blandamente e senza spirito di continuità: i frutti sono quindi di tipo scadente. La macinazione delle olive viene fatta con metodi arcaici ed in genere i mulini sono installati lungo il corso dei fiumi in edifici umidi e malsani: rarissimi sono quelli provvisti di motore per azionare le mole.

La produzione dell'olio è oggi presso a poco di 150.000 quintali annui. Ma questo quantitativo non basta alla necessità del consumo locale per cui l'Isola è costretta ad importare dalla Francia olio di olivo e di arachide per 13 milioni circa di franchi.

Fu la vituperata Repubblica di Genova a promuovere con premi di incoraggiamento la piantagione di ulivi diffusasi poi rapidamente nel paese ove prospera rigogliosamente sino a m. 400 di altezza.

La coltivazione del grano, la quale occupava negli anni addietro 50 mila ha. di terreno è ridotta oggi a non più di tre o quattro mila ettari ha. con un rendimento medio da otto a nove quintali che danno tutt'al più da trenta a quaranta mila quintali complessivi, quantitativo che corrisponde ad un ottavo del fabbisogno necessario al nutrimento della popolazione. Questa diminuzione di produzione va in parte attribuita alla scarsità

della mano d'opera, che è per giunta anche piuttosto cara. Gli altri sette ottavi devono essere importati da Marsiglia, mentre con una aratura migliore e con una concimazione fatta con una certa abbondanza e con l'uso di sementi selezionate il raccolto potrebbe aumentare del 50 %.

Questi dati li abbiamo ricavati da un rapporto del sig. Carlotti Direttore dei servizi agricoli della Corsica, pubblicato nel citato *Annuaire Général*.

Statistiche ufficiali ci fanno conoscere che nel 1939, la produzione della segala fu di 10 mila quintali, quella dell'orzo di 14.800, quella dell'avena di 18 mila e quella del granoturco di 15.400. Si coltiva pure, ma in minima parte, canapa, lino e cotone.

*
* *

Assai ridotta è la produzione delle fave, delle lenticchie, dei piselli, dei ceci e dei fagioli.

Gli *ortaggi* coltivati su di una superficie di 3 mila ha. — con in prima linea il carciofo al quale vengono dedicate cure speciali — danno discreti cespiti di guadagno ai produttori. La primizie, oltre ai carciofi, zucchine, melanzane, peperoni, asparagi, piselli, pomidori, fagioliniverdi, cavoli, vengono esitati sui mercati di Nizza, di Monaco, di Mentone, di Cannes, di Tolone e di Marsiglia.

La cultura delle *patate*, così necessaria all'alimentazione e che in un tempo non lontano occupava ancora 4 mila ha., oggi non ne occupa che poco più di 2 mila, con un rendimento che varia da 80 a 100 quintali per ha. per cui occorre importarne dalla Francia per tre milioni di franchi.

Si producono in abbondanza nei giardini ed in appositi fruttieri, *pesche, albicocche, pere, mele, prugne, susine, nespole, ciliege, melograni, mandorli, fichi, noci* ed *agrumi* in genere. Nessuno però ha mai pensato di valersi di tuttò questo ben di Dio per farne delle marmellate e creare nuove fonti di ricchezza.

Nel Capo Corso viene molto curata la produzione del *cedro*,

circa 20 mila quintali all'anno che, tagliati a metà, vengono spediti a Genova e a Livorno per essere canditi.

* * *

I *prati* ed i *pascoli* occupano 192 mila ha. di superficie; essi concorrono in misura notevole ad incrementare la produzione zootecnica, così intimamente connessa al problema dell'alimentazione. Purtroppo nessun serio progresso è stato realizzato per dare un maggiore sviluppo sia alla produzione che all'allevamento del bestiame che viene fatto in piena libertà con grave danno dell'agricoltura. Di conseguenza la produzione segna una notevole diminuzione di capi, bovini, caprini, equini, ovini e suini per cui occorre importare carne dalla Francia e dalla Tunisia. Vi fu un tempo nel quale si importavano ovini persino dalla vicina Sardegna.

Si contano nell'Isola 10.000 fra *cavalli* e *muli*, 20.000 *asini*, 40.000 *bovini* di razza iberica, 250.000 *pecore* di razza siriana e e barbarina, 40.000 *suini* di razza piccola ma la cui carne è molto saporita, e 140.000 *capre*. Per le mucche la razza prevalente è quella francese dato che le razze svizzeri e olandesi non si sono acclimatate. Una monta di stalloni arabi ed inglesi, per la riproduzione e il miglioramento della razza equina, esiste nella tenuta di Casabianda ma non ha dato finora che risultati meschini: un'altra trovasi ad Aiaccio. L'allevamento dei bovini in particolar modo potrebbe essere notevolmente aumentato se le praterie fossero maggiormente curate dato che generalmente sono poco irrigate, mal concimate e invase da erbe cattive. I prati naturali ed artificiali che nel 1911 erano costituiti da ha. 22.103, quindici anni dopo erano ridotti ad ha. 13.500. La mancanza di letame inaridisce il suolo.

Il problema della disciplina e dell'uso dell'*acqua irrigua* non è tenuto nel dovuto conto dalle autorità, specialmente in quelle parti dell'isola ove la deficienza d'acqua per la mancanza di appositi canali, è sovente assillante ed ove l'irrigazione potrebbe costituire un fulcro di potenziamento agricolo con la produzione foraggiera per l'allevamento del bestiame. La legislazione fran-

cese sulle acque non ha dato che raramente qualche segno di vita.

Dovrebbero essere intensamente promosse, come viene fatto in Italia e in molti altri paesi d'Europa, la pollicoltura nelle sue varie specie, la coniglicoltura e l'apicoltura, fonti di indubbio reddito. Solamente ad Asco e a Calenzana si produce del buon miele che viene venduto sui mercati locali.

*
* *

La *flora*, svariatissima e rigogliosa, propria dei paesi caldi, potrebbe essere sfruttata con profitto; solo da pochi anni si fa la raccolta, piuttosto alla buona, di erbe e di fiori per la produzione dei profumi, mentre vengono trascurate le erbe medicinali che potrebbero dare un lauto margine di guadagno. Ben pochi vi hanno pensato: è un problema che bisognerà studiare a suo tempo.

Per redimersi economicamente e bastare a se stessa, la Còrsica, che ha sinora dato un esercito di soldati alla Francia, deve invece dare un esercito di contadini al proprio paese. Finchè i còrsi non si attaccheranno al suolo della loro patria, questo stato di cose è inutile pensare che possa mutare. A questa diminuzione dell'elemento rurale contribuisce naturalmente anche la malaria.

Ove la guerra fra l'Italia e la Francia avesse dovuto durare ancora qualche settimana e la nostra marina da guerra avesse interrotto le comunicazioni fra la Francia e l'isola, questa sarebbe stata ridotta alla fame e costretta ad innalzare bandiera bianca.

Se l'abbandono della terra da parte dei còrsi dovesse continuare di questo passo tra non molti anni l'isola non sarebbe che una immensa macchia popolata di cinghiali, di mufloni e di altra selvaggina.

*
* *

La Còrsica possiede *foreste di pini* di varie specie, di *lecci*, *faggi*, *roveri*, *castagni*, ecc., che sono fra le più belle e pittoresche

del Mediterraneo, in particolar modo quelle di Aitone, Valdoniello, Zonza, Asco, Tartagine, Bavella, Vizzavona, ecc.

Verso la metà del secolo scorso queste foreste ad alto fusto occupavano una superficie di 200.000 ha. ma oggi sono ridotti a 150.000 (dei quali due terzi appartengono ai Comuni e l'altro terzo allo Stato) in seguito all'abbattimento di castagni per trarne acido tannico, al taglio di quercie, pini e faggi, frassini, per la produzione del carbone, agli incendi appiccati dai pastori nomadi per concimare la terra ed accrescere l'estensione dei pascoli, oltre a prolungata ed eccessiva siccità. Poi vi sono le capre che con la loro voracità sono le nemiche mortali degli alberelli, un vero castigo di Dio, tanto che Napoleone voleva fossero distrutte tutte.

Quantunque l'area occupata dalle foreste tenda a restringersi ancora, di rimboschimento non se ne parla, mentre in Italia le montagne brulle si rivestono di verde per opera della benemerita Milizia Forestale. Questa diminuzione di foreste causa una perdita alla economia corsa di parecchi milioni di franchi all'anno. Per di più questo disboscamento sistematico e continuato, fatto senza alcun criterio, agisce in modo deleterio sul regime delle acque provocando la malaria nelle pianure mentre la terra se ne va al mare.

Sino a poco tempo fa la foresta corsa dava un rendimento di 156.000 mc. di legno dei quali 50.000 andavano all'industria e 106.000 servivano per la produzione del carbone da cui si ricavavano da 20 a 25 milioni di franchi annui. Una certa quantità di legname d'opera e di carbone veniva esportato su velieri italiani parte in Italia, parte in Spagna, ed era venduto a prezzi convenienti; senonchè un decreto del 7 agosto 1926 avendo proibita l'esportazione del legname per riservare l'intera produzione all'industria francese, questa disposizione provocò un coro di proteste da parte delle Camere di Commercio di Aiaccio e di Bastia: il Governo non volle sentire ragioni di sorta ed acconsentì solo in via temporanea a qualche attenuazione.

Nel 1921 il Comune di Parigi mandò nell'Isola una Commissione di tecnici per studiare l'eventuale sfruttamento del pino

lariccio detto anche pino di Còrsica, per la pavimentazione delle strade della Capitale. Molte speranze erano riposte in questa Commissione che, come tante altre, non concluse nulla.

La macchia — in francese *maquis* — che occupa presso a poco un quattordicesimo del territorio e tende ad estendersi, è prevalentemente composta di una flora mediterranea di arbusti di alto e basso fusto, molti dei quali sempre verdi: corbezzoli, tanus, lonicera, rubus, smilax, erica, cisti, ginepri, caprifoglio, lentischi, lavanda, rosmarino, lauri selvatici, piante rampicanti, ecc. In alcuni luoghi è talmente fitta che è impossibile penetrarvi: nel mese di maggio, quando è tutta in fiore, emana da essa un profumo delizioso ed aromatico. Questa flora non è affatto sfruttata come lo è in altri paesi.

Industria. — Se l'agricoltura langue, l'industria trovasi ancora in peggiori condizioni perchè può dirsi non esista affatto, e quella poca esistente è rudimentale. Essa *si riduce al vestiario*, alla *lavorazione del cuoio*, delle *pelli*, del *legno*, dell'*edilizia* e a quella *alimentare*. Le modeste industrie casalinghe sono ridotte pressochè a zero e la fabbricazione del tipico panno còrso detto *u pilone*, caratteristica speciale della regione del Niolo è scomparsa: era fatto con pelo di capra e rassomigliava molto all'orbace sardo. Il villaggio di Albertacce era il principale centro di questa produzione.

Tale mancanza di industrie che potrebbero dar lavoro a molte braccia, mentre supera di poco ventimila operai, viene attribuita dai francesi ai corsi medesimi, i quali, per quanto intelligenti, mancano di spirito di iniziativa. Secondo diversi economisti è dovuta pure in parte alla scarsità di capitali disponibili dato che gli isolani che possiedono del denaro liquido, preferiscono tenerlo depositato nelle Banche, accontentandosi di un reddito minimo, anzichè arrischiarlo nella creazione di officine e di laboratori.

Secondo il nostro modesto avviso, la situazione penosa nella quale si trova l'industria còrsa proviene pure dalle Banche, le quali non fanno che prestiti assai limitati ed a breve scadenza. È un sistema che non può durare.

L'industria della seta, ad esempio, che dà tanta ricchezza ad alcuni dipartimenti francesi, è qui striminzita; l'allevamento dei bachi è fatto ancora con sistemi primitivi per cui sovente, dopo la seconda dormita, sono colpiti dalla flaccidezza e dal calcino e debbono essere gettati via. Con un po' di buona volontà potrebbe essere incrementata e fornire ottima seta greggia alle manifatture di Como e di Lione.

L'isola possiede molte foreste di querce da sughero che crescono spontanee ovunque, tanto in pianura che in montagna. La corteccia viene spedita sul continente per la lavorazione.

Lo stesso dicasi delle radici dell'erica che si raccolgono nei dintorni di Prunelli e servono alla confezione delle pipe, che viene fatta fuori del paese, mentre si potrebbero far lavorare sul luogo.

La fabbricazione dei famosi pugnali corsi lavorati di Piedipartino è pressochè sparita.

Quella dell'estrazione dell'acido tannico — usato come conciante e colorante — ricavato dal legno di castagno e che viene esportato sul continente, ha dato vita ad alcuni stabilimenti; per il momento è stazionaria, sebbene negli anni addietro da questa esportazione si sia ottenuto un ricavo annuale che variò fra i 25 e i 30 milioni di franchi. Essadà lavoro a circa 200 operai.

Un quintale di legno di castagno adulto dà in media 25 chili di estratto di tannino, molto più quindi, della quercia, la quale non riesce a darne che 8-10 per cento.

Per mezzo di laboriosi procedimenti si perviene all'estrazione del tannino liquido di varia graduazione e infine, per mezzo di pompe aspiranti, si provvede all'essicazione. Per la Corsica questa produzione dovrebbe essere della massima importanza.

Sulla fabbricazione della cellulosa tentata circa quindici anni or sono non si hanno che dati incerti e variabili.

Un prodotto da esportare sarebbe quello della resina che finora vien raccolta, grosso modo, in recipienti di zinco, in seguito ad incisioni fatte nella parte inferiore dei pini come viene praticato ora nella foresta dell'Ospedale.

L'industria edilizia ha preso invece un certo sviluppo con la costruzione di alberghi, di case d'affitto, di ville e di qualche edificio pubblico, ma non borgate rurali così necessarie per affezionare il contadino alla terra.

*
* *

Quantunque la Corsica sia quasi totalmente montuosa, l'*industria idro-elettrica* non vi ha avuto finora che uno scarso sviluppo anche per la mancanza di bacini montani.

Scriva la citata *Guida della Corsica* della Consociazione Turistica Italiana, quanto segue: « Eppure una larga produzione di energia si renderebbe utile non solo per l'illuminazione pubblica e privata, ma anche per gli impianti di bonifica e di irrigazione, la cui necessità si rivela ogni giorno più urgente e sui quali si dovrà basare ogni tentativo di miglioramento delle condizioni economiche dell'Isola. Solo da qualche tempo sono stati iniziati i lavori per la costruzione della prima centrale idro-elettrica corsa a Prunelli di Casacconi, utilizzando le acque del Golo. Anche altri fiumi come il Prunelli, il Taravo, il Rizzanese, il Tavignano, il Fiumorbo, ecc., presentano le condizioni necessarie per la costruzione di serbatoi e la creazione di cadute d'acqua; ma i lavori che per alcuni mesi erano stati iniziati, furono poi sospesi e per ora i numerosi progetti, ad eccezione di quello di Prunelli, non hanno avuto esecuzione. La spesa per fornire l'energia elettrica a tutta l'isola è calcolata a circa 86 milioni di franchi ».

Questo impianto di Prunelli consta di uno sbarramento costruito alla confluenza del Rio di Vergalone e di un serbatoio giornaliero della capacità di circa 78 mila mc., mediante il quale verrà raddoppiata durante il periodo di magra la potenza ottenibile con la portata normale. La centrale situata sulla destra della fermata di Prunelli avrà quattro turbine di 180 cavalli ciascuna, con propria condotta forzata e da essa partirà una linea di trasporti di 430 KW. Volts. Lo scopo di questo impianto, afferma la citata « Guida della Corsica » è duplice: fornire l'energia elettrica alla regione della Castagniccia e alimentare i gruppi

di motopompe destinati alla bonifica dei terreni della Casinca e della pianura di Biguglia.

Nel 1923 fu elaborato un progetto per la utilizzazione delle acque del Tavignano il quale — dopo 80 chilometri di percorso — sfocia in mare fra lo stagno di Diana e la collina di Aleria. Ha un bacino di 82.500 ha. ed una portata di 80 mc. Si utilizzerebbero in pari tempo le acque della Restonica, mediante un serbatoio ed uno sbarramento; si avrebbe così una notevole quantità di acqua per la produzione dell'energia elettrica da servire anche qui alla bonifica della regione e per uso dei privati.

Vi fu pure un progetto per la costruzione di serbatoi d'acqua tratta dal fiume Rizzanese, progetto che risale al 1906 e che prevedeva la costruzione di un'officina della potenza da 2200 a 4400 KW. per dare l'energia necessaria alla Corsica meridionale.

Fino a pochi anni or sono Aiaccio, Bastia e gli altri centri principali dell'isola avevano ancora l'illuminazione pubblica a gas oppure ad olio, quando nel Regno il più piccolo villaggio sperduto nelle Alpi aveva la sua luce elettrica.

*
* *

In alcune zone del paese si coltivava con discreto profitto il *tabacco*; tuttavia questa coltivazione che nel 1892 occupava circa 325 ha. di terreno, oggi ne occupa a mala pena 120, per cui la produzione è insufficiente ad alimentare le piccole manifatture di Aiaccio e di Bastia. Si disse che le piante coltivate nell'isola erano di qualità scadente, che non valeva la pena di coltivarle anche perchè il prodotto non veniva assorbito dal mercato.

*
* *

La produzione del *formaggio* tipo Roquefort che viene esportato in Francia per la stagionatura e la vendita raggiunge talvolta i 25 milioni di franchi all'anno. Localmente si fa largo consumo del *broccio* e di qualche altro formaggio fatto con latte di pecora e di capra.

*
* *

È noto che la Corsica è ricca in genere di ottime *acque minerali*, come del resto lo hanno comprovato le analisi chimiche eseguite dall'Accademia di medicina di Parigi. Esse non sono affatto sfruttate o lo sono in maniera rudimentale, tanto che gli isolani delle classi elevate preferiscono recarsi in Francia o in Italia allorchè abbisognano di cure termali. Gli stabilimenti esistenti presso le sorgenti lasciano molto a desiderare sia per la mancanza di comodità, sia per la igiene che per le difficoltà delle vie di accesso. Il Dott. Zuccarelli, un competente in materia, ebbe a scrivere che queste installazioni non rispondevano affatto alle esigenze di una seria cura medica.

Le acque calde sodico-solfuree di Guagno, assai efficaci per la cura dei reumi, per le malattie della pelle e per la sciatica, assai rinomate, e riconosciute di pubblica utilità sin dal tempo del Re Luigi Filippo, sono tuttora abbastanza frequentate da maggio a settembre ed, oltre che come bagno, si usano anche come bevande. Altre acque sulfuree calde le abbiamo a Guitera, a Pietrapaola ed a Baracci, queste ultime a due chilometri di distanza da Propriano, con uno stabilimento rimesso a nuovo ed un albergo dotato di qualche comodità. Pare fossero conosciute dai romani.

Acque sulfuree ferruginose fredde (scoperte nel 1820) si trovano a Puzichello. Altre acque ancora per cure diverse abbiamo a Caldaniello, Caldaniccia, Urbacalone e Caldana presso Tallano.

Le acque acidule-ferrugineose fredde di Orezza indicate per la cura dell'anemia, della clorosi, della gastro-enterite, ecc. sono meglio sfruttate e l'annesso stabilimento termale è abbastanza frequentato durante la stagione estiva, quantunque si trovino in sito infestato dalla malaria per cui i curanti sono costretti ad alloggiare nei paesi vicini. Di queste acque, come bevanda, se ne fa una certa esportazione in Francia che peraltro non raggiunge che la modesta somma di 20.000 franchi annui: con un po' più di buona volontà questa esportazione potrebbe venire

più che raddoppiata, specialmente nei centri di Parigi, Marsiglia, Tolone, Nizza, ove vivono fitte colonie di còrsi.

* * *

Il *turismo* non è ancora sviluppato come potrebbe e dovrebbe essere, malgrado la propaganda continua che si fa a Parigi, sulla Costa Azzura, in Aiaccio e in Bastia dall'*Essitac*. Esso non ha saputo ancora trovare la sua attrezzatura e tranne che ad Aiaccio, a Bastia, a Calvi, a Vizzavona, a Piana, all'Isola Rossa ed in qualche altro centro, un buon albergo è un mito. Il suo apporto all'economia del paese, si aggira annualmente sui 2-3 milioni di franchi e non è molto per un paese così pittoresco come la Corsica, dotato di vedute panoramiche incomparabili, centro di passeggiate e di escursioni interessanti e ricco di ricordi storici romani, pisani, genovesi e napoleonici.

Piuttosto buono è il servizio automobilistico su « itinerari prestabiliti e in parte complementare a quelli ferroviari della durata variabile da due a quattro giorni ». Provveduto di ottime vetture, serve anche a collegare le principali città coi centri minori. Questo servizio venne fatto in un primo tempo dalla Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, in seguito fu assorbito dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi.

* * *

Dato il grande sviluppo delle sue coste, una industria che andrebbe promossa e potenziata è quella della *pesca*, la quale, se condotta con metodi moderni, potrebbe dare un cospicuo ragguardevole di guadagno all'isola. Nel 1936 diede un rendimento di Kg. 735.000 di pesce vario per un valore di quasi 7.000.000 di franchi. Attualmente è più che stazionaria (circa due mila pescatori) e tende piuttosto a diminuire per la scarsità dei motopescherecci che furono disarmati per ordine del Governo, senza che si sia mai potuto conoscere il motivo di un simile provvedimento.

Tito De Caraffa ha registrato ben 140 specie di pesci che in

seguito ad altre scoperte salirono a 172 sebbene la costa occidentale sia meno pescosa, probabilmente perchè meno esplorata.

Popolano il mare di Corsica i seguenti pesci: gattuccio, gattopardo, lamia cornubica, palombo, pesce martello, sardine, alici, spinarelli, pesce porco e pesce sega, stelline, tracchine, triglie di scoglio e di fango, pesce lupo, ombrine, sgombri o maccarelli, orate, pesci spada, merluzzi, dentici, cefali, orate, muggini, latterini, aguglie, naselli, barbi, sogliole, rombi, murene, lamprede, anguille di varie specie, ecc.; non mancano catture di squali.

La pesca delle aragoste che si fa unicamente nei pressi di Macinaggio, ha dato nel 1928 un raccolto di kg. 2180, oltre a kg. 1200 di altri pesci: è da tener presente che la pesca viene fatta nello spazio di nove mesi.

In quanto al tonno, sembra sia scomparso dalla coste dell'isola tanto che occorre farlo arrivare dall'Italia. Verso la fine del secolo scorso esistevano tuttavia tonnare a Calvi, a Portovecchio, a Propriano, a Bonifacio, a Centuri e a San Fiorenzo: siccome la cattura si riduceva a pochi capi, furono abbandonate. Quale fine abbia fatto a Bonifacio un allevamento di ostriche non saprei precisarlo.

Ancora verso la prima metà del secolo scorso, sulle coste della isola si pescava in abbondanza il corallo, pesca che veniva fatta da pescatori napoletani.

Una particolarità da notarsi è che nella Grotta detta dei vitelli marini, esistente presso Calvi, è stata accertata la presenza di foche.

Nelle acque limpide e fredde dei fiumi e dei laghi si pescano delle squisite trote.

Dalle acque salmastre dello stagno di Biguglia si raccolgono ogni stagione non meno di 30.000 kg. di anguille e capitoni senza contare le altre qualità di pesci quali ad esempio i pesci lupi. Negli altri stagni, di Diana, Urbino, Palo, ecc., la raccolta si riduce al massimo a 2.000 kg. di anguille. In occasione delle feste natalizie queste anguille vengono spedite in tutto il Mediterraneo ed anche a Napoli.

Questa pesca viene fatta a mezzo di palizzato di legno e gra-

ticciati, su per giù come si fa nelle Valli di Comacchio: ma i vivai per la conservazione sono piuttosto modesti e non rispondono allo scopo.

In quanto alla pesca delle acciughe e delle sardine, che venivano salate e conservate in barile indi spedite in gran parte in Italia e nella Provenza, già nel 1926 poteva questa industria dirsi scomparsa mentre prima — fatta da marzo a giugno — era molto abbondante. Sembra che ora manchino i così detti *banchi* di passaggio.

Commercio e vie di comunicazione terrestri, marittime ed aeree, servizi telefonici e telegrafici, scuole, igiene.

Il commercio dell'isola è poco sviluppato per la mancanza di mercati di sbocchi e per l'assenza di qualsiasi organizzazione *ad hoc*; generalmente si fa con la Francia e le Colonie, poco con l'Italia, meno con la Spagna e le altre Nazioni rivierasche mediterranee. Le esportazioni della Corsica per la Francia, Colonie, Mandati e Paesi stranieri, segnano un impressionante declino; nel 1936 la bilancia commerciale è stata la seguente: importazione tonnellate di merci 191.433 per un valore di franchi 261.000.000; esportazioni tonnellate di merci 29.556 per un valore di franchi 68.332.000. Nel 1937 il deficit della bilancia commerciale sali a 328 milioni. Come si vede *l'isola importa dieci volte di più di quello che non esporti, e per di più in larga parte prodotti che potrebbe facilmente dare il suo suolo stesso.*

Le rimesse di corsi emigrati e le pensioni dei funzionari concorrono in gran parte a sanare il deficit della bilancia commerciale.

I principali generi che vengono esportati sono: castagne, cedrati, sughero, vini, estratti tannici per la concia delle pelli, pesci d'acqua dolce e di mare, legname, lana, ovini e qualche altro prodotto secondario, mentre le importazioni dalla Francia e dagli altri paesi, sono: suini, formaggi, pollame, carbone minerale, pesce secco, bovini, cereali in genere, paste alimentari, conserve, materiali da costruzione, ecc.

Fino alla vigilia della grande guerra (1914-1918) certe merci còrse dirette in Francia dovevano transitare per l'Italia perchè come merce italiana pagavano minor dazio d'entrata a Marsiglia ed a Nizza. Incredibile, ma vero. Ciò era dovuto al balordo sistema doganale allora vigente.

L'indice generale del costo della vita, almeno nelle principali città è di circa 700 di fronte a quello francese che sino allo scorso anno prima dello scoppio della guerra attuale variava da 630 a 675; cari sono pure gli alloggi, la carne, il pane, le uova, il latte, il burro, i fagioli, il riso, l'elettricità e il gas.

Dato che le importazioni aumentano per la insufficienza della produzione locale occorrerebbe migliorare i servizi marittimi esercitati dalla Compagnia Fraissinet con tariffe esorbitanti sia per il trasporto delle merci che per quello dei passeggeri. Questa Compagnia monopolistica ha varato in questi ultimi anni alcuni buoni piroscafi, ma tutti gli altri sono logori e pericolosi; col pretesto dei rischi di guerra le Società di Assicurazione hanno aumentato il tasso dei premi di noleggio. Per attivare le esportazioni, le comunicazioni col continente andrebbero aumentate e rese più celeri con diminuzione delle tariffe.

* * *

I *porti* dell'Isola sono una diecina, ma solamente cinque hanno una certa importanza commerciale: Bastia, Aiaccio, Propriano, Isola Rossa e Calvi. Pressochè tutti sono assai male attrezzati, mancano di grue per il sollevamento dei colli e di magazzini e di banchine per lo scarico ed il deposito delle merci.

I servizi marittimi che collegano la Corsica alla Francia sono i seguenti:

- a) da Nizza a Bastia, miglia 123, in ore 9, settimanale;
- b) da Nizza a Calvi, miglia 95, in ore 7, bisettimanale;
- c) da Nizza ad Aiaccio, miglia 130, in ore 9,30, settimanale;
- d) da Marsiglia a Bastia, miglia 209, in ore 14,30, settimanale;

e) da Marsiglia a Calvi ed Isola Rossa, miglia 173, in ore 18, settimanale ;

f) da Marsiglia ad Aiaccio, miglia 178, in ore 15, bisettimanale.

Fra la Corsica e l'Italia prima della guerra erano in funzione le seguenti corse :

a) da Livorno a Bastia, miglia 64, in ore 7, settimanale ;

b) da Santa Teresa di Gallura a Bonifacio, miglia 9,7, in un'ora, tutti i giorni escluse le domeniche ;

c) da Porto Torres a Bastia, miglia 137, in ore 14,30 settimanale ; il piroscafo proseguiva per Livorno e Genova.

Tranne la seconda le altre due linee andrebbero rinforzate.

Le vie di comunicazione tra la Corsica, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco sono completamente trascurate : eppure basterebbe che la linea Bastia-Tunisi, facesse uno scalo settimanale in Aiaccio.

* * *

Per via aerea non vi è che la linea Marsiglia-Aiaccio, il cui percorso viene fatto in tre ore, tutti i giorni escluse le domeniche ; l'apparecchio prosegue quindi per Tunisi.

Con l'Italia nessuna comunicazione del genere esiste, mentre sarebbe facile creare una linea che partendo da Aiaccio e toccando Bastia, potrebbe giungere a Roma in brevissimo tempo.

* * *

In non migliori condizioni si trova la rete ferroviaria, dello scartamento di un metro, in tutto kg. 361, composta unicamente di una linea principale Bastia-Aiaccio (km. 111) con due diramazioni, una che da Casamozza prosegue per Portovecchio e l'altra che da Ponteileccia porta a Calvi (km. 99). La prima di queste dovrebbe raggiungere Bonifacio per risalire ad Aiaccio, e di qui attraverso le calanche toccare Calvi. Per fare il tronco da Solenzara a Portovecchio ci vollero oltre dieci anni, e, fatto unico in Francia, la piccola città di Sartena è l'unico capoluogo di circondario che non abbia ferrovia.

Tranne che sulla linea principale Bastia-Aiaccio ove circolano alcune vetturette-salon, sulle altre due linee circolano treni che vanno con una lentezza esasperante, con vagoni antiquati ed in parte sgangherati, trainati da locomotive che sono roba da museo. Dagli isolani questo treno viene chiamato per dileggio « Trinighellu! ». Viene da ridere pensando che per il percorso da Bastia a Ghisonaccia che è di 86 chilometri, si impiegano quattro ore! Aggiungerò che malgrado le sollecitazioni dei Comuni interessati, i lavori della Portovecchio-Bonifacio, proseguono con passo di lumaca, cosa della quale giustamente si lamentano i corsi.

Queste ferrovie sono gestite dalla « Compagnie des chemins de fer départementaux ». Da un articolo del Dr. F. Robba, apparso nel numero di ottobre dello scorso anno della Rivista « La Tecnica professionale » rileviamo che « il capitale investito ammonta a fr. 181.952.110, con prevalente partecipazione dello Stato; il materiale mobile consiste in 38 locomotive a vapore, 2 automerci, 57 carrozze viaggiatori per un totale di 1773 posti; 26 bagagliai, 92 carri coperti a due assi. I viaggiatori ammontano a una media di 361.780 all'anno, per un percorso medio di km. 16,4; le merci annualmente trasportate raggiungono tonnellate 93.241 e i bagagli tonnellate 807. Gli introiti viaggiatori sommano a fr. 2.485.731; gli introiti merci a fr. 3.568.872. Gli addetti alla rete corsa sono 595.

L'ingegnere Giacomo Buonomo, un tecnico in materia, scrive nella Rivista « Trasporti e Lavori Pubblici » di ottobre 1940-XIX, quanto segue circa il collegamento a mezzo di ferribotti tra la Corsica e la Sardegna: « Avvenimenti politici in vista, consentono una più intima connessione tra la Sardegna e la Corsica, e per quanto nel complesso le due isole che tanto si rassomigliano per clima, natura del suolo e tanti altri versi, non v'è dubbio che possano meglio completarsi e trovare vantaggio dal facilitato traffico e riavvicinamento di persone che dopo quasi due secoli di distacco si affratellano ». Egli afferma che « non costituisce una difficoltà traghettare il treno da Olbia (Terranova) o da Porto Torres a Bonifaccio ». La difficoltà sta unicamente nello

scartamento della ferrovia che collega i due porti, poichè occorrerà trasformare — per la Corsica — una ferrovia a scartamento ridotto a ferrovia a scartamento normale: tecnicamente non è un'impresa ardua ma costosa, anche perchè si dovrebbe ampliare il raggio delle curve, mitigare pendenze, irrobustire opere d'arte, cambiare l'armamento. « Sarebbe il caso di parlare non di trasformazione ma di ricostruzione della linea Bastia-Portovecchio e di modificare il progetto del tratto Portovecchio-Bonifacio, non ancora costruito, in con formità della nuova funzione Se ciò fosse attuato, il treno proveniente da Civitavecchia, giunto a Bastia potrebbe essere traghettato a Livorno e chiudere il cerchio che inserisce la Corsica e la Sardegna nel sistema ferroviario del Continente Europeo ».

Non è a dirsi quali vantaggi ne verrebbero all'isola e specialmente a Bastia che ne è il maggior centro.

*
*
*

In merito alla *viabilità* — tranne le strade principali 200 km. circa — parecchie delle quali tracciate ancora dalla Repubblica di Genova — molte sono impraticabili, per la mancanza di fondi necessari non solo alle riparazioni ma all'ordinaria manutenzione, affidata alla direzione dipartimentale dei « Ponts et Chaussées ». Vi sono 500 km. di strade forestali, 3000 di strade vicinali, delle quali solo la decima parte in condizioni passabili. Una trentina almeno di comuni non sono allacciate da carrozzabili, per cui per portarsi da un luogo all'altro bisogna fare uso di cavallo o di mulo. Nella prima metà di giugno 1935 venivano sospesi tutti i crediti fissati dallo stato per le strade vicinali le cui spese dovevano rimanere esclusivamente a carico del dipartimento. Ancora non è stata fatta la strada carrozzabile da Corti a Cervione attesa da quarant'anni!

*
*
*

Nel campo culturale l'isola si trova nei suoi rapporti con la

nazione dominante, in una specie di isolamento spirituale, quantunque esistano scuole magistrali e *corsi secondari*.

A questo proposito il signor Albert Surier in un volume pubblicato nel 1934 intitolato *Notre Corse* e redatto su documenti ufficiali pubblicò una parte della relazione di un Ispettore scolastico sulla situazione delle scuole. Eccone un brano assai eloquente e significativo nella sua nudità: « Dal punto di vista della loro organizzazione le scuole pubbliche della Corsica non hanno fatto nessun progresso. La maggior parte delle scuole si trova in locali presi in affitto da privati. Ma molto spesso i proprietari riprendono rapidamente l'uso dei loro locali perchè l'affitto non viene pagato. Le scuole allora sono chiuse per qualche tempo, fino al giorno in cui viene trovato un nuovo locale il cui adattamento all'uso scolastico incontra difficoltà innumerevoli. Bisognerebbe che quando si tratta di aprire delle scuole i municipi si occupassero del benessere e dell'istruzione degli allievi e non delle loro particolari mire politiche. Quanto agli edifici scolastici costruiti appositamente per questo uso, essi sono in condizioni deplorabili. Senza dubbio i Municipi attendono che si producano vere e proprie catastrofi prima di intraprendere le riparazioni necessarie ». Ed aggiunge: « In Corsica l'interesse pubblico è *costantemente annullato dalla violenza delle passioni politiche*. Per il partito battuto nelle elezioni è una benedizione del Cielo che il partito vincitore che si è impadronito della maggioranza del Consiglio comunale lasci crollare la scuola. Se poi qualche bambino ci lascia la pelle tanto di guadagnato come argomento elettorale contro l'avversario ».

Come si vede: il quadro non è affatto brillante: aule non pavimentate, finestre senza vetri, mancanza di riscaldamento durante la stagione invernale, banchi sfasciati, pulizia poca o nulla. Certe scuole municipali, specialmente nei paesi, sono alloggiate in edifici scadenti, vere topaie con scarsità di materiale didattico. Poche scuole hanno il cinema e la biblioteca; infine solamente una trentina circa di Comuni hanno creato la cassa mutua scolastica, mentre sarebbe per legge obbligatoria. Ma la Francia, invece di pensare all'elevazione del po-

polo còrso, preferisce di costruire strade strategiche e caserme. Tutti sanno che fra i dipartimenti francesi è quello della Corsica che ha il maggiore numero di analfabeti!

A Bastia è stata soppressa da tempo la vecchia e rigogliosa scuola di navigazione e di idrografia senza che il Governo abbia mai fatto conoscere le motivazioni d'un simile provvedimento.

Naturalmente l'isola è priva di qualsiasi Istituto di Alta Cultura, sebbene da lunghi anni i corsi reclamino la fondazione di una università a Corti ove Pasquale Paoli ne aveva aperta una nel 1765.

Giacchè abbiamo parlato d'igiene, possiamo affermare con sicurezza che in molti Comuni manca ancora l'acqua potabile e questa mancanza dà luogo a numerose malattie epidemiche. La pulizia delle strade delle principali città è negletta in modo assoluto; certi carugi, vicoli e vicoletti e tante volte anche le strade centrali di Aiaccio, Bastia, Bonifacio, Corti, Sartene e Calvi sono veri immondezzai, focolai permanenti di infezione. Assai sporca è Bastia, l'antica capitale dell'isola, per la incuria delle autorità municipali: a spazzar via tutte le immondezze accumulate nelle strade e nelle piazze pensa il provvido libeccio: si tratta di uno sconcio che il Governo francese non ha mostrato alcuna volontà di far cessare.

*
* *
*

I servizi postali telefonici e telegrafici in genere funzionano male non rispondono ai bisogni del pubblico e sono da completare. Il Consiglio Generale dell'Isola ebbe ad asserire che per la messa in valore del paese occorrerebbero non meno di 600 milioni. Ma dove prenderli? Eppure la Corsica che ha dato alla Francia nella grande guerra mondiale 40.000 combattenti, con 15.000 tra mutilati e feriti e 12.380 morti, meriterebbe un trattamento migliore. Perciò non può amare e non ama la Nazione che l'ha sempre abbandonata al suo destino.

Minerali e metalli.

Una grande risorsa per il paese darebbe lo sfruttamento dei numerosi giacimenti di minerali e di metalli di cui è felicemente dotata l'isola, alcuni dei quali erano conosciuti sin dal tempo dei romani come quelli di Galeria. Plinio e Democrito fanno menzione di una pietra che esisteva unicamente in Corsica e produceva alla mano di chi la toccava lo stesso effetto del vischio. La chiamavano *pietra magica*.

A studiare le possibilità della messa in valore dei giacimenti di pietra venne in Corsica nel 1820 l'ingegnere Emilio Gueymard, il quale persuaso della loro importanza propose diversi metodi di sfruttamento che non furono presi in considerazione. Cento anni dopo la città di Parigi incaricava una commissione di recarsi nell'isola per studiare il migliore metodo di estrazione delle pietre ivi esistenti per la selciatura delle sue strade; senonchè la scarsità delle vie di comunicazione e l'alto costo dei trasporti, sia marittimi che ferroviari, fecero abbandonare ogni idea in proposito.

Fra i minerali semplici, il quarzo, la mica, l'argilla, l'ardesia, la breccia dorata di Oletta, il talco, l'amianto, le stallattiti, il salnitro, le piriti, la galena argentifera, gli scisti grassi da cui si potrebbe estrarre petrolio e qualche altro abbondano ovunque. Fra le pietre predominano i graniti: rosso, viola, verdastro, rosa, bianco, nero e grigio scuro. Alcuni blocchi di granito rosso servirono a fare i piedistalli della Colonna Vendôme e dell'obelisco di Luksor a Parigi. Di granito di Algaiola è formato il basamento del sarcofago di Napoleone I agli Invalidi.

Vi è inoltre a Campolaio una qualità di granito rosso corallo, il cui giacimento fu scoperto nel 1783: piaceva molto a Napoleone I che di esso fece eseguire vasi, vassoi e statuette per il palazzo della Tuileries.

Il porfido è assai comune e di varie qualità: nero, giallo, rosa, grigio e verdastro; alcuni di questi marmi furono adoperati nella costruzione della Cappella Borghese in Santa Maria Maggiore di Roma.

Ricercata da tutti i musei è la diorite orbicolore di Santa Lucia di Tallano; si tratta di una roccia a globuli di formazione eruttiva, granitoide assai caratteristica e curiosa, composta di strati concentrici della forma di occhi di varia grandezza. Questa pietra servì per la decorazione delle Cappelle Medicee in S. Lorenzo a Firenze. Fra i serpentini migliori sono il verde di Orezza e il verde scuro di Corti; ad Erbalunga si trova dell'ottimo cipollino: vennero anche scoperti in alcuna località strati di malachite. Alcune cave di marmo bianco si trovano ad Ortiporio ed altre di marmo grigio azzurro a Bevinco ed è di questi ultimi marmi che si servì l'architetto Garnier per la facciata del Teatro dell'Opera di Parigi. Di alabastri bianchi e gialli ve ne sono a profusione.

Per utilizzare, almeno in parte, questi marmi e pietre, sarebbe necessaria la creazione di un artigianato specializzato nella fabbricazione di oggetti-ricordo destinati ai forestieri che visitano l'isola. Per questi lavori si prestano egregiamente tanto i porfidi che i graniti.

Fra le pietre preziose s'incontrano diaspri, agate, opali, cristalli di rocca e ametiste di cui nessuno si cura.

*
* *

Il sottosuolo è tutto permeato di metalli: rame, ferro, piombo, zinco, antimonio, manganese, stagno, mercurio, amianto, ecc.: nel rame è facile trovare venature d'argento e d'oro.

I tentativi di valorizzazione di questi giacimenti — alcuni dei quali sono ancora totalmente inesplorati — fatti da impresari privati e non incoraggiati, nè assistiti dal Governo, fallirono completamente.

Le miniere di rame e di piombo dell'Argentella, abbandonate dopo l'incendio del 1900, vennero in parte riattivate. Gli alti forni di Porto furono invece chiusi.

Sono peraltro in attività intermittente una quarantina di cave che impiegano circa cinquecento operai e danno una produzione media annua di tonnellate 150.000 circa di materiale il quale

serve, si può dire, esclusivamente per i bisogni locali. Naturalmente di metallo grezzo si potrebbe estrarne almeno un milione di tonnellate annue ed i mercati di assorbimento non farebbero difetto. Se questi giacimenti fossero messi in efficienza, mercè la fondazione di una società unica con forti capitali, oltre al dar lavoro e ritenere in patria qualche migliaio di operai costituirebbero una risorsa per certi Comuni le cui finanze sono in stato fallimentare. Costituiscono peraltro altrettante difficoltà a questa realizzazione « la scarsità della mano d'opera, la difficoltà dei trasporti e le sorprese della conformazione geologica del suolo ».

Vi sono anche alcuni giacimenti di carbone a Ota, a Piana e a Osani: questi ultimi furono esaminati da una speciale Commissione di tecnici nel 1843, però solo nel 1898 se ne incominciò lo sfruttamento. Si trattava di antracite di ottima qualità e la quantità che si poteva estrarre da questo bacino, di circa 3 mila ha. di superficie, saliva a parecchi milioni di tonnellate; ma le persone preposte alla direzione della miniera si dimostrarono incapaci e poco scrupolose per cui la Società che si era costituita all'uopo venne sciolta e la concessione posta in vendita. Da allora in poi non è più stato ripreso nessun tentativo poichè la Francia non vuole concorrenza alle miniere del Nord.

* * *

Conclusioni. — Da quanto fin qui abbiamo esposto « la Corsica non è stata soltanto ridotta al più povero e desolato dei dipartimenti francesi; essa è stata considerata una colonia di sfruttamento per ricavarne una sola preziosa materia prima: uomini per gli impieghi, per l'esercito e per le Colonie ». *I corsi dicono: Cu a Francia un'avemu nulla di comune, nè storia, nè lingua, nè costumi, nè aspirazioni, e solu è francese in Corsica a muneta che corre* ». Perfettamente! Se si domanda ad un corso quale sia la sua patria vi risponderà invariabilmente « eju so còrsu » e mai vi dirà che è francese.

L'unione della Corsica alla Francia fu una unione antigeo-

grafica, antistorica, antieconomica, e quindi la causa di tutti i suoi mali passati e presenti. La Francia, al dire di un illustre scrittore « n'a pas rempli » i suoi doveri di solidarietà verso l'Isola : anzi l'ha immiserita. La Repubblica parlamentare e affaristica non fu che una oligarchia controllata da massoni e da ebrei. La recente guerra ne è stata la migliore testimonianza.

Un amico di Bastia, profondo studioso dei problemi della sua isola, mi scriveva tempo addietro « colla sua politica di frode e d'inganni la Francia ha snazionalizzato la Corsica facendone 1) un deserto di uomini ; 2) una terra poverissima e inabitabile ; 3) un ricovero di pensionati famelici ; 4) un serbatoio di rinnegati e di schiavi . . . ». A sua volta un corso autonomista definì così i malanni della sua isola che chiamò *le sette piaghe della Corsica* « a pulitica, u francesismu, a malaria, u funzionarismu, a miseria, u militarismu mercenario e l'emigrazione ». Queste parole stanno scritte anche nel « Catechismo corso » diffuso a migliaia di copie in tutto il paese.

I francesi non hanno forse inventato persino che la Corsica anticamente era unita alla Provenza, dalla quale fu separata da un cataclisma ? che il loro dialetto è tutto fuorchè italiano ? A questo proposito due pseudo-scienziati francesi pubblicarono molti anni addietro un *Atlas Linguistique* della Corsica nel quale scrivevano ed affermavano che la parlata corsa faceva parte dei dialetti francesi. A questa scemenza ha risposto da pari suo l'illustre professore Gino Bottiglioni della R. Università di Bologna col suo « Atlante Etnografico Linguistico Italiano della Corsica » giunto all'ottavo volume. Il dialetto corso è uno dei più belli e armoniosi che vanti l'Italia e si avvicina molto al tosco-umbro.

Per i corsi essi rappresenta l'ultimo simbolo della loro indipendenza nozionale. Un proverbio molto diffuso dice :

Da Capu Corzu a Bonifaziu
Aria di Roma e mare di Laziu !

Eliseo Reclus che fu il più grande geografo francese, scriveva : « Des Deux terres jumelles (la Corsica e la Sardegna) c'est précisément la Corse, française aujourd'hui, qui est la

plus italienne, par la position géographique aussi bien que par les traditions de l'histoire. A la simple vue de la carte, il apparaît avec évidence que la Corse dépend naturellement de la péninsule italienne. Son climat, ses produits naturels sont ceux de l'Italie; ses anciennes annales et la langue de ses habitants font aussi de la Corse una terre italienne ».

Ai ragazzi delle scuole si insegna che i loro antenati si chiamavano i Galli. Tutti i mezzi sono stati buoni per falsificare la storia.

Il Governo di Parigi ha fatto sempre sforzi inauditi per separare l'isola dall'Italia, da questa Italia che è al primo piano morale della civiltà. Favorì sempre lo sviluppo di una mentalità anti-corsa e quindi anti-italiana. Ma i veri corsi sanno benissimo che la loro patria fu unita forzatamente alla Francia e che, con la Contea di Nizza, costituisce una minoranza etnica e linguistica affatto differente, per mentalità, tradizione e cultura, dalla Francese.

Quello che lega ancora i corsi alla Francia è un nome solo: Napoleone!, sul quale si punta, dimenticando che egli stesso si era proclamato non solo italiano ma toscano, mentre si fa il più rigoroso silenzio intorno a Pasquale Paoli tenuto dagli isolani come Propugnatore della loro libertà e « Padre della Patria ».

Dice bene Minuto Grosso, Direttore del « Telegrafo » di Livorno (edizione della Corsica) che « oggi i corsi sono schiavi e non hanno nemmeno la libertà di poter leggere quello che vogliono, nè di corrispondere con chicchessia ».

Le dogane di Aiaccio e di Bastia hanno con speciale diligenza sequestrato libri e giornali provenienti dall'Italia, ed i decreti di espulsione contro i regnicoli, sono a getto permanente. Tanto che in questi ultimi tempi molte famiglie italiane residenti da molti anni nel paese in seguito alle continue molestie e angherie alle quali erano assoggettate da parte delle autorità francesi, hanno dovuto abbandonare l'isola inospitale anche per non rinnegare la loro nazionalità.

Tale il quadro della Corsica: l'opera della Francia è stata completamente negativa!

Ora una certezza sola gonfia l'anima corsa: l'isola sta per avviarsi verso quell'era di tranquillità e di benessere a cui aspira da oltre un secolo e mezzo. L'agricoltura, l'industria e il commercio rifioriranno, le vie di comunicazione marittime e terrestri saranno adeguate ai bisogni del paese, un notevole incremento sarà dato all'istruzione pubblica, la malaria scomparirà, le miniere oggi abbandonate saranno messe in efficienza. In una parola tutte le sue risorse saranno potenziate al massimo quando l'isola italiana tornerà definitivamente nel caldo amplesso della grande madre.